



UNIVERSITA' DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tortura, trattamenti inumani e degradanti e detenzioni arbitrarie: il
caso della Corea del Nord.

Il Candidato

Elena Muceli

Il Relatore

Chiar.mo Prof. Simone Marinai

A.A. 2013/2014

A mio Padre e mia Madre.

Sommario

Introduzione	4
--------------------	---

Capitolo I

Percorsi storici e analisi sistemica dell'ordinamento nordcoreano

1.1 Cenni storici	6
1.2 La Carta Fondamentale, il sistema politico e l'ordinamento giudiziario	10
1.3 L'ideologia Juche	15
1.4 Songbun e stratificazione sociale.....	18

Capitolo II

Grado di attuazione, nell'ordinamento nordcoreano, degli strumenti di diritto internazionale adottati in materia di diritti umani

2.1 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali	23
2.1.1 Il diritto alla vita.....	30
2.1.2 La libertà e la sicurezza della persona	35
2.1.3 Il diritto ad un giusto processo	39
2.1.4 L'uguaglianza e la libertà di circolazione e di movimento.....	42
2.1.5 La libertà di religione e di coscienza.....	45
2.1.6 Il diritto alla salute	48
2.1.7 Il diritto al lavoro e alla non discriminazione ..	50

2.2 La ratifica della Convenzione contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.....	53
--	----

Capitolo III

Tortura e detenzione arbitraria nell'ordinamento nordcoreano: strumenti di valutazione e approfondimento

3.1 La tortura nel diritto internazionale: una definizione	59
3.2 Il divieto di detenzione arbitraria	64
3.3 Il Relatore Speciale per la situazione dei Diritti Umani nella Repubblica Popolare Democratica di Corea: aree di intervento	67
3.3.1 Le problematiche che ha dovuto affrontare il Relatore nell'esecuzione del mandato	70
3.3.2 I dati raccolti dal Relatore Speciale.....	74
3.3.3 L'impatto delle violazioni nei Paesi di confine	82
3.4 L'istituzione della Commissione d'inchiesta.....	87
3.4.1 Le aree di indagine ed il metodo di lavoro seguito.....	89
3.5 La Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani	94
3.5.1 Primo e secondo ciclo di revisione: le conclusioni	97
3.6 Il Comitato per i Diritti Umani in Corea del Nord, l'Associazione Coreana degli Avvocati e l'Istituto Coreano di Unificazione Nazionale	101
3.7 Tortura e detenzioni arbitrarie: i documenti e le testimonianze.....	105
3.7.1 Gli istituti di detenzione	107

3.7.2 L'interrogatorio	112
3.7.3 Il border crossing e le sue conseguenze	115
3.7.4 La questione dei rifugiati nella Repubblica Popolare Cinese	120
3.8 La detenzione arbitraria e le esecuzioni sommarie.....	122

Capitolo IV

Profili di responsabilità penale internazionale alla luce delle violazioni compiute nel Paese.

4.1 La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale: un'evoluzione	127
4.2 Lo Statuto di Roma e la Corte Penale Internazionale.....	130
4.2.1 I crimini contro l'umanità: un'introduzione... 132	
4.2.2 La tortura come crimine contro l'umanità	134
4.3 La valutazione, da parte della Commissione d'inchiesta, dell'intento e dell'attacco diffuso e sistematico contro la popolazione	138
4.4 Prospettive di cambiamento nell'ottica di una responsabilità istituzionale ed individuale	147
Conclusioni	151
Bibliografia	156
Ringraziamenti	165

INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende affrontare la tematica della tortura, dei trattamenti inumani e degradanti e delle detenzioni arbitrarie nella Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Oggi più che in passato può essere osservata la presenza di dinamiche internazionali frutto di una necessaria coordinazione tra Stati congiunta all'elaborazione sempre più dettagliata di Carte di Diritti nonché di Convenzioni atte a concretizzarle.

I diritti dell'uomo hanno assunto una dimensione globale, dapprima sminuiti, in seguito legati all'intercessione degli Stati necessaria per una completa tutela, e infine resi aderenti ad ogni uomo a prescindere da una distinzione che possa essere fondata su elementi quali il "sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale."¹

Se vi è una possibilità di mantenere costante su scala globale la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo, questa possibilità risiede proprio nel richiamare l'attenzione sui casi che evidenziano maggiori lacune e che necessitano di immediata riparazione.

Istituti semi governativi come il Korean Institute for National Unification, organizzazioni non governative il Committee for Human Rights in North Korea ed organi internazionali come la Commissione d'inchiesta del Consiglio dei Diritti Umani, perseguono proprio tale scopo, nell'ottica di una ricerca ed un'esposizione delle mancanze più gravi e diffuse in Corea del Nord.

¹ Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La scelta del presente argomento ha alla base proprio l'intenzione di porre l'attenzione su una tematica che ancora oggi sembra spesso ignorata e sottaciuta. Tortura e trattamenti inumani e degradanti, nonché l'attuazione di misure arbitrarie di detenzione saranno al centro dell'analisi sull'assunto che la libertà e la sicurezza della persona, in quanto depositarie altresì di un valore così importante come la Dignità umana, sono fattori essenziali la cui mancanza si ripercuote inevitabilmente su tutti i restanti diritti e su tutte le ulteriori libertà.

L'elaborato verrà introdotto innanzitutto da un'analisi degli avvenimenti storici che hanno contribuito alla formazione politica ed ideologica dell'attuale Corea del Nord, avvenimenti percepiti ancora oggi come estremamente importanti per il Paese.

Nel secondo capitolo verranno analizzati ordinamento interno e normativa nazionale in un confronto diretto con le previsioni maggiormente rilevanti del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza (CRC) e della Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), mentre sarà nel terzo capitolo che verrà effettuata una disamina approfondita delle testimonianze e dei documenti prodotti dalla Commissione d'inchiesta (COI) del Consiglio dei Diritti Umani (HRC) sulla Tortura, sui trattamenti inumani e degradanti e sulle detenzioni arbitrarie, in combinazione con le risorse prodotte direttamente dalle organizzazioni governative, semi-governative e non governative le quali hanno avuto un ruolo di preminenza nella ricerca e nello sviluppo delle informazioni relative all'ordinamento nordcoreano. Il quarto e ultimo capitolo verrà infine dedicato alle conclusioni della Commissione d'Inchiesta, nell'ottica di una possibile responsabilità istituzionale ed individuale per crimini contro l'umanità in base allo Statuto di Roma ed alle pertinenti norme consuetudinarie esistenti in materia.

CAPITOLO I

Percorsi storici e analisi sistemica dell'ordinamento nordcoreano.

1.1 Cenni storici.

Il percorso storico tracciato dalle vicissitudini della Repubblica nordcoreana ha trovato come essenziale punto di partenza il primo decennio del secolo scorso, momento segnato dall'occupazione giapponese e dall'istituzione di un protettorato basata su due accordi siglati con gli Stati Uniti.² E' stato infatti nel 1910 che l'intera penisola è divenuta uno strumento per la realizzazione degli obiettivi economici e strategici dell'impero nipponico o, per meglio esplicitare, un Chosen.³ Con riferimento a quegli anni è inevitabile riferirsi allo sfruttamento delle persone, ai processi sommari da esse subiti e alla soppressione delle libertà basilari quali quella di espressione, di parola o di stampa. L'occupazione giapponese in Corea viene spesso descritta come un dominio costante e inarrestabile, che ha seminato di terrore il Paese e annullato ogni rivolta nella repressione più violenta. Un percorso storico, questo, tutt'altro che smentito dallo stesso Giappone, il quale ha

²Nel Luglio del 1905 viene siglato l'accordo Katsura-Taft mentre il secondo, il Tahakira-Root è stato concluso nel 1908. Tramite questi due accordi l'America ha approvato pienamente il controllo da parte del Giappone sulla penisola coreana in cambio della non interferenza sulla presenza statunitense nelle Hawaii e nelle Filippine. Nonostante le proteste derivanti da alcuni cittadini coreani residenti in America, tra cui si cita Mr. Homer Hulbert, il quale domandava sostegno allo Stato in base al trattato del 1883 stipulato tra America e Corea, tali richieste non sembrano essere mai giunte sulla scrivania dell'allora Presidente Roosevelt.

³Forma di governo particolarmente repressiva. Per rilievi vedere anche F. DISINT, *Dal colonialismo giapponese alla guerra di corea, un quadro generale*, in "InStoria, rivista online di storia e informazione" XXXVIII n.7 Luglio 2008.

scelto la via delle pubbliche scuse, rivolte tuttavia al territorio meridionale della penisola (parte con la quale ha conservato rapporti meno tesi) e giunte da parte del Primo Ministro Naoto Kan nel 2010⁴ in occasione del centesimo anniversario dell'annessione della penisola coreana.

Nei primi dieci anni di occupazione giapponese (1910 - 1920) iniziava a diffondersi una nuova ideologia incoraggiata poi dagli avvenimenti succedutisi in Russia durante la rivoluzione d'ottobre, un'ideologia che porterà alla nascita nel 1918 del primo partito comunista coreano nella stessa Russia e in seguito, nel 1925, all'interno della penisola.

Cinque anni dopo Kim Il-Sung diffondeva il suo pensiero tramite “La via da seguire per la Rivoluzione Coreana”, un elaborato basato su concezioni antimperialiste ed antifeudali, e che avrebbe posto le basi per la famosissima ideologia Juche, tassello essenziale oggi nel sistema politico nordcoreano. Era un periodo in cui l'idea della necessità della lotta armata condotta dai contadini e dagli studenti nonché dai piccoli borghesi contro i latifondisti e i capitalisti era presente non solo in ogni riunione, ma altresì in ogni circolo di lettura.

Tuttavia, a causa del forte sistema repressivo giapponese fornito di una tecnologia che facilitava un totale controllo dei movimenti insurrezionalisti, le opposizioni condotte da tali gruppi nei primi venti anni non trovarono sbocchi permanenti che non fossero immediatamente soppressi, ed è per tale motivo che nuovi impulsi dovettero essere dati dal di fuori del Paese.

Movimenti in Cina, Manciuria e Siberia iniziarono dunque la lotta per la liberazione supportati dalla classe dirigente sovietica, una lotta che durerà fino al termine della Seconda guerra mondiale.

Sarà infatti soltanto il 15 Agosto del 1945, con la clamorosa sconfitta di Hiroshima e Nagasaki, che l'imperatore Hiroito dichiarerà la propria

⁴E. KIM, *Japan apologizes to South Korea for decades of colonial rule*, “Los Angeles Times” 10 Agosto 2010.

resa e nuove dinamiche ed equilibri avranno inizio.

E' stato infatti in quest'occasione che l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, in un'anticipazione di quella Guerra Fredda che avrebbe caratterizzato gli schieramenti dell'intero globo per decenni, hanno assunto l'amministrazione del Paese dividendolo in due parti, segnate dal confine al trentottesimo parallelo. Hanno preso dunque forma in questo momento la Corea del Nord, sotto l'egida e l'influenza dell'Unione Sovietica, e la Corea del Sud, sotto la direzione di quelli che saranno più volte definiti “gli imperialisti americani.”

Le dinamiche interne alla penisola ormai divisa condussero in breve tempo alla creazione di un sistema di stampo comunista a nord, anti-comunista a sud. I nomi che oggi conosciamo, ovvero la Repubblica di Corea (RDC) e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC)⁵ sono stati resi ufficiali nel 1948, momento di tensioni in cui entrambe si accusavano di venir manipolate dalle grandi potenze dell'epoca.

La volontà di unificazione è stata tuttavia sempre presente nei due governi, con l'unico particolare che entrambi erano disposti ad utilizzare ogni mezzo per raggiungerla, e uno di tali mezzi era proprio l'eliminazione della “controparte”. Questa affermazione è senz'altro supportata dall'art. 3 della Costituzione sudcoreana del 1948 la quale stabiliva che il territorio coreano sarebbe stato composto dalla penisola e dalle isole,⁶ e dalla Costituzione nordcoreana adottata nel Settembre dello stesso anno che qualificava come capitale Seoul.⁷

La guerra coreana sembra rispecchiare quelle tensioni che hanno caratterizzato i rapporti tra l'URSS e gli Usa, tensioni aggravate anche dai test nucleari portati avanti in quegli anni dalla prima potenza. Il riflesso di tali rapporti non tardò a manifestarsi e il 25 Giugno 1950 la Corea del Nord attaccò la Corea del Sud. In realtà, molte asserzioni

⁵ ROK e DPRK in lingua inglese.

⁶ W.HARUKI, *The Korean War: An international history*, Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated, Lanham, 2013, p. 1

⁷Art. 103 della Costituzione del 1948.

sono state effettuate con riguardo al fatto che la guerra sarebbe stata iniziata dalla stessa Repubblica di Corea nella manifestazione di una cospirazione nella quale gli USA avrebbero avuto una parte piuttosto importante.

Ad ogni modo tale conflitto ha comportato una crisi di livello internazionale soprattutto perché costituiva il primo vero scoglio che le Nazioni Unite dovevano affrontare per testare la loro rinnovata forza e organizzazione. La decisione di intervenire è stata supportata da cinquantatré Stati di cui quaranta coinvolti attivamente tramite risorse domestiche. In totale il numero dei soggetti coinvolti in questo scontro ha raggiunto le 932.964 persone, truppe della RDC comprese.⁸

Il conflitto è durato tre anni seppure abbia assunto una rilevanza tale da meritarsi la nomea di conflitto nord-est asiatico, in cui è da ricordare l'intervento della Cina in supporto delle truppe nordcoreane le quali inizialmente hanno dovuto retrocedere, e che ha infine condotto ad una ritirata dell'esercito americano.

Sebbene se ne parlasse già da due anni, la tregua è stata siglata soltanto nel 1953 ma va segnalato che nessun trattato di pace è stato firmato dalle due potenze, e le ostilità e le tensioni si sono protratte fino ad oggi, nonostante le transizioni avutesi nell'Unione Sovietica nel 1980 e nel 1991.⁹

Negli ultimi quindici anni i rapporti tra le due Coree hanno subito degli alti e bassi, attirando l'attenzione mondiale sulle proprie dinamiche in più momenti. Ricordiamo la Dichiarazione Congiunta Sud-Nord avutasi il 15 Giugno del 2000, effettuata in un tentativo di riappacificazione e di raggiungimento prossimo dell'unità del Paese, e la costante tensione seguente agli esperimenti nucleari da parte della

⁸P.M. EDWARDS, *United Nations participants in the Korean War: the contributions of 45 Member countries*, McFarland & Company, Inc., Jefferson, 2013, p. 6.

⁹Il 1980 segna il termine della Guerra fredda e l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra Mosca e il governo della Corea del Sud. Il 1991 segna invece il declino dell'Unione Sovietica e l'inizio di un periodo transitorio che ha necessariamente portato al taglio degli aiuti nei confronti della RPDC.

RPDC. E proprio per ricordare e rimarcare le intenzioni espresse in tale data, il 17 gennaio 2014 la Commissione di Difesa Nazionale (NDC) con l'autorizzazione del Partito e del Governo ha dichiarato di voler procedere nuovamente all'attuazione delle riunioni dei familiari che dal tempo della guerra coreana vivevano separati dai confini invalicabili tra i due Stati.¹⁰ In seguito, riunioni periodiche sono state tenute in favore di tali soggetti e interrotte dai rapporti altalenanti tra i due Paesi, per essere poi riprese ufficialmente il 20 febbraio 2014 in seguito a tre anni di silenzio.¹¹

Rapporti costantemente in via di sviluppo dunque quelli tra le due Coree, che nonostante la presenza di numerose organizzazioni a favore della riunificazione, ancora non sembrano aver trovato un punto d'incontro.

1.2 La Carta Fondamentale, il sistema politico e l'ordinamento giudiziario.

L'ordinamento della Repubblica Popolare Democratica di Corea può essere descritto come un sistema basato su idee elaborate già nella prima metà del 1900 da Kim Il-Sung, personaggio di spicco sulla scena ribelle fin dall'occupazione giapponese. Scelto come primo ministro dall'Unione Sovietica in occasione dell'istituzione ufficiale della RPDC avvenuta il 9 Settembre 1948, egli è lentamente diventato un leader incontrastato e popolare, ancora oggi ricordato come il fondatore e sviluppatore dell'ideologia divenuta un pilastro della società

¹⁰ *NDC of DPRK Advances Crucial Proposals to S. Korean Authorities*, Korean Center National Agency, 17 Gennaio 2014

¹¹ Y. SOJUNG, *Family reunions resumed after more than three years*, Korean Culture and information Service (KOCIS), Ministry of Culture, Sport and Tourism, 21 Febbraio 2014.

nordcoreana, la Juche.

Nei quasi cinquant'anni di operato, ha assistito e partecipato personalmente a tutti i lavori di revisione che la Costituzione ha subito dal 1948 al 1992, due anni prima della sua morte. La Costituzione del 1948, documento che oggi riveste legalmente nella gerarchia delle fonti un primato assoluto, è stata delineata sul modello sovietico del 1936 e poi approvata nel settembre dello stesso anno dall'Assemblea Suprema Popolare (SPA)¹². Questa è stata la prima di numerose versioni, l'ultima delle quali risale al 2012 e si caratterizza per aver definito ufficialmente e legalmente il Paese uno "Stato Nucleare". Una revisione maggiormente incisiva si è avuta nel 1972, anno in cui la nuova "Costituzione Socialista della Repubblica Popolare di Corea" veniva dotata di un ampio preambolo descrittivo dell'ideologia del Supremo Leader e del sentiero da intraprendere per la società, e anno in cui veniva completamente abolita la proprietà privata a livello costituzionale.

Sebbene nel 1994 sia terminata l'era di Kim Il-Sung e per quattro anni

¹²L'approvazione della Costituzione è avvenuta nella prima sessione dell'Assemblea Popolare Suprema (SPA) nel settembre del medesimo anno e consisteva di dieci capitoli, il primo dei quali riguardava i principi (art. 1-10) e seguito dal secondo, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini (art. 11-31); il terzo riguardava gli organi sovrani supremi sebbene fosse diviso in una prima sezione dedicata alla SPA (art. 32-46), e in una seconda sezione riguardante il Presidio della SPA (art. 47-51); si proseguiva con il capitolo quarto dedicato agli organi dell'esecutivo e diviso anch'esso in una prima sezione per il governo (art. 52-62) e per i ministri (art. 63-67). Il quinto capitolo riguardava gli organi di governo locali (art. 68-81) per poi proseguire con la normativa dedicata al sistema giudiziario (art. 82-94) del capitolo sesto e con il capitolo settimo e ottavo che rispettivamente riguardavano il bilancio (art.95-99) e la sicurezza nazionale (art.100) gli articoli dal 101 al 103 erano dedicati alla bandiera e allo stemma del Paese, mentre l'ultimo capitolo, il decimo, trattava delle procedure per le modifiche alla Costituzione. (art.104). A.H.Y. CHEN – T. GINSBURG – S. SAKAGUCI – J. KIM – D. YOON – W. ZHENMIN, T. KAI - J.YEH – W. CHANG – J. CHAN - B. NGOC SON – K. Y. L. TAN - H.P. LEE, T. LI-ANN – R.C. PANGALANGAN – N. HOSEN – S. DEVA – Y. GHAI - C. SAUNDERS, *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-first Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 103 ss.

un Paese abbia proceduto senza collassi privato di un leader, il suo nome sarà inserito dal figlio Kim Jong-Il proprio nella Costituzione seguente, la Costituzione di Kim Il-Sung del 1998, nella quale venivano elencati 166 articoli in sette capitoli. Se tale denominazione possa avere un legame con il fatto che la carica di Presidente, simbolo di un potere incontrastato e unico, proprio in quell'anno è stata eliminata aprendo la strada ad un sistema caratterizzato non più da un unico potere ma ad una divisione di funzioni, al momento non può essere valutato.¹³ Tenendo comunque presenti le principali modifiche adottate già nel 1992 tra le quali l'elevazione della Commissione di Difesa Nazionale da sottocomitato del Comitato Centrale Popolare ad organo costituzionale ed indipendente, è stato comunque soltanto nel 2009 che tra i nuovi 172 articoli si è inserita la disposizione¹⁴ che prevedeva l'attribuzione al Supremo Leader della carica di Presidente di tale Commissione il quale, si prosegue, supervisiona tutti gli affari.

Nonostante avesse solo vent'anni, Kim Jong-un, il figlio più giovane di Kim Il-Sung, è divenuto dunque dapprima presidente dell'attuale CND, e in seguito, con la creazione del nuovo ruolo di Primo Presidente sostitutivo del precedente avvenuta durante la revisione costituzionale del 2012, è stato eletto anche per tale carica.

La funzione legislativa nell'ordinamento nordcoreano è esercitata fin dal 1948, anno in cui gli organi ad interim previsti per la fase transitoria sono stati sostituiti, dall'Assemblea Popolare Suprema (SPA),¹⁵

¹³Rispettivamente la divisione ha riguardato la presenza di tre figure di rilievo. Il Presidente della SPA, il Presidente della CND e il Primo ministro del gabinetto; Institute for Unification and Education, *Understanding North Korea*, Ministry of Unification, 2012, p. 38

¹⁴ Art. 100 della Costituzione così come revisionata nel 2009.

¹⁵ La SPA è attualmente composta di 687 membri per una legislatura di cinque anni, le sono stati conferiti esclusivi poteri legislativi al tempo dell'adozione della Costituzione del 1948. La Spa veniva in quell'epoca legittimata di un potere che si estrinsecava nell'adozione di politiche di valenza interna ed estera, nella creazione di un presidio in sostituzione della Commissione quando questa non era in sessione nonché di approvarne leggi e statuti, nel potere di revisione e di modifica della costituzione, nel potere di

attualmente eletta a suffragio universale. Il Comitato Centrale del Popolo e il Consiglio Amministrativo affiancano la SPA, il primo rispettivamente occupandosi di questioni inerenti gli affari dello Stato e che vede alle proprie dipendenze il secondo, competente per le questioni amministrative.

La Spa, oltre ad essere rivestita del potere di ratificare e recedere dai trattati, ha ampi poteri di elezione: si occupa della nomina del Ministro delle Forze Armate, del Ministro del Dipartimento di Sicurezza di Stato e del Dipartimento di Sicurezza Popolare, tutti facenti parte della Commissione di Difesa Nazionale (CND). Sceglie il proprio Presidio, il quale ne fa le veci laddove non vi sia una sessione attiva, e il quale elegge altresì il Consiglio dei Ministri. Si occupa altresì del bilancio nazionale, della nomina dei Presidenti della Corte Suprema e della Procura Generale Centrale. La Procura Centrale (SPO) può essere definita come l'organo giudiziario di più alto livello, che a sua volta coordina le sezioni provinciali, cittadine e di contea nonché le sezioni speciali, mentre definiremo la Corte Suprema l'organo giudicante di più alto livello la quale si occupa dei ricorsi presentati avverso le decisioni dei giudici di livello inferiore, tribunali militari compresi.

La caratteristica del processo nordcoreano sta nell'essere composto essenzialmente da un giudice, oltre a due soggetti nel ruolo di giurati, sebbene spesso i giudici divengano tre a seconda del contesto in cui viene realizzato il procedimento.¹⁶

Con il compito di dirigere il Paese e di condurlo verso una piena realizzazione di quelle idee rivoluzionarie caratteristiche non soltanto

approvazione del bilancio nazionale, nell'elezione e nella revoca del primo ministro del governo e dei suoi membri, nella scelta del presidente della Corte Suprema nonché del Procuratore Generale della Procura Generale Centrale. A.H.Y. CHEN *op.cit.* p.104-105; Settore Orientamento e informazioni bibliografiche, *Osservatorio Internazionale. La Repubblica di Corea e la Repubblica Democratica di Corea*, in *Bimestrale della biblioteca Giovanni Spadolini*, n. 25, Ottobre 2009.

¹⁶ Institute for National Unification, *op. cit.* p. 54.

della Juche, ma altresì delle ideologie definite l'11 Aprile 2012 Kimilsungismo e il Kimjongilismo,¹⁷ il Partito dei Lavoratori di Corea (WPK), con come organo principale il Congresso del Partito, può essere definito oggi come la più potente organizzazione presente nel Paese. Un'importanza che può essere altresì valutata alla luce delle modifiche apportate il 28 Settembre 2010 al preambolo dello statuto del Partito, in cui esso veniva rinominato "Il Partito del Supremo Leader Compagno Kim Il-Sung". Questo nome richiama la costante volontà di diffusione dell'ideologia Juche a tutti i livelli e conferma la sua importanza nella direzione del Paese.

L'influenza dell'Unione Sovietica si fa sentire ancora oggi nelle procedure decisionali di un partito che adotta come punto fermo il centralismo democratico di Vladimir Il'ič Ul'janov, conosciuto come Lenin, e caratterizzato dall'unitarietà delle decisioni e dalla subordinazione della minoranza alla maggioranza. In base a tale modello di pensiero infatti, l'esigenza dell'individuo deve essere sottomessa all'esigenza della collettività, quella della minoranza a quella della maggioranza, quella dell'ufficiale di rango inferiore a quella dell'ufficiale di rango superiore.

L'importanza di tale organizzazione sembra avere delle basi giuridiche e dei fondamenti piuttosto chiari. A ben vedere infatti la stessa Costituzione stabilisce che il Paese sarà guidato sotto la leadership del Partito dei Lavoratori di Corea, una guida che, questo non è però dettato costituzionale, va associata al cosiddetto sistema del Suryong, termine che letteralmente significa proprio "Supremo Leader". In base al Suryong, il potere e la guida del Partito vengono tramandati lungo la linea dinastica della famiglia Kim, di padre in figlio, e tutte le decisioni e le scelte politiche ruotano in base alle scelte e alle decisioni di tali figure. Per non smentire tale previsione ci riferiamo immediatamente alla scelta, in occasione della Conferenza dei Rappresentanti di Partito

¹⁷ *Idem* pp. 45 ss.

l'11 Aprile 2012, ricaduta su Kim Jong-un, del nuovo Primo Segretario di Partito, nonché Presidente della Commissione Militare Centrale e Membro del Dipartimento politico sede di numerose decisioni strategiche e politiche che sostituisce il Comitato Centrale quando questo non è in sessione.

1.3 L'ideologia Juche.

“Seguire la Juche significa, in sostanza, essere maestri della rivoluzione e della ricostruzione del proprio Paese. Significa giungere ad una posizione di potere, rigettando la dipendenza dagli altri, utilizzando la propria mente, credendo nella propria forza, mostrando lo spirito di autosufficienza e in questo modo risolvere tutti i propri problemi da soli e sotto la propria responsabilità in tutte le circostanze.”¹⁸

Spesso citata come un prolungamento ed uno sviluppo della dottrina marxista-leninista, la Juche o Djeutche¹⁹ può essere definita come una corrente filosofica che tuttavia conserva dei caratteri di distinzione e originalità, in linea con le particolarità dell'ordinamento nordcoreano. Resa pubblica ufficialmente nel 1972,²⁰ anno in cui ha rimpiazzato nel testo costituzionale proprio la dottrina marxista-leninista, tale filosofia sembra nascere tuttavia molto tempo prima, ovvero intorno al 1930 e direttamente dalla mente del primo Grande Leader nordcoreano, Kim Il-Sung. E' un momento di grande malessere infatti per il Paese che

¹⁸ G. LEE, *The Political Philosophy of Juche*, in *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Volume 3, N.1, 2003 p. 105.

¹⁹Il termine Chuch'è compare in S.CHULL, *North Korea under Kim Jong Il: From Consolidation to Systemic Dissonance*, State University of New York Press, New York, 2012 mentre la dicitura Djeutche in C. GALLIGANI, *Kim Il-Sung nostro sole e la corea contemporanea*, Armando Editore, Roma, 2014.

²⁰ D. OBERDORFER, *The Two Koreas: a contemporary history*, Basic Books, Indianapolis, 1997, p. 40.

subisce da vent'anni l'occupazione giapponese, un'occupazione che sembra aver ecceduto nello sfruttamento delle risorse e della popolazione di quel territorio, inaridendolo e impoverendolo oltre ogni limite.

Non stupisce dunque che un'ideologia rivoluzionaria, considerati i tempi e la precedente Rivoluzione d'Ottobre, si manifesti e si propaghi al punto da poter essere definita oggi il primo e più importante pilastro della filosofia e della società nordcoreana.

Elaborata dunque nel 1930, resa ufficiale nel 1972, sembra tuttavia che l'ideologia Juche sia stata annunciata per la prima volta solo nel 1955 dallo stesso Kim Il-Sung, seppure in seguito ve ne sia traccia in numerosi discorsi, come ad esempio il suo "Permetteteci di difendere il nostro spirito rivoluzionario d'indipendenza, autosufficienza, autodifesa più a fondo in tutti i campi delle attività dello Stato", una comunicazione destinata alla Spa il 16 Dicembre 1967.

Il Leader all'epoca aveva già individuato quelli che potevano essere i campi di applicazione della Juche, ovvero l'indipendenza politica ed ideologica; l'autosufficienza economica e un valido sistema nazionale di difesa. Il desiderio e la volontà di rimanere ideologicamente indipendenti e in condizioni di parità rispetto agli altri stati si collocano alla base del primo pilastro, un sostegno che si manifesta essenzialmente nelle relazioni internazionali. Sono infatti questi principi di indipendenza politica ed ideologica che conducono rispettivamente al principio di sovranità e a quello di non-intervento. Tale indipendenza non può però essere raggiunta senza l'applicazione del secondo pilastro, ovvero l'autosufficienza economica, necessaria per ottenere la prosperità e la felicità del popolo, definito sovente con il termine "massa". Il terzo pilastro riguarda l'indipendenza e la difesa militare e può essere spiegato con una frase dello stesso Kim Il-Sung,²¹

²¹ K. JONG-IL, *Accomplishing Juche Revolutionary Cause*, Pyongyang, DPRK: Foreign Languages Publishing House, 1990, p. 48.

il quale tra l'altro sembra aver fondato l'Esercito Rivoluzionario Popolare nordcoreano (ARPC) “Non vogliamo la guerra ma neanche la temiamo, e non preghiamo gli imperialisti per ottenere la pace”.

In una delle pubblicazioni effettuate dalla Kulloja, rivista teoretica del Comitato Centrale del Partito, si ritrova l'annosa questione delle differenze tra il materialismo marxista e la Juche, spiegate dallo stesso Kim Il-Sung il 26 Luglio del 1996 nel suo “La Filosofia Juche è una Filosofia rivoluzionaria originale”.

La Juche, asserisce il Supremo Leader in questo contesto, non va inserita nello schema delle precedenti filosofie nel tentativo di assegnarle una collocazione, poiché essa ha da sola principi originali ed indipendenti. Tale filosofia ha per la prima volta nella storia definito le qualità essenziali dell'uomo, concentrandosi su di esso anziché sulla realtà materiale. L'uomo è il più qualificato e il più potente al mondo, mondo che egli domina e trasforma. Il movimento sociale trasforma la realtà e così come l'uomo domina la natura modificandone la materia creando le condizioni materiali per la propria vita, allo stesso tempo le persone trasformano la società per migliorare e perfezionare la cooperazione sociale.

Come si può notare vi è l'uomo al centro di tutto, il quale apportando modifiche alla società si trasforma a sua volta. Sono dunque le masse popolari che creano il benessere materiale e culturale e sviluppano relazioni sociali, tenendo ben presenti gli elementi essenziali per poter fare ciò, ovvero la creatività e la consapevolezza, riassumibili nel termine *chasusong*.

1.4 Songbun e stratificazione sociale.

Nell'ordinamento nordcoreano riveste un'importanza cruciale, sia per le dinamiche inerenti la sfera personale sia per le questioni di rilevanza professionale, il cosiddetto Songbun. Tale parola racchiude dentro di sé la stratificazione sociale di un intero Paese, il background sociale e personale di un determinato soggetto, che ne condiziona l'intera esistenza e che viene descritto spesso con il termine "ingrediente" o "materiale".²²

Come la Juche, l'elaborazione di un sistema basato su elementi quali il Songbun o Sonbun è nata come conseguenza delle condizioni in cui si trovava il paese in seguito all'occupazione nipponica.

La Repubblica Popolare a quel tempo necessitava di sradicare non soltanto i retaggi feudali del confucianesimo lasciati dalla dinastia Chosun, presente fino al 1910, ma altresì gli strascichi lasciati dalla colonizzazione terminata nel 1945. Una colonizzazione basata su una scala sociale che vedeva in cima alla piramide i latifondisti, coloro che appoggiavano il protettorato giapponese, gli affaristi e i leader religiosi. In quel periodo, che viene chiamato da molti storici come il periodo antifeudale precedente la cosiddetta "vera rivoluzione" socialista,²³ fu dunque, sotto l'egida dell'Unione Sovietica, preparato un programma di ristrutturazione delle classi sociali. L'obiettivo principale era l'eliminazione delle differenze di classe tramite una confisca delle proprietà ai latifondisti, mercanti, capi religiosi²⁴ e con l'attribuzione

²² R. COLLINS, *Marked for life: Songbun, North Korea's Social Classification System*, Committee for Human Rights in North Korea, Washington DC, 2012 p. 6.

²³ C.K. ARMSTRONG, *The Name, Origins and Development of the North Korean State in The North Korean system in the Post-Cold War Era*, Samuel S. Kim, New York: Palgrave, 2001, p. 47.

²⁴ In seguito a tale ostilità, molti soggetti hanno cercato riparo in Corea del Sud, sebbene le famiglie rimaste nel Paese siano poi state condotte nei villaggi di aree montuose e adibite a lavori manuali agricoli e nelle miniere. K.YONG-

della direzione del Paese a personalità che sarebbero state scelte dal Governo sovietico e da esso adeguatamente preparate. L'idea iniziale era naturalmente coerente con le ideologie socialiste dell'epoca: sovvertire l'ordinamento ponendo il lavoratore in una posizione rilevante e responsabile per la guida della nazione. Utile a tale scopo è stato sicuramente il Decreto denominato "Classificazione degli elementi anti coreani e filogiapponesi" del 7 Marzo 1946 ed emanato dal Comitato provvisorio Popolare (NKPPC) a sua volta retto da Kim Il-sung. Proprio in questa occasione, nella scelta delle personalità che avrebbero di lì in poi guidato il Paese,²⁵ un ruolo fondamentale era rivestito dal proprio "Songbun". Non soltanto venivano esclusi i sostenitori del precedente governo, ma venivano altresì effettuate indagini a tutti i livelli dalla polizia sovietica per assicurare la fedeltà di coloro che avrebbero dovuto guidare il Paese.

Ancora oggi, sebbene l'intento iniziale di una classe unica e di condizioni uguali per tutti sia altamente sfumato, il Songbun riveste un'importanza senza pari nel ruolo che i cittadini svolgono all'interno della società nordcoreana. Il background più basso è da attribuire a coloro che hanno combattuto nel conflitto nord-est asiatico al fianco del Giappone e non dei rivoluzionari, mentre il Songbun più alto è da attribuire alla dinastia che si è resa famosa grazie all'operato di Kim Il-Sung, la famiglia Kim.

Attualmente è possibile distinguere due versioni del Songbun, la prima delle quali è strettamente legata alle caratteristiche e agli "ingredienti" di una famiglia, dunque l'aspetto socio-economico, la presenza di membri importanti o meno tra i nonni, gli zii, i fratelli, i genitori e i figli. Ricordiamo che come conseguenza di tale schema esiste nella Repubblica Popolare la cosiddetta "colpa per associazione", una colpa che investe, laddove vengano tenuti comportamenti contrari al regime

GU, *North Korean Residents' Songbun*, pp. 70-75 in R. COLLINS, *op. cit.* p.24

²⁵ Ferma restando la nomina alla carica di Primo ministro ricevuta da Kim Il-Sung nel 1948.

e in particolare crimini politici, tutta la famiglia fino alla terza generazione. Questo è dunque il *songbun chulsin*²⁶, da differire dal *songbun sahoe* che riguarda invece il lato personale del soggetto, ciò che egli è e qual è il ruolo svolto all'interno della società.

Possiamo tentare di effettuare una panoramica essenziale della stratificazione sociale presente nella RPDC, riservando a un secondo momento le considerazioni inerenti le conseguenze dell'appartenenza ad un superiore o inferiore livello di Songbun.

In cima alla piramide non può non essere collocata l'élite, composta dalla famiglia Kim e dai partigiani che ai tempi dell'occupazione giapponese hanno condotto la lotta di liberazione. I componenti del Governo, della classe militare anziana e del Partito sono tutti gruppi appartenenti alla cosiddetta "Classe principale dei Tecnocrati". A un livello leggermente inferiore vi è una Classe Principale formata da soggetti che hanno dimostrato lealtà e fedeltà, la quale prende il nome di "Core Class". Membri del partito, ufficiali, amministratori di alto livello, sono tutti appartenenti a questo strato sociale. Tra la Classe Principale (Haeksim) e la Classe Ostile (Choktae), vi è la classe cosiddetta "vacillante" (Dongyo) la cui fedeltà non è considerata solida come la classe superiore ma neanche totalmente assente come la classe inferiore. All'interno di questa categoria abbiamo un'ulteriore divisione tra soggetti maggiormente inclini ad essere "promossi" e soggetti più lontani da un miglioramento sociale. Ciò che va segnalato, è che nessun membro del Partito e dunque della Classe Principale contrarrebbe un matrimonio, o permetterebbe ai propri figli di contrarre un matrimonio con la classe ostile.²⁷

Modificare il proprio status è piuttosto difficile nel corso della propria vita, tuttavia si possono verificare cambiamenti drammatici soprattutto

²⁶ R. COLLINS, *op. cit.* p.30.

²⁷ R.L. WORDEN, *North Korea: a country study*, Library of Congress, Washington DC, 2008, p. 78.

con riferimento alla classe principale, che può espellere i propri membri a causa di un comportamento sbagliato e portarli a rivestire i panni in quella ostile. Questo succede in caso di offese politiche o laddove si fallisca nella cooperazione con il Partito. In tali casi la "colpa" si ripercuote come specificato poco sopra su tutta la famiglia fino alla terza generazione.

Naturalmente simili distinzioni si manifestano in maniera piuttosto accentuata sia nella quotidianità personale che negli aspetti professionali: non è ad esempio possibile, per chi appartenga alla classe ostile, servire il Paese presso l'esercito o svolgere lavori di alta responsabilità, e questo incide in particolare sulla capacità economica di un soggetto e dunque sulla capacità di provvedere a sé e alla propria famiglia.

Anche l'educazione è intrisa di tale ideologia, coloro infatti che hanno un solido background familiare hanno notevoli probabilità di ricevere un'educazione migliore e dunque di accedere ad uno stile di vita maggiormente soddisfacente. Il tutto si ripercuote sull'attribuzione delle abitazioni - che ricordiamo essere proprietà dello Stato, almeno ufficialmente,²⁸ o di organizzazioni cooperative – le quali sono assegnate in base ai medesimi criteri, ovvero posizione ricoperta e

²⁸ Sembra infatti che la corruzione nella RPDC abbia condotto alla possibilità di compravendita di case con un notevole circolo di denaro. Possiamo elencare cinque tipi di case destinate ai relativi detentori di songbun: appartamenti, fattorie e case più vecchie sono destinate ad esempio agli agricoltori o ai residenti delle comunità agricole, ci si riferisce al 60% delle abitazioni. Il secondo livello riguarda i lavoratori ordinari, come gli insegnanti, che possiedono una stanza e una cucina ovvero due stanze e una cucina se le famiglie sono due. I deputati, i direttori di attività e coloro che rivestono un ruolo dirigenziale medio vivono in appartamenti recenti. Secondo e terzo livello ricoprono il 25% delle abitazioni. Il quarto livello comprende i dirigenti del Partito, professori universitari, artisti di una certa levatura, sono appartamenti che arrivano a ricoprire anche i 180 metri quadri. Una classe speciale riguarda i militari e gli ammiragli, nonché vice presidenti di partito. Va segnalato ad ogni modo che la classe ostile vive separata dalle altre classi, spesso in aree montuose laddove conduce lavori fisici, come ad esempio nelle miniere.

Songbun relativo. Un impatto notevole e diretto naturalmente tale sistema lo ha anche sulla salute e, come più volte Amnesty International ha affermato,²⁹ il sistema sanitario è collassato per tutti fuorché per i membri del Partito e per la Classe Principale.

Si tratta certamente di una stratificazione piuttosto complessa quella nordcoreana, che ha portato alla stesura di vari documenti di approfondimento nonché a numerose critiche da parte degli attori internazionali che da tempo si occupano dei diritti umani.

²⁹ Per rilievi, AMNESTY INTERNATIONAL, *The Crumbling State of Health Care in North Korea*, London: Amnesty International Publications, 15 Luglio 2010, p. 25.

CAPITOLO II

Grado di attuazione, nell'ordinamento nordcoreano, degli strumenti di diritto internazionale adottati in materia di diritti umani

2.1 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

Per una comprensione il più possibile mirata delle obbligazioni che la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha assunto nei confronti, prima ancora che della Comunità Internazionale, dei propri cittadini, è necessario determinare quali sono le caratteristiche di tali obbligazioni e in quale senso vadano interpretate, fermo restando che un approfondimento delle conseguenze di tali violazioni verrà effettuato nel quarto capitolo del presente elaborato. Tenendo in considerazione innanzitutto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR),³⁰ verranno altresì considerate le quattro Convenzioni alle quali il Paese ha aderito, ovvero: la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Contro le Donne (CEDAW);³¹ il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

³⁰ La UDHR è stata firmata a Parigi il 10 Dicembre 1948. La traduzione del testo è avvenuta dapprima nelle sei lingue ufficiali dell'Onu, ovvero Inglese, Francese, Arabo, Russo, Cinese, Spagnolo e attualmente conta in totale 439 lingue, tra cui una delle più recenti è il ladino badiota ovvero la lingua parlata nelle valli dolomitiche di Fassa, Badia, Gardena, Livinallongo e Ampezzo. La versione in ladino della Dichiarazione è consultabile dal Settembre 2014 presso la web page dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR).

³¹ Adottata a New York il 18 Dicembre 1979 con 130 voti a favore e 10 astensioni e ratificata dalla RPDC il 27 Febbraio 2001.

(ICCPR),³² il Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR),³³ e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(CRC)³⁴. La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) non è stata dal Paese ratificata, e in quanto tale non verrà considerata nella presente analisi come parametro di valutazione.³⁵

A ben vedere, i Patti sui Diritti Civili e Politici e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, altro non sono che l'esplicitazione in forma più chiara e vincolante di quegli stessi diritti che, frutto di più matrici ideologiche dell'epoca, sono stati inglobati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tale dichiarazione fu infatti concepita come elaborato non vincolante per gli Stati della Comunità Internazionale, un documento che potesse ricordare loro dei punti fermi da mettere in pratica nello svolgimento del proprio ruolo. Sebbene sia nell'Ottocento che il primo interesse per i diritti dell'uomo inizia a fiorire tramite l'adozione delle prime convenzioni,³⁶ è stato

³² Adottato a New York il 16 Dicembre 1966, ratificato dalla RPDC il 14 Settembre 1981

³³ Adottato a New York il 16 Dicembre 1966, ratificato dalla RPDC il 14 Settembre 1981

³⁴ Adottata a New York il 20 Novembre 1989 ratificata dalla RPDC il 21 Settembre 1990

³⁵ Adottata a New York, 13 Dicembre 2006, non ancora ratificata dalla RPDC. Si coglie l'occasione di ricordare che in base alla Convenzione di Vienna del 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio del 1980, il consenso ad aderire a un trattato può essere espresso da una firma, dallo scambio degli strumenti che costituiscono il trattato, la ratifica o accettazione o approvazione, l'adesione e qualsiasi altro mezzo convenuto. Tra i mezzi che conferiscono efficacia alla sola firma vi è il testo del trattato. Laddove invece lo stesso trattato lo preveda è necessaria una ratifica. Nel caso della Convenzione in esame essa prevede all'art. 42 la firma, ma all'art. 43 esprime la necessità che il consenso sia espresso tramite ratifica. La ratifica non deve essere intesa come mera conferma di un consenso prestato precedentemente ma deve essere considerata come l'atto attraverso il quale si ha la stipulazione del trattato. Per rilievi vedere anche A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2008, p. 233.

³⁶ Es. Le convenzioni contro la schiavitù e le Convenzioni dell'Aja del 1889 e del 1907 riguardanti il diritto del conflitto armato.

soltanto dopo la fine della Prima guerra mondiale che, tramite il Patto della Società delle Nazioni del 1919 si decise di porre fine alle guerre e di tentare la via delle soluzioni pacifiche. Come può essere appreso osservando la storia, il fallimento di questa prima Società si è manifestato platealmente nell'esplosione della Seconda guerra mondiale, la quale tuttavia a sua volta condusse ad una moltiplicazione degli sforzi per la realizzazione di una tutela più pregnante dell'individuo.

E' questa la strada che ha condotto alla realizzazione di quell'organizzazione che noi oggi conosciamo come Organizzazione delle Nazioni Unite, termine coniato dal Presidente americano Franklin D. Roosevelt e che trova il proprio fondamento giuridico nella relativa Carta delle Nazioni Unite adottata a S. Francisco il 26 giugno del 1945 dai rappresentanti di 51 Paesi.³⁷

Dopo questo primo importante passo, fu più semplice arrivare alla stesura di una dichiarazione³⁸ che inizialmente doveva prendere il nome di "Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo" ma che presto assunse la denominazione che conosciamo noi oggi. Una delle questioni inizialmente più dibattute riguardava la natura vincolante o meno da attribuire a tale strumento, da un lato adottato da un'Assemblea Generale che, si ricorda, non svolge attività legislativa e

³⁷ In realtà il numero va quantificato in 50 rappresentanti, tuttavia la Polonia, non potendo essere presente in tale frangente, firmò in seguito e divenne uno dei 51 membri originari. La data ufficiale di entrata in vigore dell'Onu è il 24 Ottobre 1945, dopo che anche la ratifica di Cina, Francia, Russia, U.K., U.S.A. e numerosi altri stati fu ottenuta.

³⁸ Stesura che verrà effettuata dalla Commissione dei diritti Umani istituita dall'Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) nel 1946 nell'esercizio dei poteri conferitegli dal decimo capitolo della Carta delle Nazioni Unite, e più precisamente dall'art. 68 il quale recita "Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni." La Commissione era composta da 18 Stati rappresentativi degli schieramenti presenti nell'Assemblea Generale. A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Ed. Economica Laterza, 2012, Bari, p. 32.

non può dunque essere considerata una legittima fonte di produzione, dall'altro va considerato che tale documento è nato come Dichiarazione, non come Trattato, e dunque con l'idea di non vincolare gli Stati.³⁹ Ed è stato proprio con tale premessa che abbiamo assistito all'elaborazione dei due documenti successivi ed attuativi della Dichiarazione, distinti in due fasce di diritti ben separate.⁴⁰ Una prima fascia è stata destinata ai diritti civili e politici, ossia tutti quei diritti cosiddetti di prima generazione⁴¹ definiti come “spazi liberi” che ogni governo deve garantire all'individuo⁴² e di cui fanno parte anche il diritto alla vita,⁴³ alla sicurezza della persona,⁴⁴ il diritto ad un equo processo, la presunzione d'innocenza, il divieto di schiavitù⁴⁵ e lavoro

³⁹ E' necessario effettuare una distinzione sommaria tra gli atti che vengono adottati a livello internazionale. Abbiamo atti che si configurano come Dichiarazioni, e atti che hanno invece carattere pattizio. All'interno di tale ultima categoria possiamo inserire anche i protocolli ai patti o alle convenzioni. In base alla dottrina prevalente l'UDHR non ha efficacia normativa diretta, ovvero non pone in essere norme generali ed astratte da percepire come obbligatorie e dunque che prevedono una sanzione in risposta alla violazione dell'obbligo. D'altra parte è stato asserito che la Dichiarazione, anche laddove non si accettasse il punto di vista che ne afferma il carattere consuetudinario, costituirebbe Interpretazione autentica dei principi elaborati nella Carta dell'Onu, e in questo senso avrebbe valenza di patto indiretto. F. VIOLA, *Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ai Patti Internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, Università di Palermo, 1998, p. 42.

⁴⁰ La separazione dei due documenti, elaborati già nel 1945, è avvenuta in parte a causa delle interferenze degli Stati, i quali volevano essenzialmente sentirsi liberi di ratificare un patto piuttosto che un altro, ma anche a causa delle differenze di attuazione e applicazione delle due categorie di diritti, per i quali sono attualmente previste forme di controllo distinte.

⁴¹ A. ROSAS – M. SCHEININ, *Implementation Mechanisms and Remedies*, in A. EIDE – C. KRAUSE – A. ROSAS, *Economic, Social and Cultural Rights: a Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Londra, 2001.

⁴² A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, cit., p. 5.

⁴³ Art. 6 dell'ICCPR.

⁴⁴ Art. 9 dell'ICCPR, tale articolo può essere letto in congiunzione con l'art. 7 il quale disciplina il divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti nonché di esperimenti medici e scientifici contro la volontà del soggetto.

⁴⁵ Il diritto ad un processo equo e imparziale è disciplinato dall'art. 14 dell'ICCPR, mentre il divieto di schiavitù e lavoro forzato dall'art. 8 ICCPR.

forzato.⁴⁶

Tali diritti vengono anche definiti diritti “precettivi”,⁴⁷ ovvero immediatamente applicabili dai singoli Stati i quali non devono far altro che astenersi dall’ingerenza in determinati ambiti e predisporre gli strumenti sociali per evitare proprio tale ingerenza. La seconda area riguarda invece i diritti economici, sociali e culturali, i quali hanno invece un carattere programmatico e per la cui applicazione è necessario che lo stato predisponga strumenti maggiormente complessi i quali conducono ad una inevitabile “gradualità”⁴⁸ nell’attuazione. Per avere qualche esempio di tali diritti possiamo riferirci al diritto ad ottenere condizioni favorevoli di lavoro nonché lo stesso diritto ad ottenere un lavoro,⁴⁹ o ancora il diritto alla sicurezza sociale, ad avere un livello di vita adeguato, il diritto alla salute fisica e mentale e il diritto all’istruzione.⁵⁰

La premessa essenziale che deve essere effettuata in questa sede riguarda le procedure di controllo previste per entrambi i Patti. L’ICCPR, in particolare, prevede un Comitato per i Diritti dell’Uomo composto da diciotto membri eletti a scrutinio segreto e proposti dagli Stati (uno per ogni Stato). Tale Comitato è abilitato a ricevere comunicazioni degli Stati aderenti riguardanti l’inadempienza di un altro Stato parte sebbene le sue funzioni più interessanti siano legate all’accettazione del Protocollo facoltativo entrato in vigore nel Marzo del 1976, documento non ratificato dalla Corea del Nord e che prevede

⁴⁶ Molti di questi diritti sono tutelati anche in altri documenti quali ad esempio la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), tuttavia in questa sede verranno esposti unicamente nell’ottica degli obblighi volontariamente assunti nella RPDC, in questo specifico caso l’ICCPR.

⁴⁷ A.CASSESE, *I diritti umani oggi*, *op. cit.*, p.43

⁴⁸ F.VIOLA, *op. cit.*, p. 47.

⁴⁹ Rispettivamente Art. 7 e 6 dell’ICESCR.

⁵⁰ Rispettivamente art. 9; 11; 12; 13 dell’ICESCR. Anche in questo caso va fatta la medesima precisazione di poco sopra: tali diritti sono tutelati in più scritti, ma è nell’interesse del presente elaborato focalizzarsi su ciò che la RPDC ha volontariamente ratificato.

la possibilità di ricorsi individuali laddove le vie interne di ricorso siano già state esperite.

Con riferimento all'ICESCR, la prassi utilizzata è quella relativa alla consegna ed esame dei rapporti periodici da parte degli Stati, indirizzati al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale li inoltra al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC).

Per completezza di esposizione va segnalato in questa sede il tentativo di recesso dall'ICCPR effettuato dalla RPDC il 25 Agosto del 1997 nonostante la mancata previsione, all'interno del Patto, di tale possibilità.

Ciò è avvenuto in seguito ad un comunicato della Sotto-Commissione per la Prevenzione e Protezione delle Minoranze,⁵¹ occasione in cui la Corea del Nord ha comunicato al Segretario Generale⁵² la volontà di recedere dal Patto sui Diritti Civili e Politici. Non tardò la replica⁵³ del Segretario Generale, il quale espresse la propria posizione consistente nel fatto che a suo avviso non fosse possibile recedere dal Patto a meno che tutti gli Stati aderenti non esprimessero tale intenzione. Tenendo presente l'art. 56 della Convenzione di Vienna del 1969 il quale stabilisce che *“un trattato, che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e non preveda la possibilità di denuncia o recesso, non può formare oggetto di denuncia o recesso salvo che: a) non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di denuncia o recesso; oppure b) il diritto di denuncia o recesso possa*

⁵¹ La quale rimarcava il mancato rispetto dell'UDHR e dell'ICCPR. Per rilievi E. KLEIN, *Denunciation of the International Covenant on Civil and Political Rights by North Korea*, 2011, in U. FASTENRATH R. GEIGER – D-E. KHAN - A. PAULUS – S. VON SCHORLEMER – C. VEDDER, *From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford Scholarship Online, 2011, p. 478 ss.; E. EVATT, *Democratic People's Republic of Korea and the ICCPR; denunciation as an exercise of the right of self-defence* in Australian Journal of Human Rights, Vol. 5, 1999, p. 215.

⁵² Il Segretario Generale Kofi Annan (il quale ha ricoperto la carica dal 1997 al 2006) ha ricevuto tale comunicazione il 25 Agosto 1997.

⁵³ Datata 23 Settembre 1997.

essere dedotto dalla natura del trattato”, si espone in questa sede la posizione del Comitato sui diritti umani dell’Onu espressa nel commento n. 26 del 1997.

In tale occasione si è sostenuta l’impossibilità di recesso dall’ICCPR, poiché “i redattori del Patto hanno deliberatamente escluso la possibilità di denuncia; il Patto non è un trattato che, per sua natura, possa implicare un diritto di denuncia [...] Esso codifica i diritti umani universali enunciati nella Dichiarazione Universale sui Diritti Umani [...] Come tale, il Patto non ha quella natura temporanea tipica dei trattati in relazione ai quali un diritto di denuncia può essere implicitamente riconosciuto, malgrado l’assenza di un’espressa disposizione in materia”.⁵⁴

Non vi è stata possibilità dunque per la Repubblica Popolare Democratica di Corea di recedere da tale Patto senza contravvenire alla Convenzione che oggi disciplina gran parte delle norme sugli accordi internazionali, e ad ogni modo ad oggi non si segnala nessuna ulteriore richiesta di recesso o denuncia da parte del Paese. Potendo considerare esposti i tratti principali di questi due obblighi internazionali assunti volontariamente dal Paese, si può dunque procedere a valutarne il grado di attuazione e sviluppo nell’ordinamento nordcoreano oggi.

⁵⁴ UNHCR, *General Comment 26*, 8 Dicembre 1997, CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1 paragrafi 2 e 3; vedere anche A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, op. cit., p. 265.

2.1.1 Il Diritto alla Vita.

Il Patto del 1966, nell'esposizione dell'elenco dei diritti da esso previsti, pone in cima alla lista e più precisamente all'art. 6, il Diritto alla Vita, enunciato altresì dall'art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tra i primi elementi da segnalare vi è il fatto che il Patto non si limita a sancire l'importanza di tale diritto, ma richiede che venga predisposta una vera e propria normativa a sostegno di tale protezione.⁵⁵ A ben vedere la parola chiave è "arbitrariamente": il divieto di porre fine alla vita viene cioè posto non con riferimento a qualsiasi situazione implicante la cessazione delle funzioni vitali, ma soltanto in riferimento alle privazioni derivanti da un utilizzo scorretto delle leggi vigenti, che nei Paesi in cui non è stata abolita la pena di morte⁵⁶ devono essere previste per i delitti più gravi e comunque da un tribunale, tramite una sentenza definitiva. Il principio di irretroattività è ben chiaro nel secondo paragrafo dell'art. 6, laddove si esplicita che la legge sanzionatrice doveva esistere al tempus commissi delicti e purché non sia posta in contrasto con il presente Patto e con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.⁵⁷

⁵⁵ Art. 6 Par. 1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

⁵⁶ Attualmente, non considerando nell'enumerazione i sette casi in cui la pena capitale è stata mantenuta soltanto per reati di carattere straordinario come ad esempio quelli commessi in tempo di guerra – nello specifico Brasile, Cile, El Salvador, Fiji, Israele, Kazakistan, Perù - la pena di morte è stata attualmente abolita per ogni reato in 98 Paesi. Vi è poi un'ulteriore categoria nella quale rientrano i Paesi che, pur prevedendola, non registrano esecuzioni da più di dieci anni. Tra tali paesi vi è la Repubblica di Corea. I paesi che attualmente prevedono ed applicano tale sanzione sono invece 58, tra cui la stessa RPDC. Fonte: AMNESTY INTERNATIONAL, dati aggiornati al Marzo 2014.

⁵⁷ Approvata dall'Assemblea Generale il 9 Dicembre 1948 con risoluzione 260 A.C.D. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto internazionale. Dagli scritti di Raphael*

La pena di morte è prevista dalla Repubblica Popolare di Corea non soltanto in base al Codice Penale,⁵⁸ ma altresì in base ad un Addendum risalente al 19 Dicembre 2007 nel quale viene ampliata la rosa dei reati per i quali la stessa è prevista.

Prima di addentrarci nelle singole previsioni dell'Addendum, va evidenziato che all'art. 6 del Codice Penale nordcoreano troviamo espresso un principio di tassatività che dovrebbe a sua volta implicare un divieto di analogia, riguardante la responsabilità penale la quale, viene stabilito, deve essere limitata ai casi previsti dallo stesso codice. Tuttavia, a scapito di tale previsione, sembra che la pena di morte e la detenzione a vita siano in alcuni casi da ricondurre a semplici proclamazioni od istruzioni del Governo. E' possibile ad esempio citare una proclamazione, risalente al 28 Dicembre 2009⁵⁹ e proveniente dal Ministero di Pubblica Sicurezza, in cui viene espressamente sancito il divieto di porre in circolo valuta straniera e viene prevista l'esecuzione pubblica come sanzione. Sempre in base alla presente proclamazione, è stata prevista l'entrata in vigore di tale divieto il 1 Gennaio 2010, ovvero dopo tre giorni di *vacatio legis*. Il problema principale risiede nel fatto che il c.p. prevede al suo art. 104 una pena fino a tre anni di lavoro correzionale per commercio illegale di moneta, non certo una pena capitale, e inoltre non è chiaro né quale lasso di tempo questi decreti coprono, né se debbano essere convertiti o meno, né se abrogano o meno la legge precedente.

Lemkin allo Statuto di Roma, Giappicchelli Editore, Torino, 2013, p. 4.

⁵⁸ Dalla revisione del Codice Penale nel 2004, da segnalare in quanto è stata l'occasione per adeguare il sistema penale al diritto internazionale tramite l'inserimento del principio "nulla poena sine lege", si sono avute ulteriori importanti revisioni ogni anno dal 2010 al 2012. Il 24 Aprile 2012 e il 14 Maggio 2012 si è assistito inoltre a due ulteriori revisioni separate. Per rilievi vedere KOREAN INSTITUTE FOR NATIONAL UNIFICATION (KINU), *White Paper on Human Rights in North Korea*, Center for North Korean Human Rights Studies, Seoul, 2014, pp. 100 ss.

⁵⁹M. HAN, *Application Reality of North Korean Criminal Act*, 2010 in *White Paper on Human Rights in North Korea*, Korean Bar Association, Seoul, 2010, pp. 176-178.

Tenendo presenti tali considerazioni, possiamo effettuare una descrizione delle sedici fattispecie per cui è prevista la pena di morte in base all'Addendum sopra citato, previsioni a tratti caratterizzate da un'ambiguità non indifferente da un punto di vista interpretativo, che potrebbe portare le autorità a godere di una discrezionalità comportante un pericoloso annullamento delle prerogative dell'ICCPR.

Le previsioni in questione riguardano casi in cui venga distrutto del materiale militare,⁶⁰ saccheggio, furto e danno o distruzione delle proprietà dello Stato compiuti deliberatamente.⁶¹ Ulteriori reati riguardano la contraffazione della moneta (in via specifica la stampa di moneta falsa),⁶² la compravendita di metalli preziosi o colorati (rame e oro) al mercato nero,⁶³ esportazione illegale di risorse, come ad esempio le risorse del sottosuolo forestali o le risorse ittiche; contrabbando di narcotici nel mercato nero.⁶⁴ E' prevista la pena di morte ancora per casi estremi di evasione,⁶⁵ atti di malvivenza particolarmente gravi e comportamenti commerciali illegali,⁶⁶ nonché in casi particolari di ingiuria.⁶⁷ Concludiamo con gli articoli dal 20 al 23 dell'Addendum che riguardano casi estremi di sequestro, stupro, furto all'interno di una proprietà privata e infine il caso forse più particolare, ovvero il caso in cui il soggetto sia recidivo e non abbia rimorso, sebbene non si capisca come possa essere effettuata una valutazione psichica certa sulla presenza o meno del rimorso del soggetto.

In base al Codice Penale nordcoreano, la pena di morte è prevista innanzitutto per il reato di cospirazione contro lo Stato, disciplinato dall'art. 60 del codice penale. Un caso eclatante e che ha catturato

⁶⁰ Art. 1 dell'Addendum.

⁶¹ Rispettivamente Artt. 2, 3 e 4 dell'Addendum.

⁶² Art. 5 dell'Addendum.

⁶³ Art. 6 dell'Addendum.

⁶⁴ Artt. 8 e 11 dell'Addendum.

⁶⁵ Art. 14 dell'Addendum.

⁶⁶ Artt. 17 e 18 dell'Addendum. Quest'ultimo fa riferimento essenzialmente alla prostituzione.

⁶⁷ Art.19 dell'Addendum.

l'attenzione dell'intera comunità internazionale è stato senz'altro l'arresto, il giorno 8 Dicembre 2013, di Mr. Jang Song-thack, zio acquisito dell'attuale Leader Supremo Kim Jong-un nonché a capo del Dipartimento Amministrativo del Comitato Centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Il 12 Dicembre, esattamente quattro giorni dopo l'arresto, egli è stato processato dalla Corte del Dipartimento di Sicurezza⁶⁸ per il crimine di tradimento contro lo stato per aver provato a sovvertire la sovranità popolare della Repubblica in una collusione ideologica con il nemico. E' seguita la condanna a morte in base proprio al sopracitato art. 60 la quale ha condotto ad un'esecuzione immediata del deputato. Non sfugge in questo frangente la durata delle indagini e il processo unico che hanno caratterizzato un trattamento il quale ha ignorato i diritti fondamentali dell'accusato. La sua esecuzione non fu pubblica ma i media non persero occasione per disseminare informazioni dentro e fuori il Paese.

In quell'occasione sembra che i cittadini abbiano dovuto partecipare forzatamente ad eventi informativi che spiegavano le ragioni della morte del politico, ragioni che non hanno però tenuto conto né dell'art. 6 dell'ICCPR che tratta del diritto alla commutazione della sentenza, né dell'art. 14 dell'ICCPR che asserisce il diritto a vedere la propria sentenza revisionata da un tribunale superiore.

Tutte le volte in cui si partecipa a rivolte di stampo politico, disturbi, dimostrazioni o attacchi violenti e comunque nei casi più seri, sarebbe applicabile dunque l'art. 60 e dunque la pena di morte.

Con riferimento invece alle previsioni precedenti all'Addendum, si cita l'art. 61 c.p., il quale fa riferimento ai casi più gravi di terrorismo, inquadrabile nell'omicidio, nel rapimento o nel ferimento di pubblici ufficiali o cittadini aventi uno scopo anti statale. L'omicidio premeditato basato sull'avidità, sulla gelosia o altre spregevoli motivazioni e il

⁶⁸*Traitor Jang Son Thack Executed*, Korean Center National Agency, 13 Dicembre 2013.

tradimento contro la nazione⁶⁹ portano entrambi alla condanna a morte, dal 2009 prevista anche in caso di distruzione clandestina con fini antigovernativi. La fattispecie di tradimento contro la madrepatria,⁷⁰ può essere descritta come la situazione in cui un cittadino mosso da ideologie imperialiste tenta di ostacolare la riunificazione della penisola e, insieme al reato per traffico e contrabbando di una larga varietà di narcotici (Art. 208 c.p. inserito nel 2012), è considerata degna della pena di morte.

Se da un lato sembra evidente la conformità all'art. 6 dell'ICCPR da un punto di vista di "gravità e serietà" dei casi, dall'altro non vi è nessuna definizione di ciò che può essere considerato "grave". Questo potrebbe portare le autorità ad agire usufruendo di una discrezionalità che potrebbe comportare un annullamento delle prerogative previste poco sopra.

Ad ogni modo, in occasione della Revisione Periodica Universale (UPR), la RPDC ha affermato che la pena di morte è in realtà inflitta solo in cinque casi.⁷¹

Le modalità previste per l'attuazione delle esecuzioni pubbliche sono previste dall'art. 32 della legge sull'esecuzione delle sentenze e decisioni,⁷² laddove si stabilisce espressamente che l'esecuzione viene attuata per mano di un plotone di esecuzione. Va segnalato altresì che in occasione dell'UPR del 2009 la RPDC ha ammesso la presenza di esecuzioni, che divengono pubbliche soltanto laddove la famiglia della vittima lo richieda, come può accadere nei casi di omicidio, e in tal caso della pubblica esecuzione vengono avvisate le scuole, le fabbriche e le

⁶⁹ Art. 63 c.p., laddove viene stabilito che chi tradisce il Paese emigrando e sostenendo un Paese straniero e chi rivela segreti al nemico, nei casi più gravi, vedrà applicarsi la pena capitale.

⁷⁰ Art. 68 c.p.

⁷¹ Human Rights Council, *Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to human rights council resolution 5/1 - Democratic People's Republic of Korea A/HRC/WG.6/6/PRK/1*, 28 Agosto 2009.

⁷² Sentence and Decision Enforcement Law.

imprese. La condanna a morte deve in ogni caso essere confermata dal presidio della SPA.⁷³

2.1.2 La libertà e la sicurezza della persona.

L'art. 7 dell'ICCPR stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”, disposizione questa seguita da una serie di norme riguardanti il divieto di schiavitù e lavoro forzato e la tutela della libertà di pensiero e d'espressione. Troviamo ancora espressa la tutela della sicurezza personale, del diritto di godere di un giusto processo davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, di cercare asilo in altri paesi, di poter formare liberamente una famiglia, della proprietà, della libertà di coscienza e di riunirsi pacificamente, nonché del diritto a partecipare attivamente alla politica del proprio Paese.

Tenuto conto di tale elenco, va precisato innanzitutto che la revisione al codice penale avvenuta nel Maggio del 2012 ha comportato una serie di alleggerimenti delle sanzioni a carico di coloro che conducono interrogatori, arresti, detenzioni e perquisizioni illegali. E' però proprio in questi casi che la dignità e la sicurezza della persona devono essere tutelate con maggior rigore, poiché in questi frangenti i soggetti si trovano in uno stato di privazione e soccombenza, una situazione di debolezza verso la quale non si può reagire adeguatamente e immediatamente, ragione per la quale probabilmente diminuire le pene

⁷³Art. 419, c.p.p. Per rilievi vedere anche K.C. LEE – G.J Chung, *A Study of North Korea's Criminal Trial System: Characteristics and Reality*, Korea Institute for National Unification, Seoul, 2011, pp. 81-88.

per determinati abusi costituisce una non corretta applicazione dell'ICCPR e una violazione sia dell'art. 7 che degli artt. 9 e 10.⁷⁴

Può essere utile in questa sede effettuare una valutazione dettagliata delle singole fattispecie, effettuando un paragone tra le previsioni antecedenti al 2012 e quelle attuali, sebbene siano necessarie alcune considerazioni di carattere preliminare.

Va tenuto innanzitutto presente che la Carta Fondamentale nordcoreana proibisce arresti e perquisizioni che non abbiano un fondamento giuridico espresso.⁷⁵ La stessa Costituzione è stata modificata altresì nel 2009 prima ancora che nel 2012, e risale proprio a quell'anno l'inserimento dell'art. 8 che, in un tentativo di adeguamento agli standard di livello internazionale, stabilisce che lo Stato protegge gli interessi delle persone e rispetta e protegge i loro diritti umani.⁷⁶ In passato infatti tali diritti erano garantiti solo nel codice di procedura penale e nel codice degli avvocati.

Tra le norme poste a tutela delle situazioni in cui la libertà viene ristretta più o meno considerevolmente citiamo l'art. 176 del codice di procedura penale, l'art. 179 e l'art. 181: il primo di tali articoli costituisce una concretizzazione di quel divieto espresso in sede costituzionale e che risiede nell'art. 79 Cost. il quale dunque pone un divieto di arresto che sia privo di basi legali.

Coloro che conducono le indagini preliminari inoltre, in base al secondo articolo citato, hanno il potere di arrestare un soggetto soltanto laddove siano muniti di un mandato d'arresto e infine, un inquirente che durante

⁷⁴Art. 9 ICCPR par. 1 Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. Art. 10 par. 1 Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. Segnaliamo altresì gli art. 3, 4 e 5 dell'UDHR i quali rimandano al divieto di tortura, di schiavitù e di detenzioni arbitrarie.

⁷⁵ Art. 79 par. 2 Cost.

⁷⁶ *White Paper on Human Rights in North Korea, cit.*, p. 134.

lo svolgimento delle indagini preliminari abbia necessità di accusare ufficialmente l'indagato, deve previamente ottenere un mandato d'approvazione del Procuratore.

L'art. 182 c.p.p. impone poi la notifica da recapitarsi ai familiari o presso il posto di lavoro entro quarantotto ore dall'arresto, chiarendo le ragioni di tale atto e del luogo in cui il detenuto si trova.

Con riferimento alla tortura e ai trattamenti inumani o degradanti va citato l'art. 166 c.p.p. il quale stabilisce che le indagini preliminari al processo non devono imporre domande tendenziose o volte ad ottenere l'ammissione di colpa dell'indagato con la forza, e anche i testimoni sono protetti da pericolo o da costrizione, così come stabilito dall'art.225.⁷⁷

Come detto poco sopra, si è avuto un alleggerimento delle pene con riferimento a violazioni inerenti l'ambito della sicurezza della persona tramite delle modifiche al Codice Penale effettuate nel 2012.

Può accadere ad esempio, e questo vale per qualsiasi ordinamento, che un interrogatorio venga falsificato o vengano riportati non fedelmente determinati elementi: in questo caso non è più previsto il lavoro correzionale fino a 5 anni, bensì un lavoro "formativo" fino a un anno. Se poi a causa di tali comportamenti l'arrestato viene gravemente ingiuriato o muore (si evidenzia come l'ingiuria e la morte in questo caso vengano letteralmente parificate) non è più previsto il lavoro correzionale da 5 a 10 anni, ma soltanto fino a 5 anni. L'attuale art. 241 ha poi abrogato la previsione di cui all'art. 252 c.p. che prevedeva fino a tre anni di lavoro correzionale in caso di recidiva da intendersi anche con riferimento ai reati appena descritti. I tre anni sono infatti stati ridotti ad uno.⁷⁸

Come può essere osservato, non mancano le disposizioni a tutela di quanto previsto dall'ICCPR, tuttavia deve essere segnalata, e sarà

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Per ragioni di esposizione, si sono scelte quelle modifiche al c.p. che più interessano ai fini della presente trattazione.

esposta più avanti nel testo, una non ottemperanza all'art. 9 del Patto, ossia la mancanza di una legge che imponga e sanzioni il divieto di tortura e di trattamenti degradanti in sede di interrogatorio, lacuna a cui si somma una serie di violazioni costante, diffusa e impunita delle previsioni sopra esposte.

A ciò si aggiunga la presenza, tra le varie forme di lavoro non pagato come conseguenza della commissione di un reato,⁷⁹ una sanzione punitiva che si risolve, in base all'art. 14 della Legge sulle sanzioni amministrative, in lavoro non pagato a cui sono sottoposti coloro che commettono infrazioni nel proprio ambito lavorativo. A volte tale sanzione si esplica all'interno del luogo dove è assunto il soggetto, altre volte vengono assegnate mansioni particolarmente difficoltose. La sentenza, afferma l'art. 16 del presente testo di legge, può prevedere tale forma di lavoro da uno a sei mesi.

Può essere affermato che la RPDC ha ben chiari gli standard internazionali ed è a conoscenza degli strumenti legislativi da utilizzare per assicurarne la tutela, o non sarebbe in grado di presentare determinati rapporti sia con riferimento ai trattati, sia in sede di Revisione Periodica Universale; le lacune tuttavia non tardano ad emergere ad un'attenta analisi del sistema, soprattutto con riferimento all'applicazione e all'attuazione degli impegni presi volontariamente in sede di ratifica del Patto.

⁷⁹ Per approfondimenti e rilievi vedere anche G.P.STAMATEL, H-E. SUNG, *Crime and punishment around the world*, Graeme R. Newman, General Editor, Santa Barbara, 2010, pp. 179 ss.; K-C.LEE – G.J. CHUNG, *A Study of North Korea's Criminal Trial System: Characteristics and actual practice*, Kinu research abstract 11-05, Seoul, 2012.

2.1.3 Il diritto ad un giusto processo.

Tenendo in considerazione la descrizione del reato che già nel codice penale del 1987 era definito come “un qualsiasi comportamento che per caso o di proposito metta in pericolo la sovranità nazionale o infranga la legge e l’ordine”,⁸⁰ segnaliamo gli organi principali che ruotano intorno a tutto quel procedimento che si apre dal momento in cui viene commesso un reato e le autorità ne vengono a conoscenza, ovvero la già citata SPA, l’Agenzia per la sicurezza dello Stato, la Procura, i tribunali e gli avvocati.

La lettura del presente sistema va effettuata tenendo ben presenti gli articoli 9, 10, 14 e 15 dell’ICCPR⁸¹, i quali richiamano l’esigenza che indagato, imputato e condannato (o assolto) vedano rispettati i propri diritti fondamentali scaturenti da un giusto processo. A tali diritti corrispondono altrettanti obblighi da parte delle autorità, consistenti, in particolare, nel dovere di informazione dell’accusa a carico, nel rispetto della dignità dell’essere umano, nell’applicazione del principio di uguaglianza davanti alle corti e ai tribunali i quali, imparzialmente e in maniera terza, condurranno un processo privo di un ingiustificato ritardo, assicurando le garanzie necessarie per la difesa dell’imputato e assicurando altresì la pubblicità del procedimento salvo che non sia richiesto diversamente in eccezioni espressamente previste dal Patto.⁸²

⁸⁰ K. SOO-AM, *The North Korean Penal Code, Criminal Procedures, and their Actual Applications Studies Series 06-0*, KINU, Seoul, 2006, pp. 5 ss.

⁸¹ Si segnala altresì l’art. 11 dell’UDHR il quale prevede un equo processo, la presunzione d’innocenza – altresì prevista dal paragrafo 3 dell’art. 14 ICCPR - e il principio di tassatività e irretroattività.

⁸² Art. 14 ICCPR “Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l’interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l’interesse di

Il sistema giudiziario nordcoreano ha subito delle modifiche ed attualmente può essere ricostruito seguendo le linee del testo costituzionale e della Legge sulla struttura dei tribunali.⁸³

Se non si considerano i Tribunali con giurisdizione speciale,⁸⁴ il sistema giudiziario può essere diviso in tre livelli a cui sono assegnate, seguendo un ordine gerarchico crescente, la Corte Popolare, la Corte Provinciale e infine la Corte Suprema, o Corte di Cassazione.

La caratteristica del sistema d'appello in passato stava nel fatto che la facoltà del condannato di appellare era confinata, per quanto riguardava i procedimenti assegnati a giurisdizione speciale, unicamente ai processi ferroviari, non garantendo dunque la possibilità di venire giudicati negli altri casi da un tribunale di grado superiore che valutasse la correttezza in fatto e in diritto della sentenza, così come previsto dal paragrafo 5 dell'art. 14 dell'ICCPR.⁸⁵ La lacuna è stata ad ogni modo colmata estendendo la possibilità di usufruire dell'appello anche agli altri tribunali a giurisdizione speciale. E' stata altresì estesa la fase predibattimentale⁸⁶ nonché la durata del processo presso le corti

minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli."

⁸³ Oggetto di revisione il 21 Dicembre 2011. *White Paper on North Korea 2014*, *op. cit.*, pp. 206 ss. Traduzione non ufficiale.

⁸⁴ Tribunali Militari, Tribunali sulla Logistica Militare, Tribunali "ferroviari", chiamati Railroad Courts e dedicati ai reati compiuti dal personale ferroviario o che riguardano l'industria ferroviaria. Per rilievi vedere anche YONHAP NEWS AGENCY, *North Korea Handbook*, trad. en. di Monterey Interpretation and Translation Service, M.E. Sharp. Inc., New York, 2003 pp. 151 ss.

⁸⁵ "Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge."

⁸⁶ Il cosiddetto "Pre-Trial", parte di una struttura processuale bifasica diffusa nei sistemi di common law, consiste in una fase pre-dibattimentale che funge da filtro e che dovrebbe far sì che soltanto le questioni centrali e più importanti raggiungessero la fase processuale e dibattimentale vera e propria. Per rilievi su tale istituto vedere anche L. PASSANANTE, *Oralità e scrittura nel processo civile inglese*, articolo pubblicato presso la web page dell'Università di Valencia. Tuttavia, nell'ordinamento nordcoreano, questa fase è utilizzata per individuare il reo e per inquadrare il reato nei suoi termini principali (Art. 148 c.p.p.). Numerose testimonianze raccolte dal KINU tuttavia, riportano

inferiori. In particolare nei casi di maggiore complessità, che fino al 2012 potevano portare ad un'estensione della fase predibattimentale da due a quattro mesi, attualmente è possibile una proroga fino a cinque mesi, mentre per i casi in cui sia previsto il lavoro formativo, essa può essere prorogata non più per un periodo di un mese bensì di 5 giorni.⁸⁷ Nei casi in cui la fase predibattimentale viene estesa, questa può essere vista come un potente strumento per poter effettuare investigazioni maggiormente accurate e dunque garantire un processo maggiormente equo, in linea con le richieste dell'art.14 ICCPR, sebbene numerose testimonianze raccolte dall'Istituto Coreano di Unificazione Nazionale (KINU) si riferiscano spesso al mancato rispetto di tali termini. Come abbiamo detto, la fase predibattimentale deve durare al massimo due mesi con una possibile proroga di cinque mesi nei casi più complessi. Tuttavia, in una testimonianza raccolta dal Kinu l'11 Novembre 2009, un testimone ha affermato che il fratello, accusato di aver incontrato un Sud-coreano nel 2005 (anno in cui la proroga poteva giungere al massimo a 4 mesi) è stato trattenuto e detenuto in quella che è stata una fase pre-dibattimentale durata dodici mesi. Sembra invece che le disposizioni sui tribunali inferiori e relativi tempi vengano osservate con maggior rigore.

Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui un sospetto venga trattenuto per un crimine, entro quarantotto ore deve giungere l'autorizzazione del procuratore ed entro dieci giorni da tale autorizzazione deve iniziare la fase predibattimentale, che nei casi per cui è previsto il lavoro formativo non può durare per più di dieci giorni.⁸⁸

Con riferimento alla pubblicità dei processi, questa è prevista dall'art. 270 del c.p.p. il quale tuttavia prevede eccezioni che vanno dalla protezione del segreto di Stato alla protezione della tranquillità sociale.

sanzioni decise in questa fase senza la presenza di un giudice o di una giuria.

⁸⁷ Art. 151 para 1-2 Codice di Procedura Penale in *White Paper on North Korea 2014, op. cit.*, p. 207.

⁸⁸ Art. 143 c.p.p.

Nonostante le leggi dell'ordinamento nordcoreano stabiliscano che i tribunali debbano condurre procedimenti giudiziari indipendenti ed in linea con la normativa,⁸⁹ la medesima previsione manca con riferimento all'indipendenza del singolo giudice in quanto persona fisica. Tale controllo spetterebbe inoltre al Procuratore, situato in una gerarchia dunque superiore al magistrato giudicante.

L'appello è previsto dall'art. 356 del c.p.p. entro dieci giorni dalla notifica della sentenza (che divengono tre per chi sia sottoposto a lavoro formativo), pena la definitività della stessa. Non possono invece essere sottoposte ad appello in nessun caso le decisioni della Corte Suprema in base all'art. 358 c.p.p., disposizione anche questa che si pone in conflitto con l'art. 14 ICCPR, paragrafo 5.

2.1.4 L'uguaglianza e la libertà di circolazione e di movimento.

Il diritto alla non discriminazione, in quanto ramificazione del diritto all'eguaglianza, deve essere esaminato tenendo conto del sistema Songbun analizzato in precedenza. E' evidente che una volta imbastita una gerarchia simile tra classi e una volta che questa venga ufficializzata, debbano intendersi violati a più riprese sia l'art. 2, il quale stabilisce che ciascuno degli Stati aderenti al Patto deve riconoscere i diritti in esso previsti a tutti gli individui che siano sottoposti alla propria giurisdizione o che si trovino semplicemente nel loro territorio senza distinzioni legate alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, all'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione, sia l'art. 26 dell'ICCPR, che richiama l'uguaglianza di tutti gli individui davanti alla legge, i quali meritano di essere protetti dalla

⁸⁹ Art. 166 Cost. e 171 c.p.p.

discriminazione senza distinzione in base agli elementi elencati già dall'art. 2.

La libertà di movimento, nonché la libertà di scegliere liberamente la propria residenza, trovano il proprio fondamento giuridico nell'art. 13 dell'UDHR e nell'art.12 dell'ICCPR.⁹⁰

La Repubblica Popolare nel Settembre del 1988 ha inserito nella propria Costituzione l'art. 75 disciplinante la libertà di movimento e di residenza, il quale ancora oggi stabilisce che "I cittadini hanno libertà di residenza e di movimento". Disposizione inserita in seguito a più pressioni subite dalla comunità internazionale, che a quanto risulta non trova tuttavia nella realtà una conformità adeguata.

I cittadini nordcoreani, a detta delle autorità per questioni di sicurezza nazionale, devono munirsi di un certificato laddove decidano di effettuare un viaggio all'interno del Paese. Il controllo può avvenire in qualsiasi momento dagli agenti di pubblica sicurezza, e tra le pene per la violazione di questa regola vi è il lavoro non pagato previsto dall'art.194 della Legge sulle Sanzioni Amministrative. Esiste inoltre un testo legislativo, la Legge sulla Registrazione delle Persone, che al suo art. 7 effettua una distinzione tra la tessera residenziale popolare e la tessera residenziale di chi vive a Pyongyang, la capitale. Agli studenti, ai lavoratori o ai militari delle provincie viene data una tessera che permette l'entrata in città per un tempo prestabilito e legato allo studio, al lavoro o al servizio militare.

Chi intenda viaggiare deve richiedere il permesso ad un supervisore almeno due settimane prima, e tale richiesta viene valutata in positivo

⁹⁰ 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla Libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

o in negativo a seconda dell'ideologia del richiedente e dei lavori da esso svolti. Se l'approvazione avviene, il richiedente deve presentare nuovamente tre giorni prima la richiesta all'ufficio locale del Ministero di Pubblica Sicurezza che si occupa di tali pratiche.

Come può essere notato, non vi è dunque libertà di movimento o viaggio che non sia accompagnata da controlli e restrizioni, sebbene a causa della crisi economica siano stati apportati alcuni cambiamenti, risultanti in controlli meno rigorosi sulla tassa di permesso, il cui ottenimento è spesso legato ad una somma di denaro.

Passaporto o Visto sono necessari laddove si intenda oltrepassare i confini del Paese,⁹¹ sebbene i cittadini possano unicamente andare in Cina per trovare i propri parenti, i dati dei quali sono conservati in fascicoli ufficiali. Possono effettuare richiesta di passaporto per visitare i propri parenti in Cina soltanto i soggetti che abbiano più di 45 anni, che abbiano ricevuto un invito dai propri parenti direttamente dal territorio cinese, che non abbiano precedenti penali e che siano in possesso di una carta d'identità. Chi abbia più di 70 anni o si trovi in gruppo con la propria famiglia e intenda lasciare il Paese, non può farlo.⁹²

Una serie di norme particolarmente restrittive si trovano inoltre all'interno della Legge sulle Abitazioni, la quale impone divieti particolari sulla vendita delle stesse. Gli appartamenti e le case infatti non possono essere venduti senza permesso, pena il lavoro forzato nei campi per un periodo che può giungere fino a un anno, e nei casi più seri si possono ottenere fino a tre anni di lavoro correzionale. Tuttavia, sempre a causa delle difficoltà economiche, le case ultimamente sembrano essere vendute liberamente tra individui, secondo le stesse pratiche seguite per muoversi dentro il paese viste poco sopra.

Una volta ottenuto il permesso e giunto a destinazione dunque, il

⁹¹ Artt. 9, 10, 14 della Legge sull'Immigrazione.

⁹² Database Center for North Korean Human Rights, *Travellers' Circumstances in North Korea in White Paper on North Korea*, op. cit., p. 304.

soggetto deve registrarsi presso gli uffici locali del Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS), rischiando, in caso contrario, che la propria presenza venga riportata da qualche sorvegliante (Inminban) presso i suddetti uffici.

Muoversi all'interno di una provincia è invece possibile semplicemente con un documento d'identità, fermo restando che i cittadini non possono decidere dove spostare la propria residenza in base alla loro volontà. Una tipica violazione della libertà di movimento è la rilocalizzazione forzata effettuata da parte delle autorità nei confronti di chi abbia contravvenuto alle regole, con trasferimento presso aree montuose e sconosciute ai più. In base agli elementi appena osservati dunque, non può essere affermato il rispetto dell'ICCPR, dal momento che i cittadini non godono della libertà di scegliere giorno per giorno in quale luogo intendono stabilirsi o risiedere anche solo per qualche tempo.

Risalta anzi un clima di stretto controllo, segnato da passaggi burocratici che frustrano, con i loro tempi e le lungaggini, più di un diritto e più di una libertà.

2.1.5 La libertà di religione e di coscienza.

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento”, art. 18 ICCPR.

Nella Repubblica Popolare Democratica di Corea la religione è stata spesso considerata, e tale visione è emersa durante la Guerra Coreana in maniera particolarmente forte, come uno strumento dell'invasione

imperialista ed è stata dunque più volte etichettata dal Governo come "l'oppio dei popoli". Al tempo della guerra nordcoreana infatti, coloro che praticavano la religione venivano inseriti dentro la cosiddetta classe "ostile", venendo soppressi e perseguitati in quanto elementi anti-rivoluzionari.

Solo nel 1970, anno in cui vengono poste le basi per un dialogo inter-coreano più solido, la Corea del Nord ha dato vita alla ristrutturazione delle organizzazioni religiose, a tratti utilizzandole come strumento di propaganda, a tratti garantendone la libertà. Fino al 1992 la libertà religiosa e di propaganda antireligiosa sono state espressamente garantite dall'art. 54 della Carta Fondamentale, sebbene la seconda delle due proprio in quell'anno fu eliminata. Attualmente, l'art. 68 Cost. prevede che "I Cittadini hanno libertà di fede religiosa. Questo diritto è garantito tramite l'approvazione della costruzione di edifici e la tenuta di cerimonie religiose. La religione non deve divenire uno strumento per allinearsi alle forze straniere o per ferire lo Stato e l'Ordine sociale."⁹³ Si cita a questo proposito il caso di Mr. Jeffrey Fowle, cittadino dell'Ohio in visita turistica nel Paese nel Maggio 2014 il quale, dopo aver lasciato una Bibbia in un ristorante presso la città di Chongjin, è stato arrestato e trattenuto per sei mesi, rilasciato soltanto il 21 Ottobre 2014. In base a quanto affermato dall'agenzia di stampa nordcoreana, la Korean Central News Agency (KCNA), Mr. Fowle non avrebbe rispettato le leggi dello Stato e avrebbe agito con fini non turistici. Nonostante le numerose testimonianze riportanti tortura e trattamenti inumani o degradanti a causa delle proprie credenze religiose, vanno segnalati altresì alcuni passi avanti, come l'aver permesso ad alcune organizzazioni religiose sudcoreane di ristrutturare edifici storici religiosi quale ad esempio il Tempio Youngtongsa nella Città di Gaeseong.

⁹³ Art. 68 Cost.

La libertà di coscienza deve necessariamente fare i conti innanzitutto con alcune leggi particolarmente severe e riguardanti la superstizione, come ad esempio l'art. 256 del codice penale che prevede un anno di lavoro formativo (nel 2009 venivano previsti due anni) e nei casi più gravi fino a tre anni di lavoro correzionale (nel 2009 ne erano previsti cinque) laddove si pratici la superstizione in cambio di somme di denaro o di doni. E' stato invece abrogato l'art. 268 che puniva la promozione della superstizione nei casi più seri fino a sette anni di lavoro correzionale. Un ulteriore ostacolo per il raggiungimento di una piena garanzia della libertà di coscienza è costituito dalla Kumsusan Sun Palace Law, legge la quale richiede espressamente l'adorazione del Palazzo del Sole,⁹⁴ luogo dove Kim Il-Sung e Kim Jong-il giacciono, e dei cosiddetti "Dieci Principi"⁹⁵ risalenti al 1974 e rivisitati per la prima volta nel 2013, anno in cui sono stati rinominati da "Dieci Principi per un sistema ideologico unitario" a "Dieci Principi per una Leadership Unitaria del Sistema". Tra questi principi vi è l'obbligo per tutti di riverire Kim Il-sung e Kim Jong-il e di seguire l'ideologia rivoluzionaria di Kim Il-sung nonché le linee politiche del Partito. Il primo di questi principi definisce inoltre espressamente le ideologie dei due leader con il nome di Kimilsungismo e KimJongilismo, elemento da leggere in congiunzione con le istruzioni emesse dal Governo il 15 maggio del 2007 che annunciavano delle ispezioni, avvenute in seguito, che avevano l'obiettivo di valutare come erano tenute nelle case le immagini del Grande Leader.

Come si può notare, le lacune inerenti l'applicazione del Patto in questo settore sono particolarmente più evidenti che in ogni altra area esaminata, poiché si registrano deliberate e diffuse violazioni non solo del diritto di scegliere liberamente le proprie credenze e i propri valori

⁹⁴ *Report on Adopting Draft Amendment and Supplement to Socialist Constitution and Law on Kumsusan Palace of Sun*, Korean Central National Agency, 1 Aprile 2013.

⁹⁵ *White paper on North Korea 2014*, *op. cit.*, p. 344.

senza che ciò costituisca causa di persecuzione o discriminazione, ma altresì del diritto di tenere per sé tali credenze e tali valori, scegliendone il modo di manifestazione esteriore.

2.1.6 Il diritto alla salute.

Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali esprime nel primo paragrafo dell'art. 12 la seguente previsione “Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”, diritto riconosciuto dalla medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e più precisamente al suo articolo 25, nonché nella stessa Carta Fondamentale nordcoreana che al suo art. 25 statuisce “Lo Stato fornirà a tutti i lavoratori l’opportunità di ottenere cibo, vestiti e un’abitazione”. Tali beneficiari a loro volta “lavoreranno in base alle proprie abilità e verranno pagati in relazione alla quantità e qualità del proprio lavoro”.⁹⁶

E’ necessario nella presente disamina porre innanzitutto l’accento sulla scarsità di risorse (con particolare riferimento al grano) dovuta a vari fattori sia sociali che naturali e che si protrae fin dal 1990. Come espresso nel “Messaggio per il Nuovo Anno 2013”, il Paese sottolinea come l’agricoltura e le industrie leggere siano a capo di un cambiamento importante di rotta, dichiarazione tuttavia in contrasto con il sondaggio condotto da FAO e WFP tra il 27 Settembre e l’11 Ottobre 2013. Ciò che è emerso da tale verifica è stata una produzione di 5.98 tonnellate di grano, indicanti un incremento del 5% rispetto al 2012 sebbene tale incremento sia stato seguito da una domanda di 5.37 tonnellate di grano a scapito delle tonnellate finali seguite al processo

⁹⁶ Art. 70 Cost.

di lavorazione, ammontanti a 5.03.⁹⁷ Quando la domanda supera la produzione chi ne subisce le conseguenze immediate sono innanzitutto le classi più deboli, che ricordiamo sono quelle con un background non conforme alle richieste sociali. Un'ulteriore causa della scarsità di cibo e di risorse consiste nella scelta perpetua e portata avanti dal Governo di privilegiare la politica e il campo militare piuttosto che lo sviluppo economico vero e proprio, scelta conosciuta con il nome di “Military-first policy”. Ministero di Pubblica Sicurezza e Dipartimento di Sicurezza dello Stato sembrano essere i destinatari prioritari sulla distribuzione delle razioni di grano congiuntamente ad una cerchia ristretta di persone favorita dall'influenza dell'élite.

La disegualianza nella distribuzione economica ha un riflesso altresì sul Diritto alla Salute, previsto non soltanto dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ma altresì dall'art. 56 della Costituzione nordcoreana la quale stabilisce che lo Stato deve sviluppare un sistema sanitario universale, rafforzare l'ordine medico e il sistema di medicina preventiva il quale proteggerà le vite delle persone e migliorerà la salute dei lavoratori.

Come si deduce dunque dalla stessa Carta e dalla Legge Sanitaria Pubblica, il sistema sanitario non è privato. Sono state altresì adottate varie leggi dal 1998 ad oggi, tutte mirate allo sviluppo e all'incremento dello stesso sistema di cure mediche. Si cita ad esempio la “Legge sull'Igiene dei prodotti alimentari” adottata nel 1998 e revisionata nel 2005, o ancora la “Legge sulle cure mediche” revisionata da ultimo nel 2000.

Il sistema tuttavia sembra connotato da una carenza di medicinali e di equipe mediche negli ospedali sebbene vada segnalata l'edificazione di alcune strutture sanitarie negli ultimi tempi, come ad esempio il “Pyongyang Children's Hospital” costruito presso la capitale nel 2013,

⁹⁷ Per la produzione relative alle colture del 2013, vedere in particolare FAO - WFP, *FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to DPRK, Special Report*, 28 Novembre 2013, pp. 11-24

nonché una clinica, sempre nella capitale, conosciuta come "Pyongyang Oral Clinic". Tali scelte tuttavia, se da un lato possono essere valutate come progressi delle istituzioni sanitarie, dall'altro lato nel momento in cui tali progressi avvengono in zone "private", non fanno altro che accentuare la disparità presente nel Paese a causa delle restrizioni inerenti la libertà di movimento.⁹⁸

Ponendo un occhio di riguardo alla somministrazione dell'elettricità, alla manutenzione delle reti autostradali o alla presenza di servizi di emergenza, i quali costituirebbero infrastrutture alla base di un buon rispetto del diritto alla salute, va segnalato che tali infrastrutture sembrano essere in costante fase di deterioramento.

Una situazione difficile, che meriterebbe un'attenzione particolare e impegnata, non così necessaria se si decidesse di subordinare la priorità degli investimenti militari alle esigenze di benessere della popolazione. Nel Settembre 2012, UNICEF e Istituto di Statistica per la Corea del Nord hanno condotto un sondaggio tra bambini da 0 a 59 mesi e donne tra i 15 e i 49 anni in cui è risultato che il 15.2% dei bambini sotto i cinque anni era sotto peso e il 27.9% soffriva di sotto nutrizione cronica, mentre il 7.2% di tale ultima percentuale era in condizioni piuttosto gravi.⁹⁹

2.1.7 Il diritto al lavoro e alla non discriminazione.

Nella Costituzione nordcoreana è garantito espressamente il diritto al lavoro, riconosciuto altresì dalla stessa "Legge del lavoro", la quale tra

⁹⁸ Ricordiamo che soltanto i residenti nella capitale e coloro che hanno un permesso possono accedere a Pyongyang.

⁹⁹ Tale sondaggio è stato condotto tra circa 7.600 proprietari di abitazioni selezionati casualmente da dieci città e province includendo la città di Pyongyang. UNICEF, *CBS: Democratic People's Republic of Korea Preliminary Report of the National Nutrition Survey, Ottobre 2012.*

le aree di intervento si occupa della regolamentazione dei salari, delle condizioni di lavoro e della sicurezza sociale. E' proprio all'art. 5 della presente normativa che viene stabilito che *“Tutti i lavoratori hanno diritto di scegliere il proprio lavoro in base ai propri desideri e talenti e lo Stato garantisce un lavoro stabile e stabili condizioni lavorative”*. Sembrerebbe tuttavia che la libertà di scelta del lavoro così come descritta sia una rara utopia. In base a numerose testimonianze è stato rilevato che i lavoratori non scelgono il lavoro a cui verranno adibiti, bensì è il Partito ad effettuare tali scelte. Non vi è il concetto di contratto lavorativo prevalendo inoltre una concezione di “distribuzione” del lavoro, piuttosto che di scelta,¹⁰⁰ in considerazione altresì del fatto che l'allocazione di manodopera viene determinata dal Comitato di Pianificazione Statale e che in ogni provincia, città e contea vi è un Dipartimento del Personale il quale assegna gli incarichi in base agli studi effettuati dal soggetto, alla lealtà al Partito e alla capacità personale.

E' stato nel 2010, e più precisamente l'8 Luglio, che è stata emanata la “Legge di Protezione del Lavoro”, riguardante misure istituzionali per la protezione della salute e della sicurezza del lavoratore. In realtà anche in questo caso la realtà rischia di superare la previsione: moltissime imprese risultano incapaci di pagare i salari o di fornire razioni alimentari ai propri dipendenti, e anche laddove il lavoratore riesca ad ottenere il proprio salario, questo risulta al di sotto delle esigenze che devono essere soddisfatte per il mantenimento dignitoso di una normale famiglia.¹⁰¹

Ricordiamo che il Diritto al Lavoro, inteso come somma delle libertà di scegliere un incarico adeguato ai propri interessi e al di fuori delle dinamiche discriminatorie, di non subire un licenziamento

¹⁰⁰ Per approfondimenti A. Sen – S. HAGGARD – M. NOLAND, *Famine in North Korea: Markets, Aid, and Reform*, Columbia University Press, New York, 2007.

¹⁰¹ *White Paper on North Korea 2014, op. cit.*, pp. 428 ss.

ingiustificato o di non essere adibito ad un lavoro al di sotto del confine che segna la dignità umana, è altresì descritto dall'art. 23 dell'UDHR, e dagli articoli 6 e 7 dell'ICESCR.¹⁰²

Proprio alcune previsioni inerenti il divieto di discriminazione possono essere individuate nella stessa Legge del Lavoro che al suo art. 31 stabilisce che lo Stato garantisce tutte le condizioni necessarie per la partecipazione delle lavoratrici femminili al lavoro sociale, da leggere in congiunzione con l'art. 16 e l'art. 66 della medesima legge che regolano rispettivamente l'orario ridotto delle lavoratrici madri nonché l'interruzione provvisoria del lavoro in occasione della gravidanza. Nella Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne viene sancito un principio di primaria importanza, ovvero che lo Stato proibisce tutti i tipi di discriminazione contro le donne, anche tale diritto da collegare al principio di non discriminazione nei salari nonché al diritto di partecipare alle mansioni lavorative in maniera equitativa agli uomini. Sembra in questo campo dunque necessario segnalare il rispetto, da un punto di vista strettamente normativo, della lettera b) dell'art. 2 della CEDAW che richiede che ogni Stato aderente adotti appropriate misure legislative per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne. Va segnalato inoltre che l'Unione Sindacale presente nell'ordinamento nordcoreano ha come unico fine quello di fungere da organo

¹⁰² Si cita in particolare l'art. 7 ICESCR "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed un' uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle disposizioni del presente Patto; b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali; d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

intermediario tra il Partito e la classe lavoratrice, il che conduce alla mancanza totale di una contrattazione collettiva e di accordi collettivi. In realtà, sembrerebbe piuttosto che il lavoratore medio veda il lavoro come semplice mezzo di sopravvivenza, più che come strumento per soddisfare le proprie capacità e condurre una vita dignitosa.¹⁰³

Il Diritto al Lavoro è forse uno dei diritti che più meritano un'attuazione programmatica frutto di un'attività attenta e scrupolosa, poiché non è soltanto la legge a dover essere rafforzata, ma altresì le politiche e le strutture di controllo poste a garanzia dei lavoratori più deboli. E' dunque necessario che un ordinamento che ponga alla base delle proprie garanzie il rispetto della dignità umana provveda a colmare le lacune che si profilano sotto tale aspetto.

2.2 La ratifica della Convenzione contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Un ulteriore impegno preso in carico dalla Repubblica Popolare di Corea è consistito nella ratifica della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le Donne, elaborata tra il 1976 e il 1979 come concretizzazione di quei principi precedentemente inquadrati nell'omonima Dichiarazione¹⁰⁴ e che ha condotto all'apposizione, durante la Conferenza Mondiale sulle Donne,¹⁰⁵ di ben 64 firme.¹⁰⁶ Tuttavia la RPDC ha apposto una riserva¹⁰⁷ in sede di

¹⁰³ J.A.CHO, *North Korea Human Resource Development System*, in KINU, *Studies Series 06-06*, Seoul, 2006, p. 51

¹⁰⁴ Adottata dall'Assemblea generale il 7 Novembre 1967.

¹⁰⁵ Tenutasi a Copenaghen il 17 Luglio 1980 e che ha condotto all'entrata in vigore della Convenzione il 3 Settembre del 1981.

¹⁰⁶ Fonte: Amnesty International.

¹⁰⁷ Ricordiamo che in base alla Convenzione di Vienna uno stato può

adesione, che riguarda i paragrafi f) dell'art. 2, 2 dell'art.9 e 1 dell'art. 29.

L'art. 2 si apre con l'affermazione che *“Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a: [...] f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;”* l'art. 9 par. 2 stabilisce invece che *“Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.”* Infine l'art. 29 par. 1 *“Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.”*. Con riferimento a tali disposizioni la Corea del Nord ha quindi espresso la volontà di non esservi vincolata.

Come dovrebbe avvenire in occasione dell'attuazione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali considerati poco sopra, anche per i diritti delle Donne dovrebbe essere effettuata una valutazione sia di ciò che “non” deve essere fatto dagli Stati parte, in linea con un corretto principio di non ingerenza nella sfera privata di ogni soggetto, sia di ciò

formulare delle riserve nel momento in cui ratifica o aderisce al trattato purché tali riserve non siano espressamente vietate dal trattato o non siano in contrasto con l'oggetto o lo scopo del trattato. Se entro 12 mesi dalla riserva non vi sono obiezioni da parte degli Stati contraenti la riserva si intende accettata. Artt. 19-20 Convenzione di Vienna.

che va predisposto per far sì che determinate violazioni non si verificano affatto. Obblighi dunque che si concretizzano in negativo e in positivo. Si coglie l'occasione per segnalare la definizione del termine discriminazione data dall'art. 1 della presente Convenzione : *“Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “discriminazione contro le donne” sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”*. Laddove in uno Stato parte sia presente inoltre una legislazione favorevole all'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, questa normativa deve considerarsi prevalente rispetto alla Convenzione in esame.¹⁰⁸ Ultima ma non certamente meno importante è la Convenzione per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, conosciuta anche con il nome di Convenzione del Fanciullo¹⁰⁹ o Convenzione del Bambino.

Con tale strumento si intende proteggere il minore innanzitutto dalla discriminazione a cui può essere soggetto, protezione che va letta in congiunzione con i diritti previsti generalmente nelle costituzioni di ogni Stato, le quali non devono comportare distinzione basata sulla razza, sul sesso, sulla lingua e sulla religione, o ancora sull'opinione del bambino/adolescente o dei genitori;¹¹⁰ l'art. 6 e l'art. 12 della Convenzione evidenziano poi due pilastri da tenere in mente laddove si abbia a che fare con un minore, ovvero il diritto alla vita e alla sopravvivenza del bambino e il dovere di tenerne in considerazione

¹⁰⁸ CEDAW, Parte Sesta, Art. 23.

¹⁰⁹ Per rilievi vedere anche P.A. GARIBO, *La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: diritto cosmopolitico?*, in *Ragion Pratica*, n°1/09, il Mulino, Bologna, 2009.

¹¹⁰ Art. 2 CRC.

l'opinione soprattutto in quei processi decisionali che lo riguardano. Viene inoltre data preminenza all'interesse del minore che viene qualificato come "superiore", ovvero deve essere considerato prioritario laddove si vada ad elaborare una legge, un provvedimento o si stiano portando avanti iniziative pubbliche o private; CEDAW e CRC, come anche nel caso dell'ICCPR, godono di un meccanismo di controllo inquadrabile nella presenza di due Comitati, presso i quali devono essere presentati dei rapporti periodici da parte degli Stati membri della Convenzione.¹¹¹ Il Comitato per la CRC è composto da dieci esperti eletti tra i cittadini, a scrutinio segreto, dagli Stati aderenti,¹¹² mentre il Comitato della CEDAW è formato da ventitré esperti.¹¹³ In entrambi i casi ad ogni modo, ogni Stato presenta un proprio candidato tra i propri cittadini che precede la votazione a scrutinio segreto. Attualmente sono in vigore due Protocolli aggiuntivi, ovvero il Protocollo Opzionale sul Coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC) e il Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (OPSC), adottati il 25 Maggio del 2000 dall'Assemblea Generale ed entrati in vigore due anni dopo, tuttavia la RPDC non li ha ratificati.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea prevede all'interno del proprio ordinamento un'educazione definita come libera e obbligatoria attualmente consistente in 12 anni di scuola così come previsto dalla "Legge sulla Formazione", dalla "Legge sulla Formazione Elementare", e dalla "Legge sulla Protezione dei Bambini", e va altresì segnalato che la normativa prevede che il budget nazionale sia allocato dando la priorità a tali esigenze.

¹¹¹ Art. 43 CRC

¹¹² Ogni stato può designare un solo candidato. Art.43 para. 2

¹¹³ Il numero attuale deriva dal fatto che la Convenzione è stata ratificata da 35 Stati, poiché il numero previsto prima della trentacinquesima ratifica, in base all'art. 17 CEDAW, era di 18 esperti.

Nel Settembre 2012 lo Stato ha apportato delle modifiche al sistema scolastico, estendendo l'educazione elementare da quattro a cinque anni. La normativa sui diritti dell'infanzia è costituita da ampie previsioni contenute non solo nella Costituzione ma anche nella già citata Legge sulla Formazione, a cui sommare la Legge sulla Salute Pubblica, sulla Sicurezza Sociale, la Legge sulla Cura e sulla Crescita dei bambini, senza perdere di vista la Legge sulla Protezione delle Persone con Disabilità e la Legge sulla Famiglia.

La legge sulla protezione dei bambini è stata adottata il 22 Dicembre 2010, ed è al suo art. 2 che viene fissata la minore età fino agli anni sedici, mentre l'art.4 si occupa di affermare che la priorità viene data ai diritti e agli interessi del minore.

Il Comitato per i diritti dell'infanzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tuttavia, ha espresso preoccupazioni inerenti la disparità insita nel raggiungimento della capacità di contrarre matrimonio, fissata per gli uomini agli anni 18, per le donne agli anni 17. La Commissione ha domandato che l'età venga uniformata per entrambi i sessi, così da non lasciare adito a discriminazioni di sorta.

Vengono registrate altresì violazioni della Convenzione per l'Infanzia e l'adolescenza, consistenti nell'assegnazione di incarichi particolarmente onerosi da un punto di vista psicologico e fisico, come ad esempio le mansioni militari che vengono spesso affidate a chi ha appena raggiunto l'età legale per contrarre matrimonio.

Nel 2013, in occasione dell'apposizione della firma sulla Convenzione per le Persone con Disabilità, il paese ha altresì apportato delle modifiche legislative alla propria normativa sulla Disabilità delle Persone, oltre all'esser divenuto un membro a pieno titolo del Comitato Internazionale Paraolimpico.

Sono state costruite strutture apposite come il Chosun Rehab Center per i Bambini con Disabilità e il Dongdaewon Gymnasium per gli adulti. Nonostante la presenza di una Federazione per la protezione delle

Persone con Disabilità, molti nordcoreani non ne sono tuttavia a conoscenza e si segnalano dunque anche in questo campo doveri di diffusione delle informazioni che possono condurre ad un miglioramento delle prestazioni delle strutture del Paese, necessario per un pieno sviluppo delle capacità della popolazione.

CAPITOLO III

Tortura e detenzione arbitraria nell'ordinamento nordcoreano: strumenti di valutazione e approfondimento.

3.1 La tortura nel diritto internazionale: una definizione.

Nell'introdurre il contesto normativo di riferimento dell'istituto della Tortura, va evidenziato nella presente sede il fatto che la Corea del Nord non ha mai ratificato la Convenzione Contro la Tortura (CAT),¹¹⁴ la quale pone un divieto che può altresì essere inquadrato come un divieto di *jus cogens*.¹¹⁵ Avere a che fare con una norma di diritto cogente significa non soltanto andare oltre il diritto pattizio e dunque oltre il consenso degli Stati, ma altresì avere a che fare con un interesse ritenuto preminente ed essenziale a tal punto che la sua violazione viene riconosciuta come un crimine da parte dell'intera comunità internazionale.¹¹⁶

Tuttavia, per una migliore comprensione dell'importanza del diritto a non subire determinati trattamenti inumani e degradanti, si ritiene necessario esporre brevemente gli strumenti di diritto pattizio più

¹¹⁴Adottata a New York il 10 dicembre 1984 con risoluzione 39/46 in occasione della trentanovesima sessione dell'Assemblea Generale ed entrata in vigore il 26 giugno 1987.

¹¹⁵ Per rilievi v. anche E. DE WET, *The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for National and Customary Law* in *European Journal of International Law*, 15 (1) 2004, p. 98; per un'analisi più approfondita v. anche Filartiga v. Pena-Irala, Decisione del 30 giugno 1980 della Corte d'appello statunitense nella quale viene analizzato un caso di tortura e morte. Anche in questo caso, la corte ha asserito che la tortura perpetrata da un soggetto pubblico viola norme sui diritti umani universalmente riconosciute.

¹¹⁶ A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, op. cit., p. 199.

importanti che oggi ne sono posti a tutela, ferma restando l'importanza di una valutazione delle difficoltà riscontrate nel tempo nel ricondurre il termine "tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti" ad una definizione unitaria che non contenesse ambiguità o indeterminazione. La causa di tali indeterminatezze sta nel fatto che, fin dal momento in cui la tortura è stata associata a termini come "sofferenze" e "lesioni fisiche e psichiche", ci si è scontrati con l'inevitabile soggettività umana. I livelli di sopportazione sono infatti diversi, la prestanza fisica muta in base all'età e alla costituzione corporea, così come la resistenza psichica cambia in base alle predisposizioni psicologiche del soggetto, nonché del contesto in cui la persona stessa viene posta in essere. Non è dunque possibile astrarre una definizione oggettiva e imparziale dal singolo caso e dalla singola vittima senza essere portati ad una valutazione imprecisa e dunque erronea.

Nonostante tali considerazioni, non sono mancati i tentativi di codificare un divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti in più occasioni. Uno di questi è rappresentato dallo Statuto di Roma,¹¹⁷ il quale al suo art. 7, lett. e) stabilisce che "per tortura s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati.". Si cita inoltre l'art. 7 dell'ICCPR¹¹⁸ il quale però mostra le sue lacune in quanto

¹¹⁷ Roma, 17 luglio 1988. In questo caso la definizione è legata tuttavia all'inquadramento della tortura all'interno della fattispecie più ampia riguardante i crimini contro l'umanità, individuata unicamente ai fini dell'inquadramento e della delimitazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale.

¹¹⁸ "Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a trattamenti inumani o degradanti. In particolare nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico scientifico.". Tale articolo altro non è che la trasposizione dell'art. 5 dell'UDHR, il quale stabilisce che "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamenti o punizioni crudeli, inumani

privato di una definizione legalmente vincolante degli atti crudeli, inumani o degradanti.¹¹⁹ Considerata la varietà delle descrizioni contenute in molteplici documenti,¹²⁰ si è resa presto evidente la necessità di un punto di riferimento stabile per la comprensione dell'istituto, ruolo che attualmente risulta conferito proprio alla Convenzione contro la Tortura (CAT).

Come esplicitato in uno dei documenti informativi sul tema redatto e pubblicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, infatti, “La Tortura non è un atto di per sé o uno specifico tipo di atti, ma è la qualificazione giuridica di un evento o comportamento, sulla base della valutazione globale di questo evento o comportamento.”¹²¹ Sono dunque gli elementi costitutivi di tale fattispecie a definirla soltanto laddove vengano valutati in attenta combinazione tra loro.

Tali elementi possono effettivamente essere rinvenuti in base all'art. 1 della Convenzione contro la Tortura, il quale testualmente afferma “Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi

o degradanti”

¹¹⁹ Comitato sui Diritti Civili e Politici, Commento n. 20 art. 7 ICCPR paragrafo 4 in OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, *op.cit.*, p. 3

¹²⁰ Ad esempio, la Convenzione Americana sui Diritti Umani, da leggere in questo caso in congiunzione alla Convenzione Interamericana per Prevenire e Punire la Tortura del 1985, asserisce che “Nessuno sarà sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro privati della libertà saranno trattati con il rispetto dovuto alla dignità intrinseca della persona umana”, mentre la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) al suo art. 3 non fa riferimento al termine “crudeli” bensì recita “nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani e degradanti”. Si citano altresì le Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, con riferimento agli arti 31-34, nonché l'art. 5 della Carta Africana dei Diritti Umani e dei Popoli e la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Per rilievi vedere anche S.PINTON – L. ZAGATO, *La tortura nel nuovo millennio. La reazione del diritto*, CEDAM, Padova, 2010, p. 6.

¹²¹ Office of the High Commissioner on Human Rights, *Interpretation of torture in the light of the practice and jurisprudence of International Bodies*, 2011, p. 2.

atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.”¹²²

Nel tentativo di approfondire la presente definizione, può essere affermato innanzitutto che la rilevanza in questo contesto va riferita agli atti causanti severe pene e sofferenze, fermo restando che per “atto” non deve intendersi unicamente l’azione positiva ma anche l’omissione. La necessità di un elemento soggettivo che deve essere intenzionale¹²³ per poter assurgere ad elemento della fattispecie, porta a ritenere non qualificabili come tortura quegli atti causati da negligenza che non siano legati all’ottenimento di una confessione di informazioni dalla vittima o da una terza persona legata alla vittima, di una punizione, coercizione o intimidazione e discriminazione.

Come può essere ricavato dai principali strumenti adottati in materia di diritti umani e come è stato evidenziato nel presente paragrafo, accanto al termine tortura compaiono i termini “trattamenti inumani o degradanti”. E’ lecito domandarsi il significato di tali elementi che nel

¹²² Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment art. 1.

¹²³ Del resto il raggiungimento di uno scopo è sempre stato fin dagli albori di tale pratica alla sua base. Si pensi ai processi inquisitori in cui l’obiettivo finale era ottenere una confessione da parte del reo oppure ai casi in cui veniva utilizzata come sanzione legale. A. CASSESE, *I diritti umani oggi, op. cit.*, pp. 172-173.

tempo hanno reso l'istituto della tortura maggiormente degno di attenzione e più complesso, così come è doveroso effettuare una distinzione tra la prima e i secondi, distinzione dovuta alla differenza non tanto di intensità, quanto piuttosto di scopi, tenendo sempre conto della situazione di cattività o di particolare sottomissione e debolezza della vittima.¹²⁴

Laddove si venisse a creare dunque una situazione come quelle appena descritte, vi è soltanto un ultimo requisito richiesto dalla Convenzione: che a commettere tale reato sia un funzionario pubblico o qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale elemento è stato in realtà un elemento di novità che ha condotto la Corte Europea dei diritti dell'Uomo nonché il Comitato sui diritti Umani e i tribunali penali internazionali *ad hoc*, a sviluppare orientamenti precisi valutando non soltanto quest'ultimo, bensì tutti gli elementi costitutivi della Convenzione. E' stata infatti proprio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a non restringere tale campo e a considerare anzi anche atti commessi da privati come qualificanti tortura in una lettura congiunta con la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, orientamento confermato nel caso *Prosecutor v. Kunarac e altri* dal Tribunale internazionale speciale per l'ex Jugoslavia e in numerosi casi successivi. Ciò che risalta è dunque una ricostruzione della fattispecie di tortura all'interno di un processo penale internazionale *ad hoc* a partire dalla definizione data nella CAT a prescindere dalla sua ratifica.¹²⁵

¹²⁴ M. NOWAK. Relatore Speciale sulla Tortura, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/13/39/Add. 5*, 5 Febbraio 2010 pp. 13 ss.; per rilievi v. anche M. NOWAK – E. MCARTHUR, *The Un Convention against Torture – A Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2008; M. NOWAK, *What Practice Constitute Torture: Un and Un Standards*, 28 Human Rights Quarterly 209, 2006; European Commission on Human Rights (ECHR), Greek Case, 12 YB 1, 1969.

¹²⁵ Per rilievi sul tema e sugli orientamenti dei tribunali ad hoc v. G.LATTANZI –V. MONETTI (a cura di), *La corte penale internazionale. Organi*,

Sicuramente di notevole importanza è poi la presenza di un Comitato Contro la Tortura, previsto dall'art. 17 della Convenzione e consistente di dieci esperti "eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parte." In quanto strumento di controllo, il Comitato riceve osservazioni da parte degli Stati e a sua volta effettua delle osservazioni che, sebbene non siano giuridicamente vincolanti, sono giudicate di alto valore morale.

3.2 Il divieto di detenzione arbitraria.

L'istituto della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti è strettamente legato ad un ulteriore caso di limitazione della libertà e della sicurezza personali, riscontrabile negli arresti e nelle detenzioni arbitrarie. Considerando che ogni divieto ha necessariamente alla base la tutela non di un mero interesse bensì di un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento di riferimento, è necessario valutare quali siano le fonti da considerare nel presente caso. Si ricorda dunque innanzitutto l'articolo 9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,¹²⁶ l'articolo 6 della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei

competenza, reati, processo. Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 660-664 e K. MESKELE, *Interpretation of Article One of the Convention against Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies*, in *Beijing Law Review*, vol. 5, afl. 1, 2014 pp. 49-61.

¹²⁶ 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà o alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio

Popoli,¹²⁷ l'art. 7 della Convenzione americana dei Diritti dell'Uomo¹²⁸ con riferimento in particolare al terzo paragrafo il quale stabilisce che "Nessuno sarà sottoposto ad arresto o imprigionamento arbitrario", l'art. 14 della Carta Araba dei Diritti dell'Uomo¹²⁹ nonché la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali¹³⁰ con particolare riguardo al primo paragrafo dell'art. 5.¹³¹

Tenendo altresì conto delle previsioni dell'UDHR,¹³² una ricostruzione della fattispecie della detenzione arbitraria in quanto violazione del diritto consuetudinario internazionale può essere ricostruita a partire da una deliberazione del Gruppo di Lavoro sulla Detenzione Arbitraria,¹³³

può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 5. Chiunque sia stato vittima di un arresto o detenzione illegali ha pieno diritto ad un indennizzo.

¹²⁷La Carta Africana dei diritti dell'Uomo e dei Popoli è stata adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre del 1986.

¹²⁸ Conosciuta anche con il nome di "Patto di San José di Costa Rica", la Convenzione in esame è stata adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) il 22 novembre 1969 ed è entrata in vigore dieci anni dopo, ovvero il 18 luglio 1978.

¹²⁹ Adottata il 15 settembre 1994 con risoluzione 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi, emendata nel 2004 ed entrata in vigore il 15 marzo 2008.

¹³⁰ Roma, 4 novembre 1950.

¹³¹ Per approfondimenti sugli standard internazionali e su casi specifici v. anche Human Rights Watch, *Welcome to Hell: arbitrary detention, torture, and extortion in Chechnya*, New York · Washington · London · Brussels, 2000, pp. 9-16.

¹³² In particolare gli artt. 7, 13, 14, 18, 19, 20.

¹³³ Il Gruppo di Lavoro sulla Detenzione Arbitraria è frutto di un'elaborazione della precedente Commissione sui Diritti Umani che dal 28 gennaio 1991 all'8 marzo 1991 si è riunita per prendere delle decisioni inerenti le questioni di diciannove stati, e che ha condotto, tra le varie conseguenze, proprio all'istituzione di un gruppo di lavoro che si sarebbe dovuto occupare della questione della detenzione arbitraria e che sarebbe stato composto da cinque membri. R. BRODY, *The United Nations Creates a Working Group on Arbitrary Detention* in *American Journal of International Law*, Vol. 85, no. 4 Ottobre

documento che funge da Addendum rispetto ad un rapporto ben più ampio e approfondito.¹³⁴ Oltre al considerare detenzione arbitraria una detenzione conseguente all'esercizio dei diritti dell'UDHR di cui poco sopra, vengono elencati ulteriori requisiti per l'inquadramento della fattispecie. E' considerata arbitraria la restrizione della libertà imposta tramite arresto o detenzione privi di basi legali che ne giustifichino l'applicazione; si ha altresì detenzione arbitraria nei casi in cui il mancato rispetto totale o parziale delle norme internazionali disciplinanti il giusto processo sia particolarmente grave; è arbitraria la custodia amministrativa dei richiedenti asilo, degli immigrati o dei rifugiati laddove non venga data loro la possibilità di esperire un rimedio amministrativo o giudiziario; è arbitraria infine la detenzione basata sulla discriminazione nei confronti di un soggetto in base alla razza, alla lingua, alla fede religiosa, alle condizioni economiche e opinioni politiche o di altro genere, al genere e all'orientamento sessuale nonché alla disabilità. Discriminazione, si aggiunge, i cui scopi ignorino e scavalchino il principio di uguaglianza dei diritti umani. La posizione del Gruppo di Lavoro è unitaria nell'affermare la natura consuetudinaria del divieto di detenzione arbitraria, una conclusione importante derivante dall'analisi della prassi universale nella repressione di tali pratiche nonché dall'analisi degli orientamenti giurisprudenziali¹³⁵ e dell'opinio juris formatasi in seno alla comunità internazionale ed evidenziata dallo stesso Consiglio di Sicurezza in più di una risoluzione.¹³⁶

1991, p. 709.

¹³⁴ Working Group on Arbitrary Detention, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention A/HRC/22/44*, 24 Dicembre 2012.

¹³⁵ Viene ad esempio richiamata la Corte internazionale di giustizia nel caso "Personale diplomatico e consolare dell'ambasciata americana a Teheran" del 24 maggio 1980 e più precisamente il paragrafo 91.

¹³⁶ Per alcuni esempi vedere le risoluzioni 392/1976; 417/1977 e 473/1980. Working Group on Arbitrary Detention, *Deliberation n. 9 concerning the definition and scope of arbitrary deprivation of liberty under customary international law in Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/22/44*, 24

L'opinione conclusiva di questo organismo che ad oggi è l'unico, all'interno del sistema di tutela dei diritti umani, ad avere specificamente ricevuto un mandato per l'analisi e la ricezione dei casi di detenzione arbitraria è la seguente: tale divieto può essere identificato come norma consuetudinaria avente carattere cogente.

Nella seguente analisi riguardante i casi di tortura e di detenzione arbitraria nella Repubblica Popolare Democratica di Corea dunque, sarà utile tenere conto delle precedenti esposizioni al fine di una migliore comprensione delle dinamiche e delle conseguenze a cui determinate violazioni possono condurre.

3.3 Il Relatore Speciale per la situazione dei Diritti Umani nella Repubblica Popolare Democratica di Corea: aree di intervento.

Nella sequenza delle relazioni intrattenute tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e nell'analisi delle problematiche inerenti il rispetto dei diritti umani, riveste un'importanza cruciale l'istituzione del Relatore Speciale da parte dell'allora Commissione sui Diritti Umani,¹³⁷ la quale con tale

Dicembre 2012; per rilievi e commenti sulla deliberazione v. anche A. BUFALINI, *La natura del divieto di detenzione arbitraria secondo il Working Group on Arbitrary Detention del Consiglio dei Diritti Umani* in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, Vol 7 n. 2, 2013, pp. 525-531.

¹³⁷ Istituita dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) il 21 giugno 1946, la Commissione dei diritti umani è all'origine dell'elaborazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale il 10 Dicembre 1948, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. La stessa figura dello Special Rapporteur e dei Gruppi di Lavoro è stata creata dalla Commissione con l'obiettivo di indagare e monitorare tematiche di particolare interesse. Il 15 marzo 2006 il Consiglio dei Diritti Umani ha preso il posto della Commissione ed è divenuto organo sussidiario dell'Assemblea Generale, attualmente composto da 47 Paesi responsabili della promozione e protezione

scelta ha permesso l'accesso ad una visuale decisamente più vasta rispetto ai tempi precedenti e ad un punto di vista maggiormente eterogeneo. E' stato con la risoluzione 2003/10 che la Commissione ha espresso in maniera più pregnante una profonda preoccupazione per le violazioni gravi e diffuse dei diritti umani riferite da varie fonti coinvolte attivamente nel campo internazionale e seppure siano svariate le aree di indagine su cui negli anni la comunità internazionale si è concentrata, da tale momento in poi sono state analizzate aree ben precise, quali la pratica della tortura all'interno del Paese, i centri di detenzione e il ricorso costante a detenzioni arbitrarie, causate dall'assenza di un sistema giudiziario indipendente che permetta di accedere ad una sentenza equa e giusta e di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera piena ed effettiva.

L'anno da cui si intende prendere le mosse è il 2004, anno in cui viene espressamente richiesta al Presidente della Commissione sui Diritti Umani la nomina di un Relatore Speciale sulla questione dei diritti umani in Corea del Nord.¹³⁸ Da quel momento il Relatore Speciale ha presentato due relazioni annuali, una al Consiglio dei Diritti Umani – di seguito nel testo “Consiglio” - e una all'Assemblea Generale, più volte supportato dal lavoro del Segretario Generale in materia. Nonostante non potessero al tempo essere effettuate verifiche incrociate all'interno del Paese, le dichiarazioni e le pubblicazioni provenienti dai vari settori erano talmente vaste e diversificate al punto che il Relatore stesso ha asserito più volte di non poterle classificare come coincidenze, ma come un sistema di violazioni che richiedeva una riparazione immediata. Egli ha dunque utilizzato una serie di risorse differenti dal contatto diretto con il Paese le quali hanno compreso fonti Governative, Organizzazioni Internazionali Non-Governative, Gruppi di Lavoro sui diritti umani nonché qualunque attore della scena internazionale che

dei diritti umani nel mondo.

¹³⁸ Richieste approvate dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) nella decisione 2004/221 del 15 Giugno 2004.

fosse informato sui fatti. A ciò si devono aggiungere le numerose missioni effettuate nei Paesi confinanti con la RPDC aventi lo scopo di valutare l'impatto delle violazioni commesse. Tali missioni hanno infatti permesso un contatto diretto con coloro che in un modo o nell'altro sono stati direttamente coinvolti.

L'idea alla base della nomina del Relatore è stata da subito quella di individuare un soggetto che avesse un'esperienza di levatura internazionale e il quale fosse altresì in grado di svolgere un'analisi e un'osservazione dettagliate sulle problematiche che da tempo sembravano svilupparsi nel Paese e che tutt'oggi sembrano consuete. Nello specifico:¹³⁹

- (a) Tortura e altre punizioni o trattamenti crudeli, inumani e degradanti; detenzioni arbitrarie ed extragiudiziali; esecuzioni pubbliche; pena di morte inflitta per motivazioni politiche; l'esistenza di un grande numero di campi di prigionia e l'uso diffuso del lavoro forzato unito alla mancanza del rispetto dei diritti delle persone private della loro libertà;
- (b) sanzioni per i cittadini della RPDC rimpatriati dall'estero, la cui partenza viene trattata come un tradimento che porta ad essere punito con l'internamento, la tortura, altri trattamenti inumani, pena di morte ed infanticidio;
- (c) severe restrizioni della libertà di pensiero, coscienza, religione ed espressione, dell'associazione pacifica e della libertà di informazione, nonché limitazioni imposte con riguardo alla libertà di movimento sia all'interno del paese che all'estero;
- d) continue violazioni dei diritti umani e dei diritti fondamentali delle donne, con riferimento in particolare al traffico di donne con fini di prostituzione, matrimoni forzati e aborti forzati causati anche da motivazioni etniche.

Sarà nell'ottica di tali suddivisioni che potrà essere effettuata un'analisi non soltanto delle conclusioni dei Relatori Speciali di volta in volta

¹³⁹ Economic and Social Council, Commission on Human Rights, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, doc. E/CN.4/RES/2004/13, 2004

incaricati, bensì anche della Commissione d’Inchiesta (COI) e delle Organizzazioni coinvolte a livello nazionale e globale.

3.3.1 Le problematiche che ha dovuto affrontare il Relatore nell’esecuzione del mandato.

Nello svolgimento del proprio mandato, uno dei problemi che il Relatore ha dovuto affrontare è stato innanzitutto costituito dalla scarsa cooperazione da parte del governo nordcoreano e dal fatto che non è stata offerta alla comunità internazionale la possibilità di un libero accesso nelle varie aree del Paese per fini di indagine e verifica, motivo per cui non solo inizialmente non è stato possibile verificare le varie dichiarazioni e le relazioni ricevute in maniera indipendente, ma è stata resa difficile anche una comunicazione diretta con le autorità nazionali e con i soggetti coinvolti.

E' necessario sottolineare innanzitutto che la RPDC non è parte della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli (CAT), inumani o degradanti, né della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.¹⁴⁰ E' invece parte del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), della Convenzione sui Diritti del Bambino (CRC), della Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le Donne (CEDAW), nonché firmataria della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD). Tale coinvolgimento è stato più volte apprezzato non solo dal Relatore Speciale di volta in volta incaricato, ma altresì dallo stesso Consiglio dei Diritti Umani e dall’Assemblea Generale.

¹⁴⁰ New York, 21 Dicembre 1965.

E' altresì necessario evidenziare che il Governo della RPDC non ha mai riconosciuto il mandato del Relatore Speciale, come ha avuto modo di chiarire in più occasioni. Una di queste¹⁴¹ si è verificata in seguito ad una comunicazione effettuata il 18 Novembre 2005 al Governo nordcoreano, in cui il Relatore Speciale domandava chiarificazioni riguardanti l'espatrio di due gruppi di soggetti riportati nel Paese contro la loro volontà. Il primo gruppo era formato da cinque donne e due uomini deportati il 29 Settembre 2005 dopo aver chiesto asilo in una scuola straniera. Il secondo gruppo riguardava quattro donne e un uomo ricondotti nel Paese nell'ottobre dello stesso anno. Mr. Muntarbhorn¹⁴² chiedeva di essere informato sulle condizioni dei soggetti in questione, domandava che venissero trattati in maniera dignitosa e chiedeva infine che non fossero puniti per aver lasciato il paese senza un permesso. Il 01 dicembre 2005 il Governo nordcoreano ha replicato a tali richieste, ribadendo di non riconoscere la posizione del Relatore e di non avere intenzione di discutere questioni inerenti i diritti umani con tale figura. La medesima conclusione¹⁴³ si è avuta con riguardo a un caso sollevato il 26 Aprile 2006 dal Presidente-Relatore del Gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie, il Relatore Speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie ed arbitrarie e il Relatore Speciale sulla questione della tortura; il caso riguardava un uomo nordcoreano tenuto in condizioni di salute critiche dopo essere stato ripetutamente torturato. I relatori chiedevano al governo di garantire al soggetto un processo equo e imparziale e l'accesso ad un sistema giudiziario indipendente, nonché di adottare tutte le misure atte a garantire il suo diritto a non

¹⁴¹ Commission on Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, Vitit Muntarbhorn E/CN.4/2006/35, 23 Gennaio 2006, p.11.

¹⁴² Vitit Muntarbhorn, docente di diritto internazionale thailandese, è stato Relatore Speciale dal 2004 al 2010. E' altresì membro del comitato consultivo del Comitato per i Diritti Umani in Corea del Nord.

¹⁴³ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, Vitit Muntarbhorn A/HRC/4/15, 2007, p.15.

essere privato deliberatamente della propria libertà. Veniva inoltre chiesto di sospendere la pena di morte pendente sul soggetto in questione finché tutte le dichiarazioni ricevute sull'assenza di garanzie giudiziarie e sulla tortura non fossero state debitamente valutate.

Poco tempo dopo, il 5 Maggio 2006, la medesima risposta di qualche mese prima giungeva ai Relatori: il Governo rigettava il contenuto della comunicazione, non riconosceva il mandato e non aveva nulla da dire in proposito. Le numerose risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dei Diritti Umani sul tema del rispetto di tali diritti nella RPDC sono state sempre con forza rigettate da essa, accusate di essere frutto di un complotto tra Stati Uniti, Unione Europea e Giappone, i quali avrebbero come scopo la demolizione dello stato socialista nordcoreano.¹⁴⁴Viene accusato il sistema sopra citato di utilizzare tali procedure speciali come una scusa per adottare una risoluzione dietro l'altra nell'intento di perseguire i propri obiettivi politici e strategici che nulla avrebbero a che vedere con la questione dei diritti umani.

Già nel 2003, spiega la delegazione in questo e altri interventi successivi,¹⁴⁵ la RPDC aveva un ottimo rapporto con le istituzioni europee in tema di cooperazione per i diritti umani e non c'era dunque motivo per esse di utilizzare questo genere di atti come metodo di confronto. Viene affermato inoltre dalla delegazione permanente che le risoluzioni contro il Paese, compresa quella istitutiva del Relatore Speciale, sono state caratterizzate da una particolare segretezza portata avanti durante tutta la fase di drafting¹⁴⁶ e manifestate soltanto poco

¹⁴⁴ La dichiarazione può essere integralmente letta in Human Rights Council, *Letter from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/5/G/11*, 2007.

¹⁴⁵ V. ad esempio Human Rights Council, *Letter dated 30 January 2008 from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea to the United Nations Office at Geneva, addressed to the President of the Human Rights Council A/HRC/7/G/3*, 2008.

¹⁴⁶Fase di elaborazione del contenuto di una bozza di risoluzione frutto dell'incontro dei delegati dei vari paesi, detti Sponsors, a cui segue la firma dei Signatories, i firmatari della risoluzione.

prima del voto, in un evidente discostamento dagli usi internazionali, i quali prevederebbero la consultazione delle parti coinvolte dal contenuto delle risoluzioni. Infine, negli oltre 60 anni di lavoro della Commissione sui Diritti Umani, mandati specifici (le cosiddette specific-country procedures) sono stati adottati principalmente per i paesi in via di sviluppo con il compito di fungere da guide ed essere forze trainanti ma la realtà, a detta della Delegazione nordcoreana, suggerisce diversamente. La Delegazione ritiene che tali procedure speciali dovrebbero essere eliminate altresì in considerazione dell'attuale procedimento inerente la Revisione Periodica Universale,¹⁴⁷ la quale offre una valutazione standard di tutti i paesi senza politicizzazioni di sorta. Per tale motivo il Governo ribadisce non solo che il mandato di Mr. Muntarbhorn non sarà in alcun modo riconosciuto, ma ritiene altresì ormai obsoleta tale figura vista la sostituzione della Commissione con il Consiglio dei Diritti Umani.

Vengono inoltre accusati Stati Uniti, Giappone ed Europa di non essersi conformati alla risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/61/166 la quale, riconoscendo l'esistenza di risoluzioni basate su questioni politiche e parziali sulle questioni dei diritti umani, richiama la necessità e l'urgenza di mutare atteggiamento. Viene sottolineato che se le risoluzioni del Consiglio saranno ancora improntate a questa evidente discriminazione per fini politici e strategici la RPDC, in quanto membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, si riserverà la facoltà di non accoglierle e di non parteciparvi e, procedendo su questa strada, l'organo sopra citato correrebbe il rischio di seguire le orme della ormai passata Commissione.¹⁴⁸

¹⁴⁷La Revisione Periodica Universale (Universal Periodic Review, UPR) nasce con la risoluzione 60/251 dell'Assemblea Generale con l'obiettivo di migliorare e promuovere il rispetto dei diritti umani nei Paesi membri.

¹⁴⁸ Vedere anche *Letter from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/5/G/11, op. cit.*

3.3.2 I dati raccolti dal Relatore Speciale.

Un'interessante svolta nell'attuazione del mandato del Relatore Speciale può essere osservata nel rapporto del 2009,¹⁴⁹ nel cui sommario non si parla più unicamente di minaccia ai diritti umani, ma viene fatto esplicito riferimento ad una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e viene chiesta un'azione a tutti i livelli, nazionale e globale.

Il 2009 è stato un anno non privo di tensioni altresì a causa dei test missilistici attuati dallo Stato in violazione del diritto internazionale, e questo ha portato ad una serie di sanzioni e critiche, quale ad esempio la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1874 del 2009, scelta che deve essere colta come un messaggio indiretto inerente la stessa situazione dei diritti umani.

La situazione del Paese, ad ogni modo, non era e non è grave unicamente per le privazioni riguardanti la sicurezza e la libertà delle persone, ma anche per una crisi legata alla scarsità di cibo dovuta, oltre che ad una gestione non efficiente delle risorse causata dall'esosità della politica militare, da disastri naturali non fronteggiati e non fronteggiabili efficacemente dal Governo.

E' da segnalare che nello stesso 2009 il Programma Mondiale per l'Alimentazione (WFP) aveva certamente più accesso al Paese rispetto al 2004, il che ha permesso di individuare le persone più bisognose, ovvero le donne, gli anziani e i bambini. Una buona cooperazione era avviata anche con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) che a sua volta segnalava scarsa nutrizione tra donne incinte, donne che avevano appena partorito e bambini, come risultato delle inondazioni e

¹⁴⁹ General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, Vitit Muntarbhorn A/64/224, 4 Agosto 2009.

della riduzione delle importazioni di cibo.

L'aiuto internazionale era invece scemato a causa dei test missilistici per cui la situazione di emergenza era particolarmente evidente, e la situazione appariva ed appare tutt'ora critica anche con riferimento ai divieti nella vita di ogni giorno.

E' proibito leggere libri della Repubblica di Corea, pena l'essere accusati di spionaggio; i Media sarebbero controllati e censurati, le radio e le televisioni precedentemente sintonizzate prima di essere vendute; sono segnalati raid all'interno delle dimore da parte delle autorità con lo scopo di verificare quali programmi i soggetti stiano illegalmente guardando. A meno che non si faccia parte della classe privilegiata, non si possono tenere personal computer e non possono essere guardati programmi stranieri.

Negli anni è stato segnalato più volte lo stato di disagio creato da un sistema repressivo che impone ai cittadini di informarsi l'uno sull'altro per stanare eventuali dissidenti, e ciò vale anche per gli ufficiali, che avrebbero il compito di denunciarsi a vicenda nel caso in cui vengano tenuti comportamenti contro il regime, il quale ha una stretta sulla popolazione, costantemente monitorata. Chi non condivide l'ideologia di partito viene emarginato e ciò talvolta può condurre ad esecuzioni in pubblico, le quali non sono rare né rappresentano una novità.

Nel 2008 sono stati riportati alcuni casi di esecuzione, uno dei quali riguardava sette persone arrestate per traffico di uomini, quattro delle quali sono state mandate nei centri di rieducazione e tre condannate a morte;¹⁵⁰ un secondo caso riguardava alcuni studenti mandati ai lavori forzati per aver guardato programmi della Repubblica di Corea.¹⁵¹ Nonostante siano passati dieci anni, dall'analisi di tutte le risoluzioni, le

¹⁵⁰ Research Institute for North Korean Society, *Public Execution of University Students for Human Trafficking* in North Korea today n.206, 13 Settembre 2008

¹⁵¹ Research Institute for North Korean Society, *Students Caught Watching South Korean Dramas Sent to a Labor Discipline Center* in North Korea today, n. 183, 12 Agosto 2008.

relazioni e le comunicazioni che sono avvenute tra il Consiglio e la Commissione Permanente della RDPC a Ginevra, può essere facilmente osservato che la situazione non ha subito sostanziali modifiche e questo ha portato nel 2013 ad istituire una vera e propria Commissione d'inchiesta (COI) che effettuasse un'indagine dettagliata su quelli che più volte sono stati chiamati “crimini contro l'umanità”. Una delle questioni che più preme affrontare in questa sede, come è stato detto, riguarda l'utilizzo della tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti.

Nella RPDC la Tortura non è espressamente prevista in quanto reato, sebbene l'art. 166 del codice di procedura penale stabilisca che le indagini preliminari al processo non devono imporre domande tendenziose od ottenere l'ammissione di colpa dell'indagato con la forza, da leggere in congiunzione con l'art. 225 c.p.p. il quale stabilisce che anche i testimoni sono protetti da pericolo o costrizione.¹⁵²

Nonostante la presenza di tali divieti nell'ordinamento in più casi si sono ricevute testimonianze che affermano un utilizzo largo e diffuso della tortura con particolare riferimento ai centri di detenzione. In una delle sue visite nella Repubblica di Corea¹⁵³ infatti, punto di approdo di molti rifugiati, il Relatore ha raccolto numerose testimonianze dell'esistenza di numerosi campi¹⁵⁴ in cui le persone sarebbero tenute in condizioni disumane.

E' stimato che questi campi contengono tra i 150.000 e i 200.000 prigionieri i quali non hanno accesso alle cure mediche e sono malnutriti, picchiati (e a volte istigati a picchiarsi tra di loro per non essere maltrattati a loro volta), e privati di vestiti di ricambio per

¹⁵² Korean Institute for National Unification, *White Paper on Human Rights in North Korea 2014*, op. cit., p. 134.

¹⁵³ Per rilievi v. anche *E/CN.4/2006/35*, op. cit.

¹⁵⁴ Per dettagli v. anche *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/16/58* del 22 Febbraio 2011.

l'inverno.¹⁵⁵ Sarebbero obbligati a lavorare sette giorni a settimana nella manifattura, nell'agricoltura e in lavori minerari e di estrazione, con un riposo di un giorno al mese e altri tre giorni di vacanza all'anno, e alcune volte in condizioni così pericolose da giungere alla perdita di arti quali dita dei piedi e delle mani, oltre allo sviluppo di deformità. Sono stati registrati casi di violenza sessuale e di abusi su corpi non più vivi e, con riferimento alle donne, è stata testimoniata una pratica diffusa chiamata “Pumping Torture” (utilizzata soprattutto nei confronti di donne che hanno tentato di evadere dal Paese), consistente nel privare una donna dei suoi vestiti e nel costringerla ad inchinarsi e rialzarsi costantemente fino allo svenimento.

La maggior parte dei detenuti non sono al corrente delle accuse a proprio carico e nessuna notizia viene data ai familiari e conoscenti che ne facciano richiesta. Alcuni di questi campi sono creati appositamente per coloro che hanno compiuto crimini ritenuti particolarmente gravi dall'ordinamento e per i prigionieri politici (e relative famiglie).

Due di questi, il campo Yodok e il Kwanliso 15, hanno la fama di essere particolarmente invasivi e brutali.

In una testimonianza un ex ufficiale del Paese ha citato la presenza di un'isola in cui si troverebbe “L'ospedale 83” in cui verrebbero mandati soggetti disabili sottoposti ad esperimenti, dissezioni e test con armi biologiche e nucleari.¹⁵⁶

Nel campo Ward 49 sarebbero invece tenuti i soggetti disabili in condizioni subumane.¹⁵⁷ A tali testimonianze possono essere accostate numerose immagini satellitari che dal 2001 ad oggi hanno ripreso delle strutture e delle aree entro le quali si troverebbero i detenuti.

¹⁵⁵ General Assembly, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/66/322*, 24 Agosto 2011, p. 16.

¹⁵⁶ V. anche General Assembly, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/68/319*, 14 Agosto 2013, p.12.

¹⁵⁷ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/22/57*, 1 Febbraio 2013, p. 26.

In base ai dati raccolti ed elaborati dal Relatore Speciale può essere stimato che i detenuti siano tenuti in stanze da 50 metri quadri, che a loro volta conterrebbero dai 30 ai 40 prigionieri. Nel campo Kaechun Kyohwaso, costruito per ospitare 600 persone, vi si troverebbero in realtà 6000 soggetti di cui 2000 sarebbero donne.

Il Relatore ha più volte richiamato Le regole minime per il trattamento dei detenuti¹⁵⁸ che all'articolo 9 stabilisce che "Le celle o camere destinate all'isolamento non devono essere occupate che da un solo detenuto. Se, per motivi particolari, come un momentaneo affollamento, è necessario fare eccezione a questa regola, si dovrà evitare di collocare due detenuti in una sola camera o cella." e al secondo paragrafo aggiunge che "Quando si utilizzano dormitori, questi devono essere occupati da detenuti accuratamente selezionati e riconosciuti adatti ad essere collocati in gruppo con altri soggetti. La notte saranno sottoposti a regolare sorveglianza, adatta al tipo di stabilimento considerato".¹⁵⁹

Può ad ogni modo essere delineata una forma base dei campi presenti nel Paese. Ogni area si estenderebbe per circa 400 miglia quadrate o più. A sud di Pyongan può essere inquadrato il Campo Kaechon n. 14; a sud di Hamgyong il Campo Yodok n.15; il Campo Hwasong 16 sarebbe situato invece a nord di Hamgyong; Campo Bukchang, a sud di Pyongan; camp 18; Hoeryong, a nord di Hamgyong, campo 22; Congjin, a nord di Hamgyong, campo 25.

Una delle più documentate violazioni è la colpa per associazione (guilt by association), in cui fino a tre generazioni di familiari possono essere imprigionati per un reato compiuto da un loro parente.

Un caso eclatante di colpa per associazione è il caso del Dott. Oh Kil-nam.¹⁶⁰ Il Dott. Oh Kil-Nam e la sua famiglia nel 1985 vivevano ormai

¹⁵⁸ New York, 30 agosto 1955.

¹⁵⁹ Traduzione libera.

¹⁶⁰ La fonte dell'informazione non può essere rivelata dal Gruppo di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie.

stabilmente nella Germania Ovest. Furono più volte invitati a ritrasferirsi nella Corea del Nord dal Governo con la promessa di un lavoro stabile per Mr. Oh e cure mediche per la moglie, la quale soffriva di epatite. Per i primi tre mesi la famiglia sarebbe stata stabilita in una regione montuosa dove avrebbe ricevuto un'educazione intensiva dell'ideologia di Kim Il Sung (Juche), dopodiché Mr. Oh Kil-nam sarebbe stato mandato a condurre un programma radio dal titolo “Voce della salvezza nazionale” da mandare in onda nella Repubblica di Corea. Sarebbe infine stato istruito per portare quante più persone possibili di nazionalità sudcoreana direttamente dalla Germania. Un anno dopo, Mr. Kil-nam è andato via dal Paese con il pretesto di convincere altre persone a trasferirsi in Nord Corea, lasciando in questo modo moglie e figlie in ostaggio allo Stato come segno di lealtà. Ciò che invece fece Mr. Kil-Nam fu chiedere asilo in Danimarca, con la conseguenza che l'anno seguente la famiglia venne deportata nel campo di prigionia di Yodok per “colpa per associazione”. Il 1 Marzo 2012 il Gruppo di Lavoro sulle Detenzioni Arbitrarie ha chiesto ancora una volta chiarimenti sulla scomparsa della famiglia.

Ms. Shin, a detta delle autorità nordcoreane, sarebbe morta di epatite mentre la condizione delle figlie, decise a non comunicare con il padre, non sarebbe questione di interesse per Mr. Oh dal momento che egli avrebbe abbandonato la famiglia. Sulla base di questa e ulteriori violazioni il Gruppo di lavoro avrebbe chiesto al governo di rimediare rilasciando i detenuti e provvedendo al risarcimento in base all'art. 9 paragrafo 5 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici.

La questione verrà ripresa dal Relatore nel rapporto A/67/370 che concorderà con la posizione del Gruppo di Lavoro.

A quanto risulta, i detenuti residenti nei campi di detenzione più volte avrebbero visto calpestare il proprio diritto di difesa e ad un giusto processo. Viene evidenziata la mancanza di un sistema giudiziario indipendente, di legali che possano assumere efficacemente la difesa

degli imputati e di giurie che possano bilanciare gli interessi e i fatti in gioco per poter poi giungere ad una decisione imparziale e frutto di un contraddittorio regolare. I giudici, gli avvocati e le giurie esistenti avrebbero invece come prassi quella di sostenere il potere al di fuori di un ormai riconosciuto internazionalmente principio di legalità. Le giurie sarebbero costituite da due soggetti orientati a confermare i crimini del presunto trasgressore piuttosto che a basarsi sulla presunzione d'innocenza¹⁶¹ e gli avvocati sarebbero inclini a ricercare una confessione piuttosto che ad esercitare il diritto di difesa in rappresentanza dell'assistito.

In numerosi casi il Relatore si è riferito ai processi pubblici come strumenti di violazione ripetuta della privacy e aventi il fine di educare il popolo fungendo da deterrente.¹⁶² Va fatta una precisazione: nonostante sia prevista dall'ordinamento la chiusura delle porte solo nei casi in cui ci si trovasse davanti a segreti di Stato o fosse coinvolto l'ordine sociale, in realtà sembra che le porte vengano chiuse tutte le volte in cui è coinvolto qualcuno della classe privilegiata o del partito. Ricordiamo che il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici stabilisce al suo art. 14 che *“Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli”*. Ogni altra forma di esclusione dovuta ai soggetti

¹⁶¹ North Korea today No. 183, op. cit., 12 Agosto 2008.

¹⁶² V. ad es. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/19/65 del 13 Febbraio 2012.

coinvolti o perché facenti parti di un ceto o di un partito deve dunque essere considerata inaccettabile. Inoltre, nonostante nel 2004 vi sia stato un adeguamento al principio internazionale “Nullum crimen sine lege”, tramite il novellato art. 6 del Codice Penale che ora stabilisce che soltanto i crimini previsti espressamente dal codice saranno perseguiti, in base alla Legge sulle sanzioni amministrative del 2004, che prevede per gli organi amministrativi la facoltà di punire utilizzando strumenti quali la retrocessione e licenziamenti, le autorità possono invece discrezionalmente imporre sanzioni al di fuori delle vie giudiziarie.¹⁶³ Data la mancanza di un sistema giudiziario indipendente, è naturale che venga espressa una profonda preoccupazione anche per il numero e le caratteristiche delle fattispecie incriminatrici, caratterizzate spesso da ambiguità e sproporzione nella reattività dell'ordinamento.

Nel febbraio del 1987 ad esempio, i crimini puniti con pena di morte sono stati ridotti da 33 a 5. Il 19 Dicembre 2007 il Paese ha però adottato un Addendum al codice penale, passato pressoché inosservato nella comunità internazionale e composto di 23 articoli di cui 16 prevedono la pena di morte per una serie di crimini conducendo ad un notevole incremento delle fattispecie da 5 a un totale di 22, numero da leggere in congiunzione alla già citata revisione del codice penale del 2012.

Solo nel 2011 sono state riportate venti esecuzioni¹⁶⁴ per spionaggio, traffico di droga e omicidio. Inoltre, l'addendum contiene numerose locuzioni ambigue quali “nei casi più gravi” o “estremamente seri” che lasciano spazio non solo alla discrezionalità delle autorità nell'interpretazione ma anche ad un'indeterminatezza costante. Un ulteriore esempio di ambiguità risiede nell'art. 90 del Codice Penale, laddove ci si riferisce a chi “saccheggia” le proprietà dello stato, ma tale termine non viene mai definito.

¹⁶³ V. A/64/224, *op. cit.*

¹⁶⁴ V. A/HRC/19/65, *op. cit.*

3.3.3 L'impatto delle violazioni nei Paesi di confine.

La Repubblica di Corea, meglio conosciuta come Corea del Sud, è spesso meta per coloro che per motivazioni politiche, economiche o sociali decidono di trasferirsi fuori dal territorio nordcoreano attraversando il confine. Molti di loro sono sprovvisti di un permesso ufficiale necessario per lasciare il Paese e per spostarsi all'interno del Paese, e questo li rende agli occhi delle autorità nordcoreane dei migranti illegali a rischio di persecuzione nel caso in cui ritornino entro i confini. Nonostante la Repubblica Popolare Democratica di Corea, nella sua Costituzione, includa il poter risiedere e viaggiare liberamente tra i diritti e le libertà fondamentali,¹⁶⁵ in realtà è necessario un permesso delle autorità per lasciare il Paese. Chi lascia il Paese senza tale permesso viene etichettato come traditore o dissidente e, nonostante ci sia stato in passato un addolcimento delle pene per coloro che espatriavano per motivi economici e non politici, le conseguenze vanno dalla persecuzione alla detenzione e in alcuni casi alla morte. Questo è il motivo per cui, tenendo in considerazione che in base alla Convenzione di Ginevra¹⁶⁶ e protocollo annesso¹⁶⁷ lo status di rifugiato sarebbe subordinato a fondate ragioni di persecuzione basate sulla razza, religione, opinioni politiche, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in realtà bisogna anche fare riferimento a quella particolare categoria di rifugiati “*Sur Place*”, il cui fondato timore di persecuzione nasce non nel momento in cui lasciano il paese bensì dopo, poiché laddove vi ritornassero sarebbero certamente vittime di persecuzioni e soprusi.

¹⁶⁵ KINU, *White Paper on North Korea 2014*, op. cit., p.36.

¹⁶⁶ Adottata a Ginevra il 28 Luglio 1951.

¹⁶⁷ Protocollo relativo allo status di rifugiato adottato a New York il 31 Gennaio 1967.

La situazione di chi cerca di espatriare ha subito accenti più drammatici soprattutto dopo il cambio al potere tra Kim Jong-Il e Kim Jong-Un, il suo figlio più giovane, cambio a cui è succeduta una sorveglianza lungo i bordi più ristretta e un inasprimento della politica dello “sparare a vista”.

A causa del perenne movimento di soggetti in cerca di sistemazione nella Corea del Sud, entrambi i Relatori Speciali hanno visitato più volte questo territorio, con l'intento di entrare in contatto ed intervistare coloro che hanno raggiunto la loro meta. In particolare in una missione condotta nella Repubblica di Corea, Mr. Darusman¹⁶⁸ ha visitato una struttura, l'Hanawon Centre, supportata dal governo e locata appena fuori Seoul in cui trovano rifugio i richiedenti asilo.

Durante le interviste sono emerse molteplici problematiche, le quali spaziano da disturbi fisici e psichici a disordini da stress post-traumatico. Se da un lato i rifugiati sono rassicurati dal fatto di essere ormai fuori pericolo, dall'altro sono emerse forti paure per le ripercussioni che le loro famiglie, rimaste nel luogo di nascita, possono subire a causa della già citata “colpa per associazione”.

E' emersa inoltre un'ulteriore problematica individuabile nel traffico di persone, i cui soggetti più vulnerabili sono le donne, le quali vengono sottoposte a matrimoni forzati come “pedaggio”. Questo porta spesso a sfruttamento e violenza domestica, in considerazione anche del fatto che le donne sono troppo spaventate per rivolgersi a una qualunque autorità locale.

Negli anni il Relatore Speciale ha visitato anche altri Paesi di confine, e ha potuto constatare le condizioni di vita dei rifugiati di volta in volta intervistati. Dopo il Giappone ad essere stata oggetto di ripetute missioni dal 2005 in poi è stata la Mongolia. Essa sembra essere uno dei Paesi di transito per i soggetti che intendono poi trasferirsi nella Repubblica di Corea e che spesso hanno un bisogno immediato di cure

¹⁶⁸ Relatore Speciale dal 2010 ad oggi ancora in carica.

e sostegno economico.¹⁶⁹

Nel 2011, 2706 persone chiedevano asilo nella Repubblica di Corea. Nel 2012 si è scesi a 1509, e nel 2013 a 596¹⁷⁰. Nonostante la Mongolia non abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, la quale al suo art. 33 proclama il principio di non-respingimento¹⁷¹, negli anni risulta aver trattato i rifugiati nordcoreani come casi umanitari, i quali verrebbero accolti, intervistati e ai quali verrebbero offerte le prime cure mediche di base.

Nel 2011 il Relatore ha altresì visitato la Thailandia ed ha interagito in un confronto con gli ufficiali del Royal Thai Government, l'UNICEF, il Programma Mondiale per l'Alimentazione (WFP), l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), oltre che organizzazioni non governative e numerosi agenti diplomatici. Nonostante neanche la Thailandia abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, al 2012 si è diffuso un allarme per l'arresto di alcuni difensori dei diritti umani che aiutavano i richiedenti asilo nei paesi di transito. In assenza di questi attori, i viaggiatori sarebbero maggiormente esposti al traffico e al contrabbando.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha asserito più volte che i soggetti che hanno lasciato la RPDC senza autorizzazione sono a rischio deportazione e devono quindi essere considerati bisognosi di protezione internazionale. Il 28 Marzo 2012 l'istituto di ricerca per i diritti umani di Pyongyang ha invece sostenuto che questi soggetti non devono essere qualificati come richiedenti asilo

¹⁶⁹ Tematica che non ha perso rilevanza, vedere ad esempio General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/62/264*, 15 Agosto 2007 p. 9.

¹⁷⁰ General Assembly, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/68/319, op. cit.*, p. 6.

¹⁷¹ Art. 33 Convenzione Ginevra 1951 che a determinate condizioni pone il divieto di respingere il rifugiato, conosciuto come principio di non-refoulement.

ma migranti illegali che intendono compiere crimini contro il paese o che vanno via per ragioni economiche.

Soggetti che si muovono senza risorse e senza basi, soggetti spesso nullatenenti e perseguiti dall'ordinamento d'origine e particolarmente deboli costituiscono un ottimo business per lo sfruttamento da parte di intermediari, criminali ma anche pubblici ufficiali spesso legati a fenomeni di contrabbando, tratta ed estorsione.

Moltissimi di questi soggetti sono donne, e questo le rende maggiormente vulnerabili al traffico e al contrabbando a causa del fatto che gli intermediari preferiscono contrabbandare e trafficare donne piuttosto che uomini, grazie alla possibilità di matrimoni forzati in aree nelle quali scarseggia la figura femminile, sia perché è creduto che gli stati confinanti siano meno inclini a punire le donne. Ancora, è più probabile che le donne adempiano alle loro obbligazioni una volta giunte a destinazione. Le somme richieste per uno spostamento in teoria assicurato arriverebbero fino a due-tre milioni e mezzo di Won coreani. Bisogna precisare che sfruttamento sessuale, matrimoni forzati e qualsiasi altra forma di schiavitù vanno differenziati dal contrabbando di esseri umani, che riguarda invece i casi in cui si aiuta illegalmente un soggetto ad attraversare un confine. A volte le autorità locali si rifiutano di rilasciare i soggetti in transito senza adeguato pagamento e questo porta a vere e proprie estorsioni creando problematiche anche per le organizzazioni non governative che lavorano nel campo: pagare per il riscatto o rifiutarsi? Tali organizzazioni rischierebbero infatti di essere incriminate quando di fatto altro non farebbero che aiutare e liberare soggetti effettivamente trattati come schiavi, spesso sostanti per un periodo di tempo limitato in un Paese nell'attesa dello step successivo, ovvero la sosta in un altro paese ancora finché non si raggiunge il paese finale.

Più volte il Relatore Speciale ha asserito che è necessario porre una distinzione netta tra i trafficanti, da perseguire, dalle organizzazioni ed

entità civili che invece assicurano rifugi sicuri per questi soggetti permettendogli di evitare le numerose persecuzioni nel Paese d'origine. Molti soggetti intervistati dal Relatore Speciale sono stati rimpatriati contro la loro volontà in passato e testimoniano vari tipi di punizioni. Se coloro che lasciano il paese lo hanno fatto per la prima volta e non hanno affiliazioni politiche non sono necessariamente puniti. Se invece divengono recidivi, le punizioni si aggravano e vanno dalla rieducazione al lavoro forzato.

Preoccupazioni desta anche la discriminazione, che trova sfondo in particolare nella violenza contro le donne, violenza talmente accettata da lasciare inerti le autorità di fronte ad una denuncia di violenza privata adottando come motivo la tutela della privacy familiare. Esistono rapporti di assalti nei mercati effettuati da agenti di pubblica sicurezza e in questo caso le donne non hanno altra scelta che sopportare senza denunciare.

Sono inoltre state diffuse spesso notizie relative a rapimenti di cittadini stranieri. Risonanza internazionale ha avuto il caso di due giornalisti americani i quali hanno attraversato il confine tra la Cina e la RPDC e sono stati trattenuti dalle autorità locali. Il Relatore Speciale, il Relatore Speciale per la promozione e la difesa della libertà di opinione e di espressione, il Relatore speciale sui difensori dei diritti umani, il Relatore sulla violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze, e il Presidente-Relatore del Gruppo di Lavoro sulle detenzioni Arbitrarie il 2 Aprile 2009 hanno chiesto chiarificazioni e garanzie per i prigionieri. Nella risposta del Governo nordcoreano, l'8 Aprile 2009, è stato assicurato che i prigionieri, arrestati il 17 Marzo 2009, sarebbero stati trattati conformemente al diritto internazionale ma sarebbero stati trattenuti per atti ostili e per attraversamento illegale di confine. Tuttavia, la comunicazione consolare era permessa. Verranno rilasciati il 13 agosto dello stesso anno nonostante gli fosse stata data una condanna di 12 anni di lavori forzati.

3.4. L'istituzione della Commissione d'inchiesta.

L'Assemblea Generale e il Consiglio dei Diritti Umani si sono più volte espressi perché la Repubblica ponesse fine alla serie di violazioni costantemente riferite loro e molte riforme legislative sono state chieste fin dal primo rapporto del 2005. Il 2011 è stato sicuramente un anno di maggiore apertura da parte del governo della RPDC, il quale ha domandato all'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), UNICEF e WFP una valutazione congiunta della situazione alimentare del Paese che permettesse di elaborare un punto della situazione. Gli stessi Elders¹⁷² hanno ricevuto un invito ufficiale a visitare la Corea del Nord nel 2011 ed è sempre nel Maggio del 2011 che un ambasciatore degli Stati Uniti ha visitato Pyongyang, in un incontro con il vice ministro degli esteri Kim Kye-Gwan e altri ufficiali. Questa è stata la prima volta in cui l'ambasciatore ha avuto un approccio diretto con il governo per discutere della questione dei diritti umani.

Il Relatore è solidamente convinto che molti dei crimini commessi dalle autorità del governo della RPDC siano perseguibili come crimini contro l'umanità così come previsto dallo Statuto di Roma, sebbene la RPDC non vi abbia aderito. In particolare, l'art. 7 di questo statuto elenca: a) omicidio, c) schiavitù, e) detenzione e privazione della libertà contro le regole fondamentali del diritto internazionale, f) tortura, h) persecuzione di gruppi determinati o di una collettività su basi politiche e religiose, i) sparizioni forzate di persone, k) altri atti che causano grande sofferenza e minano la sanità fisica e mentale di un soggetto.

¹⁷² Gli Elders sono un gruppo indipendente composto da leader di levatura mondiale i quali lavorano insieme per la pace e i diritti umani. Il gruppo è nato per iniziativa di Nelson Mandela nel 2007 ed attualmente Kofi Annan ne detiene la presidenza.

Nel 2013¹⁷³ si è avuto un passo importante, si è giunti infatti ad un rapporto riassuntivo riguardante gli ultimi dieci anni di indagini sul tema dei diritti umani in RPDC. Mr. Darusman ha esplicitamente richiesto una revisione di tutti i documenti e di tutte le relazioni dalla creazione del Relatore Speciale in poi, con l'obiettivo innanzitutto di stabilire un punto di partenza per un meccanismo di indagine più efficiente e maggiormente indirizzato che potesse documentare le gravi e sistematiche violazioni, ma anche con l'obiettivo di valutare la responsabilità dello stato per crimini contro l'umanità.

I documenti analizzati vanno dai rapporti elaborati dai Relatori e dal Segretario Generale, le risoluzioni dell'Assemblea Generale, le Revisioni del Gruppo Periodico Universale, le osservazioni conclusive dei comitati sui diritti umani e le opinioni adottate dal Gruppo di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie e Gruppo di Lavoro sulle Sparizioni Forzate nella RPDC.

Oltre che dal Relatore Speciale, una Commissione d'inchiesta che indagasse sui crimini contro l'umanità è stata chiesta anche dalla Coalizione Internazionale per fermare i Crimini contro l'Umanità in Corea del Nord (International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea) composta da 40 ONG internazionali, le quali hanno creato una vera e propria petizione per chiedere al Consiglio dei Diritti Umani un'azione decisiva contro i campi detentivi del Paese.

E' con la risoluzione seguente¹⁷⁴ che viene quindi deciso di creare una Commissione d'inchiesta per la durata di un anno formata da tre membri: il Relatore Speciale, il Relatore Michael Donald Kirby (Presidente) e Sonja Biserko, i quali hanno iniziato le indagini la prima settimana del Luglio 2013.

La Commissione in particolare si sarebbe dovuta occupare delle ripetute e diffuse violazioni nel Paese con particolare riguardo alla violazione al

¹⁷³ Vedere anche *A/HRC/22/57, op.cit.*

¹⁷⁴ Human Rights Council, *Situation on human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/RES/22/13*, 9 Aprile 2013.

diritto al cibo, violazioni associate ai campi di detenzione, tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, detenzione arbitraria, discriminazione, violazione della libertà di espressione, del diritto alla vita, violazione della libertà di movimento e sulle sparizioni forzate, compresi i rapimenti di cittadini stranieri con particolare riguardo a una eventuale responsabilità per la violazione del divieto di compiere crimini contro l'umanità, che il Relatore sottolinea¹⁷⁵ essere parte dello Jus Cogens (diritto cogente), accettato dunque dalla comunità internazionale in una via che non ammette deroghe. Occorre dunque procedere ad un'analisi dettagliata riguardante le indagini e le conclusioni della Commissione d'inchiesta.

3.4.1 Le aree di indagine ed il metodo di lavoro seguito.

Tra le particolarità che hanno denotato fin dal suo concepimento la Commissione d'inchiesta - di seguito nel testo "Commissione"- vi è sicuramente il fatto che la risoluzione istitutiva di tale "strumento" è stata adottata per la prima volta su questo tema senza voto, ovvero per consenso. Questo ha permesso non solo di comprendere l'impatto che le violazioni perpetrate dalla RPDC hanno avuto sull'opinione della comunità internazionale, ma ha segnato altresì un serio punto di svolta nelle dinamiche di reazione a tali illeciti.

L'impulso a reagire dando vita ad un nuovo meccanismo d'indagine non è derivato unicamente da una scelta intrinseca all'Onu ma è stato fornito anche da attori coinvolti costantemente nel campo dei diritti umani. Un esempio è dato da Amnesty International, che in occasione della diffusione nella scena internazionale di notizie relative alla possibile

¹⁷⁵ General Assembly, A/68/319, *op.cit.*

imminente creazione di un nuovo centro politico di detenzione nella RPDC ha esortato ancora una volta e con maggiore enfasi il Consiglio dei Diritti Umani a reagire con più determinazione.

L'annuncio del Presidente del Consiglio è avvenuto il 7 Maggio 2013, giorno in cui Michael Kirby e Sonja Biserko¹⁷⁶ si sono ufficialmente uniti al Relatore Speciale Marzuki Darusman nella direzione di questa indagine delicata e importante.

Grazie in primo luogo ai numerosi rapporti e alle indagini portate avanti dal Relatore Speciale e dai restanti attori internazionali, al tempo dell'istituzione della Commissione è stato possibile delineare nove aree di indagine ben differenziate.¹⁷⁷

Si aveva innanzitutto necessità di indagare sulla violazione del diritto al cibo con riferimento anche alle preoccupazioni riguardanti le scelte economiche del governo che ponevano, e sembrano porre tutt'oggi, al primo posto la politica militare (first military-policy).

Ulteriore attenzione meritavano i vari tipi di centri detentivi dislocati lungo la penisola nordcoreana, entro i quali si ritiene ancora oggi vengano perpetrate ripetute e costanti violazioni dei diritti umani. Tra le violazioni commesse dentro e fuori le prigioni la pratica della tortura e di trattamenti inumani e degradanti è uno dei temi più incandescenti. Ancora la questione delle detenzioni e degli arresti arbitrari, sintomo di più mancanze nel sistema giudiziario dell'ordinamento nordcoreano, legate ad una forte mancanza delle garanzie tipiche di un giusto processo così come richiesto dagli standard internazionali e la discriminazione, la violazione del diritto di espressione, del diritto alla

¹⁷⁶ Michael Kirby è stato giudice della Corte Suprema Australiana fino al 2009. Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la nomina a professore onorario in dodici università. Sonja Biserko è stata fondatrice e presidente del comitato per i diritti umani in Serbia, insignita di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio per i Diritti Umani dell'Università di Oslo.

¹⁷⁷ V. anche Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/25/CRP.1*, 7 Febbraio 2014, p. 5.

vita, della libertà di movimento nonché la questione dei rapimenti di cittadini stranieri.

E' innanzitutto necessario, nell'analisi del metodo di lavoro utilizzato dalla Commissione, tenere in considerazione il costante rigetto da parte della Repubblica Popolare Democratica di Corea delle precedenti risoluzioni adottate sul tema dei diritti umani nel proprio Paese ed esteso al nuovo meccanismo di indagine, visto come un prodotto di quel complotto che secondo la RPDC è stato costantemente portato avanti da Stati Uniti, Giappone ed Unione Europea per sovvertire lo Stato socialista nordcoreano. A causa di tale posizione, la Commissione non ha potuto visitare le aree del Paese durante i suoi lavori ed ha dunque dovuto rafforzare le numerose risorse alternative di cui si è servita.

L'interesse a visitare determinate aree non era ristretto però unicamente alla Corea del Nord. La Commissione ha infatti, dapprima nel Luglio 2013 e poi formalmente il 7 Novembre 2013, inviato una comunicazione alla Delegazione Permanente della Repubblica Popolare Cinese a Ginevra in cui si domandava innanzitutto un incontro per discutere riguardo l'attuazione del mandato della Commissione stessa, nonché l'accesso alle aree di confine di modo da poter ottenere informazioni di prima mano dai soggetti appena espatriati dalla RPDC. La Delegazione, in una chiara interpretazione della volontà del Governo cinese, non ha acconsentito ad estendere tale invito. Questa mancanza è stata ad ogni modo sopperita in parte da ulteriori missioni condotte in altri Stati come la Thailandia¹⁷⁸ e la Repubblica di Corea.¹⁷⁹

Soggetti precedentemente detenuti nei campi, ufficiali aventi prestato servizio nelle strutture detentive del Paese, familiari delle vittime e testimoni oculari sono tutti soggetti che hanno fornito una testimonianza di prima mano su ciò che realmente accade in Corea del Nord.

¹⁷⁸La Commissione ha visitato la Thailandia dal 18 al 20 Settembre 2013.

¹⁷⁹ La ROK è stata visitata dal 19 al 27 agosto 2013. Vi è stato inoltre un incontro con il primo ministro sudcoreano Park Geun-hye.

Le interviste e le testimonianze utilizzate per le conclusioni dell'indagine non sono mai state valutate isolatamente, ma sempre in comparazione con altri elementi che potessero confermare o smentire i fatti. Non è mancata, a quanto attestato dalla Commissione, una valutazione psicologica del testimone che ne valutasse l'attendibilità. Ci stiamo riferendo al trauma subito, alla distanza temporale degli eventi rispetto al fatto di cui si parla, alle inclinazioni politiche del testimone. Sono state condotte più di 240 interviste sotto forma di audizioni pubbliche, effettuate rispettivamente nella Repubblica di Corea (ROK),¹⁸⁰ in Giappone,¹⁸¹ nel Regno Unito¹⁸² e negli Stati Uniti.¹⁸³

Le ricerche effettuate dalle Agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle Organizzazioni Non Governative (ONG), dalle accademie e dagli istituti di ricerca, nonché numerose immagini satellitari, video clandestini autenticati, fotografie autenticate hanno rinforzato e stabilizzato le testimonianze ricevute dalla Commissione, la quale si è avvalsa nelle proprie interviste altresì di esperti che potessero assicurare un procedimento corretto, trasparente ed accessibile ai media, agli osservatori ed ai membri del pubblico.

E' naturale che nell'analisi di eventuali violazioni commesse all'interno di un Paese deve essere adottato un metro giuridico di valutazione che sia riconosciuto come giuridicamente valido, un quadro insomma all'interno del quale poter inserire e valutare le deviazioni da ciò che è imposto in via vincolante.

Fermo restando che la Commissione non è stata istituita con scopi punitivi né con funzioni giudicanti, ma unicamente per indagare sulle asserite violazioni riguardanti la RPDC, valutarne maggiormente l'attendibilità ed approfondirle, è stato necessario utilizzare come metro di giudizio gli obblighi che il Paese ha volontariamente assunto nei

¹⁸⁰ Seoul, 20-24 Agosto 2013

¹⁸¹ Tokyo, 29 -30 Agosto 2013

¹⁸² Londra, 23 Ottobre 2013

¹⁸³ Washington D.C., 30-31 Ottobre 2013

confronti della Comunità Internazionale. Ci stiamo riferendo ai trattati - in particolare al Trattato Internazionale sui Diritti Civili e Politici - nonché alle fonti consuetudinarie. Sono stati altresì utilizzati come metri valutativi tutti quegli obblighi di carattere umanitario che sono stati assunti in seguito alla Guerra Coreana nei confronti delle parti coinvolte nel conflitto.

La Commissione è stata altresì chiamata a valutare la possibilità di una responsabilità per il compimento di crimini contro l'umanità in base alle definizioni fornite dal diritto penale internazionale, a cui in parte si sovrappone ulteriormente lo Statuto di Roma¹⁸⁴ istitutivo della Corte Penale Internazionale.

Con riferimento all'effettuazione delle determinazioni di fatto necessarie per poter valutare una possibile responsabilità per crimini contro l'umanità inoltre, la Commissione si è basata su uno standard di prova sicuramente inferiore rispetto a quello effettuato per poter sostenere un'accusa penale in un procedimento penale ordinario, ma certamente sufficiente per portare avanti ulteriori fondate investigazioni ed ulteriori eventuali domande. Questo standard è basato sui cosiddetti "fondati motivi": si ritiene che una violazione o situazione di fatto si siano verificate laddove, una volta ottenuto un corpo consistente di informazioni, si sia altresì in presenza di materiali di supporto e di conferma tali che una persona avente normale prudenza e ragionevolezza avrebbe ragione di ritenere che tale violazione o situazione si sia effettivamente verificata.

Osservando tale nuovo meccanismo di indagine possiamo senza dubbio affermare che per la prima volta in dieci anni la Comunità Internazionale ha deciso di rivolgere le proprie attenzioni in maniera più determinata e determinante verso uno Stato che fino a quel momento era soltanto uno dei tanti destinatari di risoluzioni aventi come obiettivo quello di richiamare all'ordine le deviazioni e le

¹⁸⁴Entrato in vigore il 1 Luglio 2002

violazioni persistenti. Con la Commissione si è invece assistito ad una svolta di non indifferente entità la quale è riuscita a convogliare gli sforzi dei vari attori internazionali in un'unica intenzione.

3.5 La Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani.

Una delle motivazioni che hanno portato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sostituire la Commissione sui Diritti Umani con il Consiglio dei Diritti Umani è stato il costante insieme di critiche e malcontento che si dirigeva da tempo verso questa composizione, ritenuta ormai poco imparziale e scarsamente trasparente. Si sentiva l'esigenza di un processo di valutazione dei risultati raggiunti da ogni Stato nell'ambito dei Diritti Umani che fosse allo stesso tempo universale e non selettivo, che non lasciasse adito ad esclusioni e che permettesse parametri di valutazione uguali per tutti i membri.

Innalzare la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo modificando il sentiero intrapreso precedentemente, permettere una valutazione dei risultati raggiunti dai singoli membri, evidenziare le lacune e cooperare per colmarle sono tutti elementi presi in considerazione al momento dell'istituzione della Revisione Periodica Universale (UPR).¹⁸⁵

Dal 19 al 30 Giugno il Consiglio si è dunque riunito in una sessione che ha dato vita a due gruppi di lavoro. Un primo gruppo avrebbe dovuto

¹⁸⁵ Per approfondimenti v. K.S. ZIEGLER, *Strengthening the Rule of Law, but Fragmenting International Law: The Kadi Decision of the ECJ from the Perspective of Human Rights* in *Human Rights Law Review* Vol 9, No. 2, 2009 pp. 1-35; R. SMITH, "To see Themselves as Others see Them": the Five Permanent Members of the Security Council and the Human Rights Council's Universal Periodic Review In *Human Rights Quarterly*; vol. 35 No. 1, 2013, pp. 1-32.

occuparsi delle procedure inerenti l'UPR¹⁸⁶ mentre il secondo avrebbe dovuto concentrarsi sul compito di rivedere le procedure e i meccanismi della precedente Commissione.¹⁸⁷

Come ogni processo valutativo che si rispetti, la Revisione Periodica Universale utilizza dei parametri giuridici necessari per comprendere se una situazione di fatto presente in un determinato ordinamento sia conforme o meno alle aspettative internazionali. Stiamo facendo riferimento alla Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo¹⁸⁸ (UDHR), ai singoli Trattati di cui gli Stati Membri fanno parte nonché agli ulteriori obblighi da essi volontariamente assunti.

La Revisione Periodica è strutturata su più livelli di analisi, composti innanzitutto da un documento avente funzione di relazione prodotto dallo Stato revisionato a cui segue l'attività di compilazione dell'Alto Commissario per i Diritti Umani il quale procede ad un accorpamento di tutti gli elementi utili per la valutazione dello Stato Membro, come i mandati specifici.

La delicata procedura è favorita dalla presenza di una Troika, ovvero tre Paesi scelti tramite un sorteggio con il compito di assistere lo Stato ad essa assegnato e sottoposto a revisione durante tutta la fase, in

¹⁸⁶ Per rilievi v. A. COFELICE, *Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite: tendenze e prospettive del cantiere di riforme sulle procedure e sui meccanismi di promozione e protezione dei diritti umani* in *Peace Human Rights: rivista quadrimestrale del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell'Università di Padova*, anno IV, no. 2, 2007 pp. 19-36.

¹⁸⁷ General Assembly, *Resolution adopted by General Assembly A/RES/60/251*, 3 Aprile 2006 par. 6.

¹⁸⁸ La dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo è ritenuta oggi parte del diritto consuetudinario internazionale e dunque sembrerebbe aver assunto un valore vincolante. D'altro canto, questa lettura pare meno corretta se si osserva che la Dichiarazione è incorporata in una risoluzione dell'Assemblea Generale, e in quanto tale priva in via diretta di natura vincolante per gli Stati. Per rilievi F. POCAR, *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fonte di un nuovo diritto Internazionale* in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, No. 2, 1988.

particolare durante il "contraddittorio".

Una delle caratteristiche maggiormente innovative di questo procedimento che ha visto il suo primo ciclo iniziare nel 2008 e terminare nel 2012 è infatti la presenza di un dialogo tra Stati. Ogni Stato può prendere visione degli elaborati delle altre Parti e ha a disposizione un lasso di tempo per poter porre le proprie domande, delle quali la Troika è prima depositaria, ed effettuare raccomandazioni le quali potranno essere accettate, tenute in sospeso¹⁸⁹ o respinte.

L'esito di questo dialogo confluisce in un documento prodotto dalla Troika e sottoposto al Consiglio, che a sua volta effettua una valutazione ed emette consigli e raccomandazioni. Lo Stato si impegna dunque a colmare le mancanze e a seguire le raccomandazioni ricevute in modo da ottenere un profilo soddisfacente alla Revisione seguente.

Attualmente siamo in presenza dello svolgimento del secondo ciclo di Revisione Periodica Universale, iniziato nel 2012 e che avrà termine nel 2016. Tale secondo ciclo è caratterizzato da alcune modifiche procedurali che tuttavia non intaccano in maniera fondamentale la struttura del procedimento.¹⁹⁰

In questa sede ci soffermeremo sul primo rapporto presentato dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea al Gruppo di Lavoro il 27 Agosto 2009 senza tuttavia trascurare il secondo ciclo di verifica che per questo Paese si è svolto proprio nel 2014.

¹⁸⁹ In tal caso lo Stato si esprime entro tre mesi accettando la raccomandazione o rigettandola.

¹⁹⁰ Apportate con Human Rights Council, *Review of the work and functioning of the Human Rights Council A/HRC/RES/16/21*, 12 Aprile 2011 e con Human Rights Council, *Follow-up to the Human Rights Council resolution 16/21 with regard to the universal periodic review A/HRC/DEC/17/119*, 19 Luglio 2011.

3.5.1. Primo e secondo ciclo di revisione: le conclusioni.

La consegna del primo rapporto di autovalutazione da parte della RPDC in occasione del primo ciclo è avvenuta il 27 Agosto 2009.¹⁹¹

Ad un'attenta lettura di questo documento e tralasciando in questo frangente considerazioni riguardanti la storia del Paese, ciò che traspare è innanzitutto una piena consapevolezza di quali siano i Diritti Umani fondamentali e di quali siano i mezzi per garantirne il rispetto in un'ottica di promozione e protezione. Questa relazione non si limita ad esaltare ed onorare l'ideologia Juche di cui l'ordinamento nordcoreano è intriso, bensì ne risalta l'aspetto con riferimento al rispetto dell'uomo, visto come unico artefice del proprio destino e che nessun ostacolo deve trovare innanzi a sé per poter giungere ad un'efficace realizzazione della propria libertà e dei propri desideri. Universalità, uguaglianza, dignità, individualità e indivisibilità sono enunciati come attributi a loro volta indivisibili dalla definizione del diritto umano come un diritto pieno ed efficace. Allo stesso tempo si precisa che tali diritti non devono essere posti in essere contro lo Stato, bensì da esso devono essere garantiti.

Essendo stato lo Stato ripreso più volte con riferimento alla violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani viene colta nel rapporto l'occasione per ricordare che tale divieto è presente altresì nel Paese, e che le leggi e la stessa Costituzione sono forti abbastanza da poter proteggere e tutelare i soggetti più deboli ed esposti a tali problematiche. Questa tutela si esprimerebbe non soltanto in un corretto addestramento degli agenti pubblici ma altresì risarcendo le vittime e punendo i colpevoli tramite le garanzie di un giusto processo, portato avanti da un tribunale formato da un giudice e due assessori scelti dal popolo. Ed effettivamente tali garanzie vengono elencate: dal diritto di difesa alla necessaria presenza dell'imputato, dalla colpevolezza

¹⁹¹ Human Rights Council, *A/HRC/WG.6/6/PRK/1*, *op. cit.*, 27 Agosto 2009.

fondata su prove scientifiche ed evidenti al diritto ad appellarsi ad una corte superiore. Non mancano, in conclusione, le rimostranze nei confronti di tutte le risoluzioni frutto di un evidente complotto mirante a deviare e a sovvertire lo stato socialista nordcoreano.

Una relazione esemplare insomma, che nulla sembra avere a che fare con le accuse, le risoluzioni, i rapporti, le denunce e le testimonianze che in questi anni hanno sovraffollato le carte del Consiglio dei Diritti Umani. Durante la sessione di lavoro che ha coinvolto la comunità internazionale in questo progetto la Delegazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea è stata diretta dall'ambasciatore nonché delegato permanente a Ginevra Mr. Ri Tcheul. La Troika avente il compito di facilitare il dialogo e di assistere la revisione del Paese è stata invece composta da Messico, Norvegia e Sud Africa.¹⁹²

Bisogna innanzitutto evidenziare il riconoscimento, da parte di un certo numero di Stati, dei risultati raggiunti e della cooperazione dimostrata nell'ambito del diritto alla salute, del diritto all'educazione - un elogio rivolto alla sconfitta dell'analfabetismo e alla promozione dell'educazione dei bambini è ad esempio giunto dal Venezuela - nonché all'eguaglianza di genere.

Con riferimento alle tematiche di maggior interesse per il presente elaborato invece, sono state espresse preoccupazioni evidenti. Brasile e Giappone, da un lato, hanno espresso una certa preoccupazione per le tematiche inerenti la sicurezza della persona e le esecuzioni arbitrarie quali quelle perpetrate nei campi di detenzione politici, dall'altro hanno approvato la cooperazione con l'UPR stessa e con l'UNICEF.

La Repubblica Popolare ha però ottenuto anche sostegno da ulteriori Paesi quali ad esempio Cuba, che tramite la propria delegazione ha sostenuto la posizione ostile del Paese nei confronti dei mandati

¹⁹² Una lista di domande è stata presentata inoltre da Argentina, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Ungheria, Irlanda, Giappone, Lettonia, Norvegia, Repubblica di Corea, Olanda, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 52 Paesi hanno inoltre preso parola durante tutto il dialogo interattivo.

specifici adottati negli ultimi anni, basandosi sul fatto che tali procedure non possono portare ad un dialogo efficace, passo necessario per una cooperazione efficiente. Anche in base all'opinione cubana la RPDC è una vittima di politiche imperialistiche e di disastri naturali ricorrenti i quali contribuiscono ulteriormente a degradare la posizione del Paese. Numerose sono state altresì le raccomandazioni ricevute nelle poche ore di dialogo. Tra quelle che in questa sede interessano sono da segnalare le raccomandazioni degli Stati Uniti e del Belgio, i quali hanno chiesto rispettivamente l'accesso al Paese da parte del Relatore Speciale e l'adesione alla Convenzione contro la Tortura; medesima richiesta è giunta dall'Austria, mentre Nuova Zelanda, Canada e Israele hanno proposto per l'eliminazione di tutte le forme di tortura e delle esecuzioni pubbliche. La RPDC ha in questa occasione rigettato 50 delle 167 raccomandazioni, mentre ne ha accettate 81.

Ciò che bisogna necessariamente tenere a mente è che tali raccomandazioni non hanno valore giuridico obbligatorio, non vincolano cioè lo Stato che le riceve ad uniformarsi o ad adeguarsi ad esse. Come abbiamo detto possono liberamente essere accettate, respinte, o ancora tenute in sospeso. L'unico vincolo viene ad esistenza nel momento in cui si abbia un rigetto, poiché in tal caso lo Stato deve motivare espressamente il proprio dissenso inserito in un addendum che a sua volta verrà revisionato e reso ufficiale dal Consiglio.¹⁹³

Come può essere facilmente notato, durante la revisione si assiste ad una varietà di opinioni concentrate in un lasso di tempo piuttosto ristretto ma che del resto non è una novità durante le sessioni degli organi delle Nazioni Unite, i quali permettono ai componenti di ottenere per pochi minuti¹⁹⁴ – a volte anche soltanto cinquanta secondi – lo

¹⁹³ Tra le raccomandazioni accettate: Etiopia, Nuova Zelanda, Norvegia, Finlandia, Spagna, Slovenia, Svizzera, Cile e Mozambico.

¹⁹⁴ Con riferimento al Consiglio dei Diritti Umani, il diritto di parola in una sessione standard si ottiene richiedendo che il nome dello stato di cui la Delegazione fa parte venga inserito in una lista scorrevole dal Presidente. L'argomento specifico della sessione, l'ordine in cui le tematiche vengono

spazio e l'attenzione per affermare le proprie prese di posizione su un numero variabile di argomenti.

Il secondo ciclo di revisione si è tenuto nel Maggio del 2014, ed ha costituito un'ulteriore occasione per il rigetto immediato di 83 su 268 raccomandazioni da parte della Repubblica.

Tra gli elementi che acquisiscono risalto in occasione di tale secondo review vi è innanzitutto la totale negazione dell'esistenza dei campi di prigionia politici i quali costituirebbero una fabbricazione, un'ideazione esterna alla realtà che non combacerebbe con la situazione interna del Paese, essendo più corretto riferirsi ad "istituti di riforma" quando si parla dell'esecuzione delle sentenze tramite lavoro rieducativo.¹⁹⁵

In occasione di questo secondo ciclo coadiuvato dalla Troika formata in questa fase dagli Emirati Arabi, Costa d'Avorio e Regno Unito, Amnesty International, organizzazione non governativa coinvolta nel campo dei diritti umani fin dal 1961, ha presentato un proprio rapporto¹⁹⁶ in cui vengono richiamate tutte le violazioni inerenti i campi di detenzione, la tortura, i trattamenti inumani, la colpa per associazione, le esecuzioni sommarie, la libertà di circolazione, il diritto al cibo e alla salute, oltre ad essere effettuate raccomandazioni sulle tali tematiche.

La stessa ONG il 22 settembre 2014 ha pubblicato un documento in cui vengono effettuate delle considerazioni sull'ultimo ciclo di revisione della RPDC, in cui viene apprezzato il coinvolgimento e la cooperazione del Paese da un lato, espressa preoccupazione per il

affrontate e il tempo disponibile per esporre le proprie posizioni sono procedure generalmente affrontate tramite votazione per alzata di placard.

¹⁹⁵ Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review - Democratic People's Republic of Korea A/HRC/27/10*, 2 Luglio 2014, para. 60.

¹⁹⁶ Amnesty International, *Democratic People's Republic of Korea. New Leadership but human rights crisis continues*. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, April - May 2014.

rigetto di più di metà delle raccomandazioni dall'altro.¹⁹⁷ Tra i rigetti ricordiamo il rigetto delle raccomandazioni sulla chiusura dei campi di detenzione nonché delle raccomandazioni relative al rilascio dei soggetti rapiti e spariti in maniera forzata.

3.6 Il Comitato per I Diritti Umani in Corea del Nord, l'Associazione Coreana degli Avvocati e l'Istituto Coreano di Unificazione Nazionale.

La questione dei Diritti dell'uomo nella Repubblica Popolare Democratica di Corea è sicuramente, da un punto di vista mediatico, stata diffusa in maniera determinante negli ultimi anni anche grazie al lavoro di Amnesty International e della stessa Commissione d'inchiesta, ma va chiarito subito che le preoccupazioni legate alle violazioni nel Paese non nascono con le risoluzioni dell'ONU né con l'istituzione del Relatore Speciale. Sono infatti questioni percepite come impellenti ed importanti già dal secolo scorso.

Risale in particolare al 2001 la scelta e l'istituzione di una particolare forma di cooperazione per la salvaguardia, promozione e protezione dei Diritti Umani che ha preso il nome di Comitato per i Diritti Umani in Corea del Nord - Committee for Human Rights in North Korea, un'organizzazione non profit, non governativa e non religiosa -¹⁹⁸ e i cui componenti sono esperti qualificati e ben conosciuti nella scena del diritto e delle relazioni internazionali.¹⁹⁹ Non sfugge infatti ad un occhio

¹⁹⁷Amnesty International Public Statement, *Urgent need for accountability and cooperation with the international community by North Korea. Human Rights Council adopts Universal Review outcome on the Democratic People's Republic of Korea*, document ASA 24/006/2014, 22 Settembre 2014.

¹⁹⁸ L.D. CHUB, *Contentious Activism Inter-Korean Relations*, Columbia University Press, New York, 2014, p.176.

¹⁹⁹ Basti pensare al Comitato Consultivo di tale organizzazione, composto da :

attento la presenza, nel comitato consultivo, del primo Relatore Speciale per la situazione dei Diritti Umani in Corea del Nord Vitit Muntarbhorn.

Soffermandoci ad osservare il dettaglio degli obiettivi a lungo termine che tale Comitato intende raggiungere ritroviamo elementi che ormai a questo punto della trattazione dovrebbero essere familiari: il rispetto delle libertà fondamentali quali la libertà di pensiero, di espressione, di associazione, di opinione politica e religiosa, la chiusura dei campi politici di prigionia, in cui si stima siano morte più di 400.000 persone e detenute oltre 200.000; la necessità di accesso presso tali aree da parte della Croce Rossa, di modo da poter stimare con esattezza le condizioni dei detenuti; la determinazione del numero esatto dei prigionieri ma altresì dei soggetti che hanno la responsabilità della loro cura; ulteriori richieste riguardano il permettere all' UNHCR di accedere alle aree confinanti con la RPDC nell'obiettivo assicurare una corretta accoglienza ai rifugiati e una necessaria vigilanza riguardante

Michael Danby, Australia; Irwin Cotler, Canada, Partito Liberale; Martin Palous, Repubblica Ceca, Ambasciatore presso gli Stati Uniti; Markus Meckel, Germania, Partito Socialdemocratico; Matyas Eorsi, Ungheria, democratico, (SZDSZ); Masaharu Nakagawa, Giappone, Partito Democratico del Giappone; Vytautas Landsbergis, Lituania, membro del Parlamento; Rinchinnyam Amarjargal Mongolia, Primo Ministro della Mongolia; Alejandro Toledo Peru, precedente Presidente del Perù; Tae-hoon Kim della Repubblica di Corea, avvocato per i diritti umani e unificazione della Corea; Young-ho Kim Republic of Korea precedente ambasciatore dei diritti umani in Repubblica di Corea; Sun-young Park Repubblica di Corea, Presidente del Consiglio speciale per i diritti umani in Corea del Nord; Gary Kasparov, Russia, campione del mondo più giovane nel gioco degli scacchi; Natasa Kandic Serbia, attivista serba per i diritti umani; Martin Butora Slovacchia, ex ambasciatore presso gli Stati Uniti; Maria Leissner, Svezia, Segretario Generale della Comunità dei Democratici; Robert Hardh Svezia, Direttore esecutivo per i difensori dei diritti civili; Vitit Muntarbhorn, ex relatore speciale per la situazione dei diritti umani in Corea del Nord; Lord David Alton, Regno Unito, Presidente del British-DPRK All-Party Parliamentary Group; Edward Mcmillan-Scott, Regno Unito; Jae H. Ku, Stati Uniti, direttore dell'istituto Corea-Stati Uniti presso il SAIS; Jared Genser, Stati Uniti, LLC Freedom now.

l'applicazione del principio di non-refoulement;²⁰⁰ e il raggiungere un livello di informazione adeguato anche con riferimento ai diritti dei lavoratori. Proprio in questa tematica il comitato spinge per l'adozione ed il rispetto di quei principi già elaborati da Leon Sullivan in Sudafrica, in occasione di una notevole espansione delle imprese americane in quei luoghi. Sono queste le basi di una tutela pregnante per i lavoratori, infine confluiti in seguito in un vero e proprio "codice".²⁰¹

Nel corso degli anni la HRNK ha raccolto una larga varietà di testimonianze provenienti da ex detenuti ma anche da ex ufficiali di campi di prigionia politici e di vari centri di detenzione, i quali hanno potuto confermare molte delle violazioni commesse, sebbene nell'analisi di tali testimonianze bisogna sempre tenere conto dei tempi che necessariamente trascorrono dall'arrivo del potenziale rifugiato a Seoul alla sua intervista, poiché in questo lasso di tempo i soggetti sono seguiti in sessioni di orientamento che possono durare anche mesi.

Come fonte ulteriore, il HRNK si serve di evidenze satellitari per l'osservazione dello sviluppo dei campi che in un primo momento sono state fornite da due compagnie private la cui specializzazione era proprio il commercio di immagini satellitari, la Digital Globe e la Space Imaging Corporation.

Il processo di individuazione ha compreso innanzitutto la ricerca di mappe dettagliate del Paese in cui latitudine e longitudine fossero comprese. Tali mappe sono poi state inviate alle Organizzazioni non Governative coinvolte e presenti a Seoul, le quali, già in comunicazione con soggetti informati sui fatti, li hanno convocati e hanno chiesto loro di individuare nelle mappe il luogo in cui erano detenuti.

Una volta ottenuta la localizzazione, i dati venivano ritrasmessi alla

²⁰⁰ Si fa riferimento essenzialmente alla Repubblica Popolare Cinese, la quale come si vedrà più avanti qualifica come immigrati illegali coloro che attraversano i confini senza il permesso del paese di appartenenza.

²⁰¹ J. BRECHER – T. COSTELLO, *Contro il capitale globale. Strategie di resistenza*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 151 ss.

HRNK la quale contattava nuovamente le compagnie satellitari per ottenere le immagini delle zone indicate dai testimoni e ripresentarle loro per far sì che individuassero i singoli edifici e le singole aree del campo.

In realtà, è stato principalmente con la creazione e la diffusione commerciale di Google Earth che il HRNK ha ottenuto immagini ad alta risoluzione le quali permettono tutt'oggi di osservare tali zone a chiunque sia in possesso di un computer e di una rete internet.

Grazie a questi studi durati anni, oggi abbiamo una panoramica dei campi di prigionia presenti nel paese, ed un'idea degli sviluppi che questi subiscono durante il tempo. Sviluppi che sembrano piuttosto celeri, soprattutto negli ultimi tempi.

Un compito impegnativo insomma quello preso in carica dal Comitato, pienamente attivo anche nel periodo attuale nella diffusione di materiali, immagini, documenti nonché nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione. Nell'analisi dei documenti che verranno analizzati più avanti, prodotti da questo gruppo ma composti altresì da elementi provenienti da collaborazioni eterogenee ed ormai collaudate, può essere osservata un'ulteriore svolta rilevante non soltanto nell'ambito della promozione dei diritti dei cittadini della RPDC, ma soprattutto nel coinvolgimento non più confinato alle singole organizzazioni, o comitati o associazioni, bensì confluito in un sentiero globale, una cooperazione costante e non isolata che solo in questo modo è in grado di apportare significativi cambiamenti degni di nota.

Tra le organizzazioni la cui descrizione permette una maggiore comprensione dei contenuti che verranno esposti più avanti nel testo e che assumono una particolare rilevanza, vi sono l'associazione coreana degli avvocati (KBA), nata il 29 Agosto del 1952 e l'Istituto Coreano per l'unificazione nazionale (KINU).

Il Kinu, istituto semi-governativo non profit, nasce il 1 Agosto del 1990 con l'intento di cooperare e lavorare per il raggiungimento di un

consenso unitario popolare e per l'unificazione della penisola, nel tentativo di contribuire allo sviluppo di un contesto pacifico e rispettoso dei diritti umani. Tale istituto, il cui Centro per i Diritti Umani in Corea del Nord ha sede fin dal 1994 a Seoul, offre con le sue numerosissime pubblicazioni e i suoi articoli di levatura internazionale²⁰², i suoi rapporti e le sue analisi,²⁰³ un ampio sostegno a chiunque intenda accostarsi per la prima volta alla comprensione delle dinamiche interne della RPDC.²⁰⁴

La KBA è invece oggi attivamente coinvolta non soltanto nelle tematiche legali riguardanti la Repubblica di Corea (del Sud) ma altresì nella promozione delle relazioni internazionali e nelle questioni inerenti la situazione dei diritti umani in Corea del Nord.

Entrambe queste organizzazioni sono dunque particolarmente coinvolte nel campo nazionale ed internazionale ed entrambe offrono ad un'attenta lettura diversi spunti di riflessione sui temi affrontati in questo scritto.

3.7 Tortura e detenzioni arbitrarie: i documenti e le testimonianze.

"La protesta è equivalente alla morte" è una delle affermazioni effettuate da Mr Kim Jong-Su²⁰⁵ e che delinea in maniera concisa la visione che questo soggetto ha dell'ordinamento di cui non fa più parte. Visione in realtà condivisa da un numero non indifferente di soggetti i quali, con le loro testimonianze, hanno permesso di fare luce su alcune

²⁰² Vedere ad esempio l'International Journal of Korean Unification Studies.

²⁰³ Vedere ad esempio *White Paper on Human Rights in North Korea*, pubblicazione annuale in cui vengono effettuate osservazioni ed analisi inerenti l'ordinamento nordcoreano.

²⁰⁴ Dal 31 Marzo 2014 è in carica l'attuale presidente, Choi Jinwook.

²⁰⁵ Audizioni pubbliche condotte dalla Commissione d'inchiesta, Londra, 23 Ottobre 2013 Sessione I (01:29:45)

delle dinamiche ricorrenti sviluppatesi nella RPDC e tutt'ora in corso. Le testimonianze e le informazioni che verranno riportate nei prossimi paragrafi sono frutto di una scelta effettuata nella rosa delle numerosissime risorse messe a disposizione da una vasta varietà di fonti. Tra queste va posto necessario risalto non soltanto al rapporto dettagliato della Commissione d'Inchiesta *A/HRC/25/CRP.1*, ma altresì alle ricerche effettuate dall'Istituto Coreano per l'Unificazione nazionale (KINU), dal Ministero per l'Unificazione sito nella Repubblica di Corea, nonché alle ricerche esposte nel documento annuale *White Paper on North Korea* dello stesso KINU e alle pubblicazioni del Comitato per i Diritti Umani in Corea del Nord (HRNK).

Merita dunque in questo contesto di essere ricordata innanzitutto una vicenda la quale era riuscita a scuotere, sebbene per un lasso breve di tempo, l'attenzione delle più alte cariche politiche del Paese. Era il Giugno del 2001 quando improvvisamente iniziarono a comparire dei volantini nella città di Nampo²⁰⁶, un materiale chiaramente diretto a deviare l'opinione pubblica dall'ideologia dell'allora Leader Kim Jong-Il e a sovvertire l'ordine sociale presente in quell'epoca. In quell'occasione non sono mancate ricerche ed indagini le quali hanno portato come conclusione naturale l'impiccagione pubblica seguita alla condanna della Corte Militare Suprema, a cui la madre e le due sorelle del condannato, in seguito mandate nel campo Kwanliso n. 15, dovettero assistere.²⁰⁷

In questo esempio sono presenti molte delle lacune dell'ordinamento nordcoreano che questo elaborato intende affrontare : la parte inquisitoria di un procedimento fortemente connotata da una tortura praticata per verificare la presenza di cospiratori; la detenzione nei campi politici riservata alle famiglie di chi compia un simile reato in

²⁰⁶ Situata nella provincia di Pyongan Meridionale.

²⁰⁷ Vedere per approfondimenti *A/HRC/25/CRP.1, op.cit.*, p. 66.

base ad una colpa per associazione lontana dal principio che stabilisce che la responsabilità penale è personale; i trattamenti riservati ad adulti, bambini e familiari costretti a guardare un'esecuzione pubblica molte volte priva della possibilità di appellare. Sebbene uno sguardo d'insieme sia stato dato nel paragrafo relativo alla figura del Relatore Speciale, è ora giunto il momento di approfondire le singole questioni, cominciando dagli istituti carcerari.

3.7.1 Gli istituti di detenzione.

La Repubblica Popolare Democratica di Corea ha sempre con forza negato l'esistenza di campi politici di prigionia in cui vengano detenuti i cosiddetti "prigionieri politici". E' stato in realtà affermato²⁰⁸ che nel Paese non esiste il termine "prigioniero politico", termine visto come un frutto di elaborazioni occidentali non appartenenti alla cultura nordcoreana.

A dispetto di ciò, questi campi sembrerebbero in realtà dislocati nell'intera area del Paese e ad essi sarebbero associate funzioni ben precise e precise categorie di detenuti.

I campi nordcoreani sembrano essere stati originariamente modellati sullo schema dei gulag sovietici, ma si sono comunque distinti e diversificati negli anni.

Il Campo politico per eccellenza prende il nome di *Kwan-li-so*, ed è riservato a soggetti che, a causa del loro modello di pensiero divergente dall'ideologia Juche, sono ritenuti pericolosamente in grado di sovvertire l'ordinamento e devono dunque essere tenuti sotto controllo. Coloro insomma ritenuti socialmente, politicamente o culturalmente

²⁰⁸ V. anche Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review A/HRC/13/13*, 4 Gennaio 2010, para. 45.

devianti.

Quando facciamo riferimento alle accuse che vengono riferite a questa categoria di soggetti parliamo innanzitutto del cosiddetto wrong-doing²⁰⁹ un modo di agire classificato come non corretto, errato, da rivedere. Viene accusato di wrong-doing anche solo chi non presti adeguata cura alle immagini del Supremo Leader o chi lasci il Paese senza un permesso. In realtà, i soggetti che rischiano di subire le conseguenze peggiori sono coloro che, avendo lasciato il Paese ed essendo stati rimpatriati, sono sospettati di aver preso contatto con cittadini della Repubblica di Corea, o ancora le donne rimaste incinte, poiché in quel caso viene supposto che il bambino sia di etnia cinese o comunque impuro perché non nordcoreano.

Esprimere un pensiero che non sia conforme e che sia invece avverso l'ideologia di partito porta invece ad essere accusati di wrong-thinking, e di conseguenza conduce a far parte di quella categoria di detenuti che risiede nei Kwan-li-so.

Un'ulteriore selezione viene effettuata nei confronti di chi sia considerato depositario di una conoscenza sbagliata, wrong-knowledge, riferita a coloro che per motivi inerenti al collasso del socialismo avvenuto nel 1980 hanno vissuto e studiato in Paesi stranieri e il cui bagaglio culturale risulterebbe completamente incompatibile con quello previsto per il cittadino medio nordcoreano. Molti di questi soggetti sono stati richiamati nel Paese con la promessa di un lavoro, divenuto molto presto forzato.

E' accusato ancora di wrong-association chi abbia un parente che abbia a sua volta collaborato con il Giappone durante gli anni dell'occupazione, mentre chi nel medesimo periodo fosse stato proprietario di terre o avesse fatto parte dell'élite è considerato un

²⁰⁹ D. HAWK, *The Hidden Gulag: The lives and voices of Those who are sent to the mountains. Exposing North Korea's Vast System of Lawless Imprisonment*, Committee for Human Rights in North Korea, 2012 pp. 25 ss.

facente parte della wrong-class.

Ad un'attenta visione, questi "erranti" non sono soli: ad essi si aggiungono infatti i cristiani.

Vi è un secondo tipo di struttura deputata alle detenzioni che prende il nome di *Kyo-hwa-so*: in queste aree, denominate "Centri di Riforma ed Edificazione"²¹⁰ coloro che hanno commesso reati politici scontano la propria pena sotto stretta sorveglianza nelle forme del lavoro forzato. L'art. 30 del codice penale stabilisce inoltre che i diritti civili dei detenuti nei *kyo-wha-so* siano da considerare parzialmente sospesi. Tuttavia sembra che una volta al mese i detenuti di questi campi ricevano visite da parte dei familiari, cosa che non è registrata nei campi politici, sebbene in genere tali visite siano frutto di pagamenti alle autorità sotto forma di corruzione per poter portare al detenuto del cibo e altri beni di prima necessità. Sembra ad ogni modo che tutte le prigioni nella RPDC siano sovraffollate e scarsamente igienizzate, i bagni condivisi, raramente puliti e spesso privi di docce, cosicché i detenuti non potrebbero che lavarsi a cadenze irregolari. Non viene dato sapone o altri materiali igienici né ricambi, e nei rari casi in cui i detenuti entrano in possesso di vestiti di seconda mano, questi sono generalmente infestati da pidocchi, cimici e altri parassiti.

Vi sono poi detenuti che hanno commesso semplici infrazioni politiche o penali e che si ritiene debbano scontare una pena a breve termine. Le strutture a cui questi soggetti sono assegnati prendono il nome di *Jyp-Kyul-so*. Questo centro funge anche da sede temporanea per il trattenimento di coloro che sono stati individuati come persone che attraversano illegalmente il confine e che dunque sono in attesa di essere rilasciati nelle mani del Ministero di Pubblica Sicurezza (MPS). In base alle numerose testimonianze i quantitativi di cibo giornalieri sono sufficienti per restare in vita, sebbene si possa parlare di malnutrizione laddove ci si riferisca a due cucchiaini di mais e una ciotola

²¹⁰ KINU, *White Paper on North Korea 2014*, op. cit., p. 15.

di ravanelli sotto aceto al giorno.²¹¹ I detenuti vengono segregati in celle di due metri quadri insieme a circa una decina di persone e nel pavimento di queste celle sarebbe presente un foro da utilizzare per le proprie necessità fisiche ma ciò che risalta dalle descrizioni di coloro che hanno vissuto personalmente questi momenti è la necessità di chiedere il permesso alle autorità per poterlo utilizzare. Un utilizzo si ricorda pubblico e privo, in base alle descrizioni, di qualsiasi dignità. Laddove questa formalità non venga rispettata il detenuto rischia infatti di essere trascinato fuori dalla cella e venire picchiato dalle guardie.

A causa della scarsa capacità di contenimento dei Jyp-Kyul-so sono state create nel tempo delle brigate mobili di lavoro che attualmente prendono il nome di *Ro-dong-dan-ryon-dae*. In queste brigate è frequente la presenza di soggetti rimpatriati, i quali a loro volta possono subire numerosi interrogatori in ulteriori centri, chiamati *Ku-ryu-jang*, qualificabili come strutture anche detentive e gestite dalla polizia politica (Bo-wi-bu) o dalle agenzie di polizia ordinaria (An-jeon-bu). Oltre a queste strutture sono presenti ulteriori centri, come i *Ka-mok*: centri utilizzati generalmente per la detenzione preventiva o i *kyo-yang-so*: strutture di lavoro in cui in genere vengono detenute le donne che hanno attraversato il confine illegalmente. A seconda del luogo in cui ci si trovi inoltre, può essere facilmente effettuata una previsione sul futuro sviluppo della condizione detentiva. Essere in una zona a totale controllo ad esempio, detta *wan-jeon-tong-jekoo-yeok*, significa non avere possibilità di rilascio e trovarsi in una condizione di detenzione a vita. Trovarsi invece all'interno della zona rivoluzionaria, detta *hyeok-myonghwa-koo-yeok*, significa invece poter essere rilasciati una volta scontata la pena.

E' possibile attualmente entrare in possesso di informazioni dettagliate su tali aree in maniera pressoché aggiornata.

Un campo di rilevante interesse è sicuramente il campo politico

²¹¹Human Rights Council, *A/HRC/25.CRP.1, op. cit.*, p. 121.

Kwanliso n. 25, del quale esistono immagini aggiornate al Marzo del 2014 e descrizioni piuttosto dettagliate sulla sua struttura.²¹² Kwanliso 25 si trova a 7,5 chilometri a nord-est da Chongjin-si, una città portuale affacciata sulla costa nord orientale della penisola. In base alle testimonianze dei disertori, al materiale pubblicato nel tempo e alle immagini satellitari, può essere stimato che il campo n. 25 sia un campo politico pienamente operativo nel quale, dalle immagini e dalle identificazioni effettuate secondo la procedura descritta in questo stesso capitolo, emerge la presenza di un perimetro di sicurezza composto da mura, recinzioni, cancelli e posti di guardia che dividono non solo l'interno dall'esterno, ma altresì le parti interne tra di loro. Con riferimento al perimetro, nell'ultimo anno non risultano esserci stati cambiamenti rilevanti nella struttura.

L'area amministrativa comprenderebbe invece un'area agricola priva di macchinari evidenti ed è composta da circa trenta edifici e numerosi monumenti, probabilmente raffiguranti il Supremo Leader. La parte centrale del campo invece è separata dal resto del territorio da filo spinato e torri di guardia, e gli edifici presenti in quest'area sono identificabili come abitazioni dei prigionieri, aree di stoccaggio, aree di supporto agricolo e ancora stabilimenti industriali. Un punto piuttosto curioso è l'angolo ovest dell'area, un edificio murato ed identificato dai testimoni come il crematorio, mentre situato all'angolo estremo sud ovest del Perimetro del campo vi è un complesso di edifici costruiti nel 2010.

La mancanza di macchinari lungo le zone agricole e lungo i frutteti in nessuna immagine, neanche nelle ultime, porterebbe a ritenere che tutto il lavoro venga in realtà fatto a mano e l'isolamento evidente, e gli almeno cinque se non otto posti di guardia danno a pensare che si tratti di un impianto di grande importanza.

²¹² J.J. BERMUDEZ, *North Korea's Camp n. 25*, The Committee for Human Rights in North Korea, 2014.

Ciò che può essere notato paragonando le immagini più recenti con quelle precedenti, è la lenta ma inesorabile espansione di tale campo. Tra il 2009 e il 2010 infatti sono stati compresi nel confine a nord e a sud dell'area due vecchi cimiteri, i quali tuttavia non danno attualmente segno di attività. Questo porta a pensare che i detenuti deceduti vengano cremati o seppelliti da qualche altra parte.

3.7.2 L'interrogatorio.

Nonostante ci si stia riferendo ad un Paese in cui, in base agli elementi analizzati, emerge una situazione estremamente intrisa di violenza sia fisica che psichica che non si limita unicamente ai casi di tortura o di trattamenti inumani nei centri detentivi bensì influenza la quotidianità di ogni soggetto che non sia inquadrabile nella classe privilegiata, la fase dell'interrogatorio costituisce comunque una delle parti più delicate e importanti della presente trattazione, poiché è anche in questa fase che si manifesta la definizione del termine tortura nel senso più pregnante del termine.

Tale pratica sembra essere comune in particolare tra gli ufficiali del Ministero di Pubblica Sicurezza (MPS) e dal Dipartimento Statale di Sicurezza (SSD), i quali la utilizzerebbero per ottenere informazioni e confessioni.

Come detto precedentemente vi sono numerosi uffici del MPS dislocati lungo il Paese che sono altresì deputati allo svolgimento degli interrogatori, i cosiddetti *kuryujang*, in aggiunta a delle "guest houses", letteralmente "case per gli ospiti", che conserverebbero però un carattere di segretezza.²¹³

Nonostante la detenzione preventiva nella fase preliminare del

²¹³ Human Rights Council, *A/HRC/25/CRP.1, op. cit.*, p. 210 ss.

procedimento debba avere una durata massima di due mesi estendibili con l'autorizzazione del pubblico ministero e comunque solo in casi eccezionali fino a cinque mesi, nella realtà questo periodo sembra variare a seconda del contesto. Nel caso in cui l'indagine riguardi crimini ordinari la legge viene rispettata e di regola non subisce violazioni.

Nel momento in cui è un crimine di stampo politico ad essere oggetto di indagine invece, gli indagati vengono tenuti da pochi giorni fino a sei mesi, e in alcuni casi tale periodo subisce ulteriori proroghe. In realtà, tali soggetti possono essere sottoposti a numerosi interrogatori che si estrinsecano su più livelli degli uffici del SSD, dal locale al provinciale e dal provinciale al nazionale.

Tra le pratiche utilizzate nei confronti di un indagato²¹⁴ ve ne è una minuziosamente descritta in una testimonianza e consistente nel condurre il soggetto in sotterranei simili a grotte per poi costringerlo a strisciare in una cella alta circa ottanta centimetri insieme ad altri prigionieri.²¹⁵

Ciò che risalta ad un'osservazione più attenta delle fonti analizzate è l'insegnamento costante da parte degli ufficiali più anziani ai nuovi ufficiali di tecniche di tortura particolari, le quali hanno inoltre raggiunto una costanza tale che anche le strutture detentive hanno subito modifiche per potersi adeguare ai cambiamenti. Un insegnamento tipico è ad esempio quello di interrompere la circolazione sanguigna con una cinghia e nello stesso tempo mettere la vittima in una posizione specifica, di modo da poter causare maggior dolore possibile. In base a quanto attestato da un ufficiale che ha prestato servizio nella RPDC e in particolare presso il SSD,²¹⁶ una delle pratiche

²¹⁴Si sta facendo riferimento dunque anche ai detenuti in via preventiva e quindi nell'immediatezza di un interrogatorio.

²¹⁵Mr. Kim Song-ju, audizioni pubbliche tenute dalla Commissione d'inchiesta in Seoul, 21 Agosto 2013, prima sessione (00:31:25).

²¹⁶ Human Rights Council, *A/HRC/25.CRP.1, op. cit.*, p. 212.

più brutali viene condotta in una stanza provvista di una cisterna d'acqua in cui immergere il detenuto, il quale ha costantemente la sensazione di annegare. Questa pratica è stata altresì confermata da ulteriori testimoni e in particolare da una donna, la quale per poter respirare una volta immersa nella cisterna necessitava di ergersi in punta di piedi.²¹⁷ Ulteriori elementi di questo luogo erano degli strumenti costruiti per appendere i soggetti a testa in giù, lunghi aghi da inserire sotto le unghie o ancora una pentola contenente un miscuglio unito a del pepe piccante ed utilizzato per essere annusato forzatamente dalla vittima.

Una testimone è stata interrogata nel centro del SSD per due settimane, e in questo lasso di tempo ogni volta in cui le sue risposte risultavano rallentate o non erano conformi a quelle attese dalle autorità veniva picchiata con una mazza dietro le ginocchia. Negli stessi attimi la donna afferma di aver sentito persone urlare da altre stanze.

Come conseguenza di simili pratiche, un soggetto in normali condizioni confessava anche ciò che non aveva commesso.

Un precedente ufficiale del MPS ha invece permesso di ottenere maggiori dettagli riguardanti il quartier generale di Pyongyang. In questi edifici sarebbero presenti delle gabbie di metallo dalla contenuta capacità entro le quali verrebbe chiuso il detenuto. In questo modo il corpo, trovandosi in uno spazio eccessivamente ristretto, subisce un'interruzione della circolazione sanguigna che porta ad un ingrossamento fisico e all'assunzione, da parte della vittima, di un colore simile a quello della ruggine. Questa viene tenuta dunque in gabbia per alcune ore, e quando viene liberata il dispiegamento del corpo provoca un dolore lancinante.

Probabilmente una delle cause che portano a trattamenti così degradanti è da ricercare nel timore, da parte degli ufficiali, di essere a loro volta sospettati di tradimento. Per cui prevale la regola secondo cui più si è brutali a dispetto di una ragione apparente, più si è fedeli al regime,

²¹⁷Ibid.

meno si rischia di essere accusati a propria volta.

L'interrogatorio di norma vede come propria naturale conclusione la confessione e la convalida della stessa da parte del detenuto, il quale viene avvisato del pericolo che correrebbe laddove diffondesse informazioni su ciò che ha vissuto.

A questo stadio dell'indagine le decisioni vengono prese dall'ufficio investigativo coinvolto, il quale decide se procedere con un processo o se servirsi di mezzi extragiudiziali per attestare la responsabilità del soggetto, senza quindi coinvolgere il tribunale.

Sulle eventuali istruzioni date dai superiori riguardanti l'utilizzo della minaccia e della forza, le informazioni che ci giungono sono contrastanti. In alcuni casi ex ufficiali hanno sostenuto che la tortura è praticata in maniera consapevole, in altri casi si è sostenuto che nessuna direttiva viene data dagli ufficiali superiori a quelli inferiori interpretabile come ordine di estorsione delle confessioni. Può quindi eventualmente presumersi una consapevolezza che viene raggiunta senza comandi diretti da parte degli ufficiali, bensì con una comprovata e maturata esperienza in servizio.

3.7.3 Il border crossing e le sue conseguenze.

Nell'analisi della questione dei rifugiati provenienti dalla Corea del Nord, va effettuata una premessa utile per comprendere meglio le dinamiche che si vengono a creare in questi casi.

Va richiamato innanzitutto l'art. 70 della Costituzione nordcoreana, il quale prevede il diritto di ogni persona di scegliere un lavoro ritenuto in linea con le proprie capacità e i propri desideri, e va inoltre citato uno dei rapporti redatti dalla RPDC con riferimento all'attuazione e sviluppo dei diritti previsti nel Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici

(ICCPR),²¹⁸ entro il quale la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha rimarcato come ad ogni cittadino sia garantita piena libertà di circolazione nel territorio del Paese. L'unico elemento richiesto per la soddisfazione di questo diritto è il rispetto delle procedure previste in merito ai trasferimenti di persone. Esiste infatti il cosiddetto Regolamento di Viaggio (Regulation Travel) che al suo art. 6 stabilisce l'obbligo del possesso di un certificato di viaggio laddove si sia in procinto di allontanarsi dal luogo di residenza.

Per quanto riguarda invece la necessità di intraprendere viaggi che comportino la necessità di oltrepassare il mare, la legge sull'Immigrazione nordcoreana, modificata nel 2012, permette tali spostamenti unicamente a chi sia in possesso di un passaporto o un permesso che consenta di attraversare il confine, e nel caso in cui la meta prevista sia la Repubblica Popolare Cinese tale spostamento è consentito dalla legge unicamente nel caso in cui il fine del viaggio sia una visita ai parenti e si disponga di un invito espresso degli stessi.

Ad ogni modo, a quanto risulta da numerose fonti, è stato rilevato che la scelta primaria di molti cittadini è quella di attraversare illegalmente il confine per poi domandare asilo in Paesi in cui intendano risiedere stabilmente, sebbene la maggior parte dei soggetti effettui scelte temporanee - come ad esempio la Mongolia o la Thailandia - per poi dirigersi verso la Repubblica di Corea in maniera definitiva. L'attraversamento di confine illegale è considerato come una grave offesa nella RPDC e colui che lo compie viene visto come un traditore punibile in base al codice penale.²¹⁹ In base allo stesso codice sono puniti inoltre i soggetti che in qualsiasi maniera aiutano altri soggetti ad attraversare illegalmente il confine.

Alcune delle persone che lasciano il Paese lo fanno con l'intenzione di

²¹⁸ Human Rights Committee, *Second periodic report of the Democratic People's Republic of Korea on its implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights* CCPR/C/PRK/2000/2, 4 Maggio 2000, para. 76 - 77.

²¹⁹ Art. 233 del Codice Penale.

cercare fortuna, o per motivazioni legate alla situazione economica piuttosto che a lesioni, violazioni o persecuzioni personali. Ma una buona parte di coloro che lasciano il Paese hanno alle spalle motivi fondati di natura persecutoria a causa delle proprie opinioni politiche e religiose o a causa della loro appartenenza ad un gruppo specifico.

E' stato ad esempio registrato il caso di un soggetto il quale si recava regolarmente presso la Repubblica Popolare Cinese nel tentativo di svolgere attività commerciali remunerative. Il transito ha avuto una condizione stabile fino al momento in cui egli non è entrato in contatto con i membri di una chiesa cristiana. E' stato allora torturato dalle autorità con l'intento di ricevere informazioni sui motivi delle sue visite all'estero.²²⁰

Le restrizioni e i controlli di frontiera sono aumentati in maniera esponenziale nel periodo di lutto seguente alla morte del precedente Leader, Kim Jong-Il, ovvero nel Dicembre del 2011. Oltre ad un incremento dei posti di guardia presso le frontiere sono state inserite delle mine in aggiunta al filo spinato ed è stata intensificata la pratica dello sparare a vista a chiunque venga colto in flagrante nell'attraversamento illegale del confine, pratica che è in piedi fin dal 1990.

Un caso da riportare è certamente quello di Ms. Kwon Young-hee,²²¹ la quale ha testimoniato con riguardo alla vicenda del fratello, il quale nel 1994 si è recato in Cina per tentare di ovviare alla propria povertà. E proprio in Cina è stato arrestato e riportato indietro nonché accusato di tentata disertazione ed è stato utilizzato come un vero e proprio "deterrente vivente". In base a tale testimonianza è infatti stato legato sul retro di un furgone e portato nella città in cui risiedeva, Musan, rimesso in piedi e picchiato tutte le volte che cadeva. Una volta giunto in città, il furgone avrebbe fatto tre volte il giro del perimetro per far sì

²²⁰Audizioni Pubbliche di Seoul, 22 Agosto 2013, pomeriggio.

²²¹Audizioni di Seoul del 24 Agosto 2013 (02:14:00)

che tutti vedessero il viso coperto di sangue e i vestiti strappati.

Ancora all'interno della città di Musan una seconda testimonianza riferisce di un soggetto trascinato con un furgone e al cui naso era agganciato un grosso amo, seguito da un bambino che lanciava pietre proprio nella direzione dell'uomo.

Come può essere osservato in base ai numerosi esempi riportati nei casi di rimpatrio, una sorte specifica viene riservata alle donne le quali una volta attraversato il confine illegalmente vengono riportate indietro.

Una volta giunte nei centri di detenzione esse, a quanto riportato, vengono costrette a svolgere un costante esercizio fisico, a privarsi dei propri vestiti e a subire ricerche, a volte altamente invasive, sul proprio corpo.

Scopo di tali pratiche è il ritrovamento di eventuale denaro nascosto più che la ricerca di materiale valido per le evidenze probatorie in un tribunale, in evidente violazione di quanto prescritto dall'art. 143 del Codice di procedura penale del Paese.

Con riferimento alle donne, tali usi vengono perpetrati deliberatamente e senza riguardo igienico. Le vittime vengono costrette a spogliarsi non soltanto davanti agli ufficiali spesso di sesso opposto, bensì innanzi agli altri prigionieri, e capita inoltre che i vestiti non vengano resi alle vittime ma tenuti dagli ufficiali i quali ne apprezzino l'utilità.

Una pratica che ha ricevuto particolare attenzione a causa dell'elevato numero di testimonianze è il cosiddetto "Pumping", consistente in piegamenti effettuati da detenute prive di vestiti, a volte gestanti, all'interno di un fosso che usualmente viene utilizzato per questo genere di perquisizioni. Saltare ed effettuare piegamenti, subire controlli invasivi in condizioni che non prevedono il cambio di guanti tra una perquisizione e l'altra o addirittura l'utilizzo degli stessi, sono tutte consuetudini regolarmente registrate e minuziosamente descritte dalle vittime.²²²

²²² Human Rights Council, *A/HRC/25/CRP.1, op. cit.*, pp. 117 ss.

La preoccupante e diffusa prevalenza di aborti forzati e di infanticidi viene costantemente riportata come una delle violazioni peggiori subite dalle donne. Parliamo di aborto forzato con riferimento al mancato rispetto della volontà della gestante, la quale intenda portare a termine la propria gravidanza e venga invece forzata ad interrompere tale processo.

Laddove invece la vita dell'infante venga soppressa in seguito al procedimento del parto, il nome corretto per definire tale fattispecie è l'infanticidio. Aborto forzato ed infanticidio sono descritte come pratiche ricorrenti nei confronti di donne rimpatriate dalla Cina, le quali vengono spesso accusate di portare in grembo un bambino cinese o di altra razza e dunque non puro, con la conseguenza che la donna viene trattata come se non avesse diritti.

I metodi per praticare l'aborto forzato sono variabili: può essere inflitto un trauma all'utero tramite l'utilizzo della violenza con lo scopo di indurre l'espulsione del feto. Tenendo in mente che tale pratica può altresì procurare danni agli organi della donna, si segnalano altresì ulteriori metodi consistenti nel far sì che il corpo si stanchi e si privi della propria energia, causando un distacco della placenta dall'utero. Per raggiungere questo scopo le donne non vengono nutrite o vengono nutrite a malapena e vengono sottoposte a lavoro pesante oltre le proprie possibilità. Ulteriori "rimedi" sono erbe chimiche ed abortive, la rimozione forzata del feto o l'iniezione di droghe.

La mancanza di cure nel periodo precedente e seguente il parto è caratteristica dei centri detentivi in cui le donne sarebbero a volte costrette a porre fine alla vita del proprio bambino. E' stato registrato più di un caso in cui le guardie hanno obbligato le compagne di cella di una madre a tenere la testa del bambino immersa nell'acqua mentre lei guardava.²²³ Tale pratica può essere definita senza nessun dubbio la più eclatante forma di esecuzione extragiudiziale.

²²³ *Idem*, p. 126.

3.7.4 La questione dei rifugiati nella Repubblica Popolare Cinese.

Con riferimento al border-crossing illegale, un'attenzione particolare va riservata al caso in cui ad essere oltrepassato sia il confine con la Repubblica Popolare Cinese. E' stato descritto nel precedente paragrafo il trattamento riservato alle donne, ma è in questa sede che si intende parlare dei risvolti che la tortura e i trattamenti inumani hanno nei confronti di coloro che chiedono asilo all'estero.

Il caso che ha destato particolare scalpore è stato dunque il caso della Repubblica Popolare Cinese.

Come segnalato in precedenza deve evidenziarsi innanzitutto che, con riferimento a chiunque intenda recarsi in Cina in visita dai propri parenti, esiste una legge che stabilisce il permesso di viaggiare laddove sia presente e dimostrabile l'invito espresso da parte di uno di essi.

Tuttavia il territorio cinese è spesso meta di soggetti che in qualche modo sono riusciti ad espatriare dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea con l'intenzione di trasferirsi definitivamente in un altro stato e questi soggetti spesso provengono da un campo di detenzione, sono perseguitati per le proprie opinioni politiche o religiose, o ancora sono soggetti che, rimpatriati in passato, tentano ancora una volta l'attraversamento di confine rischiando dunque una persecuzione e dunque meritevoli dell'attribuzione dello status di rifugiato.

Ricordandoci di non perdere di vista lo strumento che per eccellenza è in grado di offrire una definizione internazionale di rifugiato, ovvero la Convenzione di Ginevra del 1951 e protocollo annesso, segnaliamo che in quest'ambito l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha intrattenuto nel

Dicembre del 2013 una particolare corrispondenza con la Repubblica Cinese.

La Cina infatti ad oggi non sembra adottare una politica favorevole nei confronti di coloro che, provenienti dalla RPDC, chiedono asilo sul suo territorio, asilo che tuttavia in questo preciso caso andrebbe riconosciuto a prescindere dalla presenza di una legge domestica sfavorevole o differente.²²⁴

La preoccupazione principale riguarda il fatto che la Cina considera i migranti provenienti dalle terre nordcoreane non muniti di permesso come migranti economici non meritevoli di ottenere protezione. Tuttavia in base alle informazioni ottenibili dalle numerose fonti è stata rilevata la presenza di una paura fondata di persecuzione da parte dei migranti illegali a causa della loro appartenenza religiosa e a causa altresì di idee politiche e appartenenza a particolari gruppi sociali. Sono tutti elementi questi che una volta presenti devono assicurare al richiedente asilo una protezione a livello internazionale e non è dunque concepibile un rimpatrio in tali condizioni.

Si ricorda inoltre, che anche coloro che siano espatriati senza un motivo persecutorio ma senza un permesso, per il solo fatto di non avere un tale permesso sarebbero comunque esposti a rappresaglie al loro rientro, rappresaglie non contenibili e non placabili dalle autorità statali bensì spesso perpetrate dalle stesse. In questo caso può essere validamente

²²⁴ Va qui segnalato che la Cina non ha mai ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dunque non sarebbe qui applicabile l'art. 13 ICCPR, il quale recita testualmente "Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno stato parte del presente patto [...] deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione." Il problema risiederebbe ad ogni modo nel termine "legalmente" poiché in teoria molti dei migranti che raggiungono la Cina lo fanno sprovvisti del permesso della RPDC il che li rende migranti illegali. Se però valutiamo il problema da un altro punto di vista, il solo fatto di prevedere un visto difficilmente rilasciato nella realtà nordcoreana e di prevedere l'invito ufficiale da parte di un altro Paese per poter uscire dai confini del proprio andrebbe a porsi contro le libertà di movimento previste dallo stesso Patto, che la RPDC ha ratificato il 14 Settembre del 1981 e dunque per essa vincolante.

attribuita al richiedente la qualifica di rifugiato "sur place". La Cina violerebbe dunque il diritto internazionale, prima tra tutte la Convenzione Contro la Tortura ratificata dallo Stato il 4 Ottobre 1988, tutte le volte in cui rimpatria i migranti senza assicurarsi che le pratiche persecutorie e la tortura siano effettivamente cessate.

Davanti alla richiesta da parte della Commissione d'inchiesta per i diritti umani nella RPDC di un trattamento favorevole nei confronti di tali soggetti risalente al 16 Dicembre 2013, la Repubblica Cinese non si è fatta attendere, ed è datata il 30 Dicembre 2013 la comunicazione diretta al Presidente della Commissione, Mr. Kirby, in cui viene ribadito innanzitutto il dissenso del governo nei confronti dell'instaurazione della Commissione d'inchiesta, ma viene altresì rimarcato come i soggetti che attraversano il confine illegalmente sono e restano per il Paese migranti che si muovono per ragioni economiche, e non sono dunque da considerare rifugiati. L'entrata nel territorio cinese non solo viola le leggi domestiche ma altresì metterebbe in pericolo i confini del Paese a causa delle condotte illegali di coloro che lo attraversano.

Rimarcando il principio di sovranità territoriale e il rispetto dei principi di diritto internazionale, la Repubblica Popolare Cinese rende evidentemente chiara la propria posizione, ispirata inequivocabilmente a criteri di difesa e protezione del proprio territorio.

3.8 La detenzione arbitraria e le esecuzioni sommarie.

Nell'ottica di un'analisi incentrata sulla tortura e sui trattamenti inumani e degradanti va dato il giusto risalto a ciò che di norma può facilitare determinate pratiche.

Assumendo come metro di paragone un ordinamento standard in cui le garanzie del giusto processo vengono rispettate e il sistema giudiziario

monitorato tramite una suddivisione delle funzioni e dei poteri nonché un controllo su di essi, si ritiene che usi quali la tortura troverebbero uno spazio assai stretto nella quotidianità inquisitoria.

Sulla carta, la legge della Repubblica Popolare Democratica di Corea fornisce alle autorità di pubblica sicurezza ampi poteri di ricerca, di sequestro e di arresto durante le indagini preliminari e le fasi pre-processuali, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 dell'ICCPR che richiede che chiunque venga arrestato o detenuto in base ad un'accusa penale deve essere portato il prima possibile davanti ad un giudice o altro ufficiale giudiziario. Inoltre, in base al c.p.p., il pubblico ministero deve presentare un mandato d'arresto da presentare all'indagato ed entro 48 ore dall'arresto ne deve essere richiesta conferma dallo stesso p.m.²²⁵

In realtà, in base a un sondaggio compiuto dalla Korean Bar Association²²⁶ è stato rilevato che solo il 18.1% circa degli arresti sono accompagnati da un mandato o da qualsiasi altro documento giustificante tale restrizione della libertà personale.

Risulta altresì che la maggior parte dei soggetti non riceve alcuna informazione di garanzia riguardante le proprie accuse, dato confermato in un'intervista²²⁷ da Mr. Kim Gwang-il, il quale era stato arrestato per aver venduto ripetutamente in Cina dei funghi rari.

Nonostante possa essere affermato che lacune riguardanti il sistema giudiziario e un giusto processo sono frequenti in tutto l'ordinamento, bisogna però rimarcare l'evidenza nei casi in cui il reato oggetto di indagine riguardi un fatto politico e sia sottoposto all'indagine del SSD oppure dall'esercito (Korean People's Army Military Security Command, KPA).

Ricordiamo che in base all'art 124 del c.p.p. nordcoreano, l'SSD ha il

²²⁵C.p.p. Art. 160, 180 e 182.

²²⁶Korean Institute for National Unification, *White Paper on North Korea 2012*, Korean Institute for National Unification, p. 202.

²²⁷Audizioni Pubbliche di Seoul del 24 Agosto 2013, mattina.

compito di occuparsi dei crimini politici definiti dal codice penale contro lo stato e contro le persone, mentre l'esercito dovrebbe occuparsi più che altro di crimini politici commessi da militari, sebbene tali distinzioni non siano da considerare in maniera tassativa. Con riferimento agli arresti, numerose testimonianze affermano che i sospettati di crimini politici vengono arrestati di notte, per strada o nel loro posto di lavoro per poi essere condotti nei centri di detenzione. Si ritiene che nella pratica, il presupposto di restrizione temporanea della libertà sia costituito unicamente da una lettera di autorizzazione da parte del direttore della sede locale dell'SSD in cui avviene l'arresto, con un'informazione, data oralmente, dei motivi.

Nonostante in base all'art. 183 del c.p.p. un familiare dell'indagato deve essere avvisato entro 48 ore delle ragioni dell'arresto e del luogo in cui l'arrestato è trattenuto,²²⁸ nella pratica questa previsione non viene mai rispettata, anzi risulta dai sopra citati sondaggi che soltanto il 49,4% dei casi prevedano una notifica ai familiari, al punto che la corruzione diviene una delle vie praticabili per ottenere ulteriori informazioni.

Nonostante la Costituzione del Paese al suo art. 164 comma I preveda espressamente l'attribuzione del diritto di difesa all'imputato, un diritto che come sappiamo è strettamente legato al principio che presume l'innocenza di un soggetto fino alla prova oltre ogni ragionevole dubbio della sua colpevolezza, è da segnalare tuttavia una evidente discrepanza, così come può essere notato in altre parti del presente elaborato, tra ciò che è norma scritta e ciò che è invece il rispetto di tale norma.

Mancanza di indipendenza e di imparzialità sembrano infatti elementi costanti del sistema giudiziario che assume la colpevolezza dell'imputato come elemento da smentire, e non vi è una ricerca di prove da presentare a suo discarico, ma ci si attende una confessione piena ed

²²⁸ Per approfondimenti v. General Assembly, *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance A/RES/47/133*, 18 Dicembre 1992, p. 210.

esauriente.

Un ex ufficiale della Corte Suprema della RPDC ha confermato tale presunzione di colpevolezza asserendo che molti crimini, ancora prima di un'accusa formale, sono già stati denunciati e confermati da indagini della polizia e quando il rappresentato giunge davanti alla corte non è dunque mai visto come innocente.²²⁹

Il codice di procedura penale nordcoreano prevede altresì il diritto ad essere rappresentati da un difensore il quale però è generalmente assegnato dallo stato e svolge il proprio incarico in un percorso ben lontano dal prototipo di difesa conosciuto ai giorni nostri a livello internazionale, al punto tale che sono stati registrati casi di avvocati i quali, unitamente al giudice e al pubblico ministero, rimproveravano l'assistito.

Non solo si ritiene che molti soggetti non abbiano la possibilità di colloquiare con il proprio avvocato prima dell'apertura del processo, ma sembra altresì che spesso non vengano richieste informazioni al rappresentato che siano in grado di implementare l'argomentazione della difesa.

A volte ciò che rileva è l'essere imparentati con soggetti aventi alte qualifiche per riuscire ad ottenere una sentenza maggiormente indulgente. In base ai sondaggi del 2012 condotti dalla Korean Bar Association sembra che solo il 19% degli imputati incontri il proprio legale prima del processo. Solo il 5% degli intervistati ritiene che il legale sia effettivamente un aiuto, e nell'81% dei casi la corte non avrebbe chiamato a comparire neanche un testimone a favore.

L'arringa conclusiva da parte dell'assistito prevista per legge verrebbe concessa in realtà soltanto nel 54% dei casi, mentre il 46% dei processi sarebbe stato condotto a porte chiuse, a dispetto della pubblicità dei processi. In alcuni casi particolarmente gravi viene coinvolto il sistema

²²⁹ UK All Party Parliamentary Group for North Korea *"Building Bridges not Walls: The Case for constructive, Critical Engagement with North Korea"* Ottobre 2010, p. 23.

giudiziario in vista di un'esecuzione capitale pubblica, la quale segue ad un processo altrettanto pubblico, di modo da poter fungere da deterrente per i cittadini.

Esaurita la trattazione dei principali elementi caratterizzanti le violazioni diffuse e sistematiche nel Paese, è ora possibile proseguire ad un'analisi delle conclusioni e dei possibili rimedi a tali lesioni, che possano risultare allo stesso tempo rapidi ed efficaci.

CAPITOLO IV

Profili di responsabilità penale internazionale alla luce delle violazioni compiute nel Paese.

4.1 La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale: un'evoluzione.

Nel momento in cui ci si appresta ad interrogarsi sulla consistenza e sulle caratteristiche dei diritti umani, va senz'altro evidenziato il passo in avanti delle forme di tutela di tali diritti, sviluppatasi con maggior forza durante tutto il ventesimo secolo. Prima che nel diritto internazionale si facesse spazio l'idea di un diritto aderente all'uomo e da esso imprescindibile ed inderogabile, tale tutela era infatti subordinata al consenso ed all'attivazione dello Stato di appartenenza, il quale reclamava l'eventuale riparazione.²³⁰

Una serie di fattori e di eventi avvenuti nel corso del 1900 ha invece fatto sì che da un lato si sviluppasse una concezione di diritto umano come elemento da tutelare a prescindere dall'intervento dello Stato di appartenenza, e dall'altro una concezione di responsabilità slegata dalle sanzioni di natura economica o politica utilizzate dagli Stati nei confronti dei Paesi autori di violazioni considerate particolarmente gravi dalla comunità internazionale.

²³⁰ Si rimanda ad esempio alla protezione diplomatica, istituto classico, ma ancora oggi presente, che richiama l'esigenza di una mobilità da parte dello Stato di cui il soggetto è membro e che non può trascendere da tale elemento, specchio dunque di una visione del diritto non direttamente appartenente all'individuo in quanto tale, ma all'individuo in quanto parte di un'istituzione precisa. V. anche S. ZAPPALA', *La tutela internazionale dei diritti umani*, Società editrice Il Mulino, Bologna, 2011, p. 18.

Se è vero che la scelta di realizzare una tutela della pace e della sicurezza maggiori rispetto al passato è legata al termine della Seconda Guerra Mondiale e delle atrocità ivi commesse e ad essa connesse, è stato in realtà già con il Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 che si è fatta strada la possibilità che determinati individui, in quel caso identificati in “soldati e ufficiali nemici” fossero condotti per violazione delle consuetudini di guerra davanti a tribunali militari, con esclusione tuttavia del personale politico e civile.

La giustizia penale internazionale come sistema utilizzato per la repressione anche a livello individuale è frutto di un percorso ripreso l'8 agosto 1945 dagli alleati vincitori nel secondo conflitto mondiale, che con il Patto di Londra istituirono il Tribunale Militare Internazionale e ulteriori tribunali dando vita ad una serie di processi ad oggi conosciuti come i “Processi di Norimberga”, affiancati dal Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente istituito il 19 gennaio 1946. Il fine di tali Tribunali era il processo dei nazisti e dei giapponesi che avevano compiuto massive violazioni e atrocità durante la guerra, ed è stato in questo frangente storico che si è consolidata ancora di più l'idea che i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra ledono i diritti dei singoli da tutelare a prescindere dall'atteggiamento dello Stato di cui fanno parte.²³¹

Seguita da un periodo in cui si è cercato di dare attuazione alla tutela dei diritti tramite la previsione di cataloghi e di una serie di strumenti di garanzia e prevenzione che vanno dalle Dichiarazioni ai Patti Internazionali e alle Convenzioni tutt'ora in vigore, la protezione della pace e della sicurezza mondiali è stata un obiettivo talmente impellente da portare all'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in particolare del Consiglio di Sicurezza (CDS).²³² Sarà proprio il

²³¹Ibid.; Ministero della difesa, *Dal Trattato di Versailles al Tribunale di Norimberga* in Rassegna Giustizia Militare presso la web page del Ministero.

²³² Di seguito nel testo “Consiglio”. Il Consiglio di Sicurezza è composto da quindici membri, cinque dei quali permanenti e identificabili in Francia, Cina,

Consiglio ad istituire prima nel 1993 e poi nel 1994 il Tribunale Speciale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e per il Ruanda (ICTR) adducendo alla base di tale scelta un'interpretazione congiunta degli art. 39, 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite.²³³ Scelta che ha sollevato non poche critiche placate in parte dallo stesso ICTY il quale nel caso *Tadic* ha confermato le competenze del Consiglio in merito alla propria istituzione con riferimento in particolare all'art. 41.²³⁴

Attualmente viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha permesso una diffusione particolarmente celere delle informazioni e questo ha permesso e permette alla stampa e alle organizzazioni che si occupano dei diritti umani di attirare l'attenzione laddove si sviluppino violazioni massicce o meno di tali diritti. A ciò si aggiunge la presenza a livello regionale di Corti che hanno giurisdizione su ricorsi individuali, come ad esempio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo una volta esauriti i ricorsi interni, a cui però non si affianca un simile meccanismo a livello globale. Con riferimento alla giurisdizione domestica, è naturale che la tutela in tal caso risulti essere dotata di strumenti maggiormente rodati e consolidati e che attualmente sono costituiti dall'applicazione diretta

Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Il veto di uno soltanto di tali Paesi in seno a una risoluzione equivale al blocco della risoluzione stessa. I dieci membri non permanenti vengono invece eletti a rotazione ogni tre anni dall'Assemblea Generale.

²³³ In base all'art. 39 della Carta infatti, il CDS, una volta effettuate le proprie valutazioni e accertata una minaccia alla pace ha due strade da poter seguire: emettere raccomandazioni oppure decidere quali misure adottare in conformità agli articoli 41 e 42. L'art. 41 in particolare prevede misure non violente come l'interruzione, nella rosa delle possibilità, delle relazioni economiche o diplomatiche, mentre l'art. 42 si applica in via sussidiaria, ovvero laddove le misure di cui all'articolo precedente risultino inadeguate. In tal caso il Cds "può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite."

²³⁴ G. ILLUMINATI – L. STORTONI – M. VIRGILIO (a cura di), *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle Commissioni. Verità e riconciliazione*, Giappichelli, Torino, 2000.

della normativa nazionale, dall'interpretazione conforme del diritto, o ancora dalla disapplicazione della normativa nel singolo caso (dunque con effetti inter partes) lasciando prevalere l'ordinamento internazionale.

Un'ulteriore possibilità, sfruttata attualmente dagli stessi Stati Uniti, riguarda le vittime di gravi violazioni le quali possono intentare una causa civile – nel caso di specie in base all'Alien Torts Claims Act - per ottenere un risarcimento in base a quel principio di universalità che dovrebbe caratterizzare tutta la comunità internazionale.²³⁵

4.2 Lo Statuto di Roma e la Corte Penale Internazionale.

A causa del bipolarismo conosciuto come Guerra Fredda che dal 1947 alla caduta del muro di Berlino e della stessa Unione Sovietica qualche anno dopo ha creato due aree ideologicamente e globalmente contrapposte, i propositi scaturenti dalla fine del secondo conflitto mondiale dovettero essere rimandati. Tali propositi riguardavano la redazione, da parte della Commissione del diritto internazionale, di un codice dei crimini internazionali unito a uno Statuto per la realizzazione di una Corte Penale Internazionale, la quale verrà completata soltanto il 17 luglio del 1998 con l'adozione dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI) e relativa entrata in vigore il 1 luglio 2002. Ad oggi lo Statuto di Roma è stato ratificato da 122 Stati.

Avente dunque fondamento pattizio, dotata di personalità giuridica e di indipendenza, la Corte ha giurisdizione su crimini di portata internazionale e particolarmente gravi che siano commessi da persone fisiche. La sede della Corte è all'Aja, nei Paesi Bassi, sebbene possa

²³⁵ S. ZAPPALA', *La tutela internazionale dei diritti umani, op.cit.*, p. 134.

riunirsi in qualsiasi altro luogo laddove le circostanze lo richiedano.²³⁶ L'articolo 5 dello Statuto di Roma rende chiare le competenze di tale importante organo, che ricordiamo si differenzia dalla Corte Internazionale di Giustizia anche per il fatto che tale ultima Corte opera all'interno del sistema delle Nazioni Unite ed è legata all'accettazione della sua giurisdizione.

Affinché si possa manifestare la funzione complementare che contraddistingue la CPI, è necessario non soltanto che vengano posti in essere crimini di una certa levatura internazionale, ma altresì che la giurisdizione domestica dello Stato coinvolto non possa o non voglia porre rimedio a tali crimini. A ciò corrisponderebbe un dovere da parte degli Stati di predisporre misure di tutela affinché i crimini previsti dall'art. 5 non si verificano o comunque vengano debitamente sanzionati.²³⁷

Si è detto dunque che la Corte Penale Internazionale ha una giurisdizione generale. Tale giurisdizione è legata innanzitutto ai crimini di cui all'art. 5, su segnalazione di uno Stato che sia parte dello Statuto indicando "per quanto possibile le circostanze pertinenti" e presentando "la documentazione di supporto di cui dispone."²³⁸ A ciò si aggiunge la possibilità, da parte del Consiglio e sempre nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 39 della Carta dell'Onu, di segnalare al Procuratore (deferimento) una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere commessi.²³⁹ Come terza ed ultima ipotesi abbiamo l'apertura dell'indagine da parte del Procuratore stesso.

Le fonti a cui la Corte deve rivolgersi nella valutazione degli elementi di reato sono riscontrabili nei due documenti adottati dall'Assemblea degli Stati Parte, ovvero gli Elementi costitutivi dei Crimini e il

²³⁶ Art. 3 St.

²³⁷ V. FANCHIOTTI, *La Corte Penale Internazionale, profili sostanziali e processuali*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014 pp. 6 – 10.

²³⁸ Art. 14 St.

²³⁹ Art. 13 lett. b) St.

Regolamento probatorio e procedurale così come previsto dall'art. 21 dello Statuto. Come fonti complementari citiamo i trattati applicabili e le regole di diritto internazionale nonché i principi di diritto ricavati dalla stessa Corte dai sistemi giudiziari domestici.

Al potere di deferimento del Consiglio va sommato l'ulteriore potere di domandare un "differimento" alla Corte, nell'intento di ritardare l'avvio di investigazioni e procedimenti per un periodo di dodici mesi rinnovabili, così come stabilito dall'art. 16. Ancora in base all'articolo 53.3 lettera a) dello Statuto, il Consiglio, nel caso in cui il Procuratore decida di archiviare le indagini preliminari e di non proseguire sulla scia di un'azione penale per mancanza di presupposti, può chiedere alla Sezione della Corte deputata alla fase predibattimentale, ovvero la Camera Preliminare, un riesame della decisione.

Reclusione fino a trent'anni, ergastolo, multe e confische sono le sanzioni e le decisioni applicabili dalla Corte, così come previsto dal secondo paragrafo e dalle lettere a e b del primo paragrafo dell'art. 77 dello Statuto.²⁴⁰

4.2.1 I crimini contro l'umanità: un'introduzione.

Prima di procedere ad un'analisi approfondita delle conclusioni a cui la Commissione d'Inchiesta istituita dal Consiglio dei Diritti Umani è giunta, è necessario capire a quali tipi di diritti e a quali tipi di violazioni tali conclusioni si riferiscano, per una più completa comprensione della materia. Agenzie di stampa e organizzazioni internazionali hanno richiamato infatti l'attenzione sui cosiddetti Crimini contro l'umanità, i quali tuttavia spesso e volentieri non sono stati descritti né delineati nei

²⁴⁰ V. FANCHIOTTI, *La Corte Penale Internazionale, profili sostanziali e processuali*, op. cit. p. 31.

loro caratteri fondamentali.

Si è visto che con l'istituzione della Corte Penale Internazionale è stato posto in essere un nuovo e inedito sistema di norme che disciplinano la presenza permanente di un organo avente il compito di seguire un processo inerente la valutazione della responsabilità individuale.

Tenendo presente che le sanzioni dal principio utilizzate per reagire alle violazioni di diritto internazionale erano individuabili principalmente nelle ritorsioni e nelle rappresaglie, come ad esempio le interruzioni delle relazioni diplomatiche o i tagli all'assistenza economica, è senz'altro stata una novità l'introduzione di quella responsabilità penale individuale per gravissime violazioni del diritto internazionale che invece andava a costituire un'eccezione.

E' infatti lo Stato ad essere usualmente responsabile dei propri organi e delle proprie omissioni, per cui prevedere una responsabilità personale ha significato innanzitutto spezzare quell'unità organica statale che permeava l'ordinamento internazionale e permettere che anche l'individuo potesse essere ritenuto responsabile per i propri atti.

A ben vedere, è un po' il percorso che è stato seguito dai diritti umani. Dapprima venivano riconosciuti in quanto lo Stato li riconoscesse, passavano attraverso di esso ma giungevano comunque all'individuo, mentre nel caso della responsabilità lo Stato non faceva solo da cuscinetto ma totalmente da scudo, non permettendo che si giungesse mai all'autore diretto della violazione, il quale a sua volta si trincerava dietro il fatto di aver ricevuto ordini superiori. Attualmente il quadro è stato modificato e le cose sono cambiate, sebbene il percorso verso una completa evoluzione del principio della responsabilità personale sia ancora lungo.

I percorsi lungo cui si snoda l'attuale sistema di giustizia penale internazionale sono individuabili nei crimini di guerra, nei crimini contro la pace o l'aggressione e nei crimini contro l'umanità e

genocidio,²⁴¹ percorsi frutto in parte di norme consuetudinarie, in parte di norme pattizie (si pensi alla Convenzione per la Prevenzione e Repressione del Genocidio del 1948 o alle convenzioni di Ginevra del 1949). Tali illeciti vanno ad ogni modo distinti da quella categoria di atti che prendono il nome di “crimini transnazionali”, come ad esempio l’attività internazionale di riciclaggio di proventi illeciti, e i quali, sebbene mettano in allarme la comunità internazionale, non ricadono comunque sotto la giurisdizione della Corte o di altri giudici penali internazionali.

I crimini contro l’umanità nascono essenzialmente per sopperire alle lacune delle previsioni inerenti i crimini di guerra²⁴² le quali sanzionavano unicamente i crimini commessi contro i civili e i militari degli Stati nemici. E’ con l’accordo di Londra dell’8 agosto del 1945, stipulato tra Francia, Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti che, oltre a venire istituito il tribunale di Norimberga e relativo Statuto, è stata elaborata la definizione di crimini contro l’umanità.

4.2.2 La tortura come crimine contro l’umanità.

La definizione di crimini contro l’umanità rilevabile dallo Statuto del Tribunale di Norimberga è stata caratterizzata in particolare dal fatto di essere legata necessariamente a crimini di guerra o comunque contro la pace. In tale definizione venivano inclusi “l’omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani connessi contro una qualsiasi popolazione civile²⁴³ prima o durante la guerra; o

²⁴¹ S. ZAPPALA’, *La giustizia penale internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 10-17.

²⁴² *Idem*, pp. 28 ss.

²⁴³ Come sottolineato in A. CASSESE – P. GAETA, *Cassese’s International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 101 – 102, questo termine deve essere attentamente interpretato. La protezione si considera in

persecuzioni per ragioni politiche, razziali o religiose, in esecuzione o in connessione con uno dei crimini attribuiti alla giurisdizione del tribunale.

Oltre tale definizione la giurisprudenza si è espressa più volte, passando dal Tribunale di Tokyo a quello per l'ex Jugoslavia, dal Tribunale per il Ruanda alla Corte Speciale per la Sierra Leone (SCSL) nonché alle corti nazionali.

Con il tempo, grazie anche a tale giurisprudenza, il legame tra crimini contro l'umanità e crimini di guerra si è scisso permettendo ai primi di far parte ad oggi di una categoria a sé stante e di cui possiamo delineare i tratti salienti anche in base allo Statuto di Roma.

Va innanzitutto ricordata l'eventuale sovrapposizione del diritto consuetudinario sulle scelte pattizie, e ciò porta a far sì che in alcuni frangenti lo Statuto dia un'interpretazione più restrittiva o al contrario estensiva rispetto al diritto consuetudinario.

I crimini contro l'umanità sono ampiamente elencati nell'art. 7, il quale alla lettera f) del primo paragrafo pone la tortura tra i crimini di cui la corte ha giurisdizione, mentre al secondo paragrafo né da una definizione presso la lettera e) stabilendo che "per «tortura» s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;". A questo punto è necessaria una distinzione tra le previsioni del diritto consuetudinario

base a tale disposizione riservata alla popolazione civile dello Stato il quale commette crimini contro l'umanità nonché alla popolazione civile dei suoi alleati o dei territori sotto il suo controllo, sebbene formalmente non sotto occupazione militare. Sembra dunque che in questo caso vengano esclusi i combattenti, in quanto coperti dalle leggi belliche. Questa categoria invece sembra essere nuovamente inclusa laddove si parli di persecuzione, situazione non coperta dalle leggi belliche. Questa ricostruzione dell'art. 6 dello Statuto di Norimberga è stata confermata dalla Corte Speciale di Cassazione Tedesca e dalle Corti francesi nei casi Pilz, Barbie e Touvier.

che si ricorda sono tratte essenzialmente dall'art. 1 della CAT, e le previsioni del presente Statuto. Nella legge consuetudinaria viene richiesto che la tortura, per essere qualificata come crimine internazionale venga inflitta da un pubblico ufficiale, mentre per far sì che ci si trovi davanti alla tortura come crimine contro l'umanità, e dunque sottoponibile alla giurisdizione della CPI, l'art. 7 rende sufficiente la commissione di tali atti da parte di un civile nei confronti di un altro civile senza che un soggetto pubblico o militare sia in qualsiasi modo coinvolto.

E' richiesto però dagli "Elementi costitutivi dei Crimini" che nel quadro complessivo non solo la tortura ma tutti i crimini contro l'umanità siano compiuti in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, i quali devono portare avanti in quest'ottica un "attacco diretto contro popolazioni civili",²⁴⁴ e naturalmente identificando in esso la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al primo paragrafo.²⁴⁵

Con riferimento alle componenti soggettive e oggettive, la fattispecie si considera posta in essere laddove si verifichi la presenza concorrente e non alternativa di due elementi: il primo elemento risiede nell'esigenza

²⁴⁴ A. CASSESE – P.GAETA, *Cassese's International Criminal Law, op. cit.*, pp. 105 ss.

²⁴⁵ Si fa riferimento dunque all'elenco dei crimini contro l'umanità, composto da: omicidio; sterminio; riduzione in schiavitù; deportazione o trasferimento forzato della popolazione; imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; tortura; stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; Sparizione forzata di persone: Crimine di apartheid; altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

che gli individui commettano atti inumani con *intento* mentre il secondo richiede che tali atti debbano far parte ed inserirsi in un attacco sistematico e diffuso alla popolazione civile.

Lo Statuto di Roma richiede quindi, e su questo punto vi è un dibattito riguardante l'appartenenza o meno di quest'ultimo elemento anche al diritto consuetudinario,²⁴⁶ che gli attacchi siano eseguiti in virtù di una politica statale od organizzata.

Nel caso in esame e per ciò che a noi interessa gli atti inumani riguardano in particolar modo la detenzione o altre privazioni severe della libertà personale in violazione delle leggi internazionali fondamentali, nonché la tortura e tutti quegli atti residuali inquadrabili nella categoria più ampia di atti inumani che causano grandi sofferenze o serie ingiurie alla salute mentale e fisica.²⁴⁷

Abbiamo detto che tali atti devono essere commessi con alla base l'elemento soggettivo che risiede nel dolo, dunque con un'intenzione volontaria mirata a commettere tale preciso atto. In realtà, l'elemento soggettivo può essere considerato presente anche laddove vi sia la semplice consapevolezza che quell'azione rientri in un attacco ben più diffuso e sistematico, o laddove si accetti il rischio dovuto alle naturali conseguenze di quel determinato atto (dolo eventuale). Anche la colpa con previsione - la speranza che le conseguenze non si producano ma

²⁴⁶ A sfavore di tale opinione v. *Prosecutor v. Kunarac e altri*, Camera d'Appello ICTY, decisione del 12 giugno 2002 paragrafo 98. Il caso Kunarac riguarda gli avvenimenti avvenuti tra il 1992 e il 1993 in cui le forze armate dei serbi in Bosnia hanno preso d'assalto la città di Foca in una pulizia etnica rivolta in particolar modo contro i musulmani. I tre imputati nel procedimento, ovvero Kunarac, Kovac e Vukovic sono stati condannati a pene detentive da 12 a 28 anni, in base anche all'accertamento della conoscenza del contesto di aggressione sistematica contro la popolazione civile musulmana. Per ulteriori rilievi v. anche W. SCHABAS, *Unspeakable Atrocities. Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunal*, Oxford University Press, 2012, pp. 128 ss.; A. CASSESE, *Crimes against humanity*, in Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D. Jones, *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 375, 376.

²⁴⁷ A. CASSESE – P. GAETA, *Cassese's International Criminal Law*, op. cit., pp. 94 ss.

la consapevolezza che potrebbero prodursi - può essere considerata sufficiente, sebbene con riferimento alle previsioni consuetudinarie la questione sia dibattuta.²⁴⁸

La colpa semplice invece, intesa come una negligenza, imprudenza o imperizia, non è sufficiente per far sì che si possa parlare di crimini contro l'umanità.

Affinché si parli di attacco diffuso inoltre, è necessario che esso sia massiccio, di larga scala e frequente, portato avanti collettivamente con considerevole gravità e diretto contro una molteplicità di vittime.²⁴⁹ Un attacco è invece sistematico laddove sia portato avanti in base ad un'azione organizzata seguente un percorso regolare sulle basi di una politica comune e che coinvolga notevoli risorse pubbliche o private.²⁵⁰

Quali sono i possibili indicatori che indicano la presenza di un attacco sistematico? Possibili indicatori possono essere il fatto che le violazioni siano in linea con gli obiettivi politici, la presenza di un'ideologia distruttiva o persecutoria o indebolente una comunità o ancora atti criminali perpetrati su larga scala e che seguono un percorso tale da escluderne l'occasionalità.²⁵¹

4.3 La valutazione, da parte della Commissione d'inchiesta, dell'intento e dell'attacco diffuso e sistematico contro la popolazione.

Nell'analisi delle conclusioni della Commissione d'inchiesta (COI) va

²⁴⁸ Per rilievi Human Rights Council, *A/HRC/25/CRP.1, op. cit.* p. 322; S. ZAPPALA', *La giustizia penale internazionale, op. cit.*, p. 33.

²⁴⁹ Procuratore c. Akayesu, Tribunale Penale Speciale per il Ruanda, decisione del 2 settembre 1998 para. 580.

²⁵⁰ Procuratore c. Musema, Tribunale Penale Speciale per il Ruanda, decisione del 27 gennaio 2000 para. 204.

²⁵¹ Human Rights Council, *A/HRC/25/CRP.1 op. cit.*, par. 1032.

tenuto necessariamente conto della natura non giudicante e non requirente di tale organo il cui unico scopo è stato effettuare analisi il più approfondite possibile per offrire basi di fatto su cui fondare un'eventuale prosecuzione delle indagini nelle sedi legalmente previste. Come spiegato nel precedente paragrafo, affinché si possa parlare di "crimini contro l'umanità" è necessario innanzitutto che siano posti in essere atti inumani compiuti volontariamente e dunque con l'intento di ledere un diritto altrui (che lo Statuto di Roma identifica anche nella sola consapevolezza che l'atto inumano si inserisca in un attacco ben più ampio e sistematico), e che tali atti entrino a far parte di una serie diffusa e sistematica di attacchi alla popolazione (i quali in base allo Statuto di Roma devono anche essere perpetrati dallo Stato o da un'organizzazione).

La Commissione ha proseguito nel seguente modo: ha individuato sei gruppi di soggetti particolarmente segnati dalle violazioni, e per ogni gruppo ha effettuato una valutazione congiunta dei due requisiti.

Nel complesso, non è stata valutata la presenza di un solo attacco, bensì di tre tipi di attacco sistematico e diffuso.

Il primo genere di attacchi è diretto contro chiunque venga considerato una minaccia per il sistema politico nordcoreano e per la guida del Partito. Ci stiamo riferendo ai detenuti che fanno parte del sistema di prigionia politico; i detenuti parte del sistema di detenzione ordinario; i credenti religiosi e coloro che tentano di superare illegalmente, ma nell'esercizio di un proprio diritto, i confini del Paese.

Soggetti particolarmente deboli e ai limiti della sopravvivenza a causa della scarsità di cibo e risorse sarebbero le vittime del secondo attacco portato avanti dal governo tramite il dispendio economico dovuto alla politica e allo sviluppo e potenziamento militare.

L'ultima categoria a cui associare il terzo tipo di attacco è formata invece da quegli stranieri che vengono rapiti e che sono soggetti a sparizioni forzate principalmente per rafforzare la lotta per la

supremazia nella penisola coreana.²⁵²

Come metodo di analisi, la Commissione ha dunque innanzitutto valutato il compimento di atti inumani nei confronti di ognuno di questi sei gruppi, in combinazione con le proprie considerazioni sulla sistematicità e sulla diffusione di tali attacchi.

Questo ha condotto innanzitutto alla constatazione della ripetuta violazione dei principi del giusto processo con riferimento agli artt. 9 e 14 dell'ICCPR, nella considerazione del fatto che un notevole numero di detenuti viene imprigionato senza mai essere tradotto innanzi a un giudice, situazione che può protrarsi anche per l'intera vita. A ciò si aggiunge il fatto che le cause della detenzione spesso sono conseguenti all'esercizio da parte del detenuto dei diritti garantiti ad ogni uomo dallo stesso diritto internazionale.

La Commissione prosegue sul percorso delle sparizioni forzate, dell'omicidio e di ciò che in questa sede interessa, ovvero la tortura.

Ripetiamo che ai fini dell'art. 7 paragrafo 2 lettera e) "per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;".

Come si può notare, sono richiesti due elementi in particolare, ovvero la custodia e il controllo. Questi due elementi non sono invece previsti dalla definizione di diritto consuetudinario così come ricostruita dall'ICTY nel già citato caso Procuratore c. Kumarac e altri. Per tale seconda ricostruzione – di diritto consuetudinario - gli atti in questione devono mirare all'ottenimento di una confessione o di informazioni, o a punire, intimidire la vittima o una terza persona o a discriminare su qualsiasi base la vittima o la terza parte.

Come si può dunque notare e come era stato anticipato, può accadere

²⁵² *Idem*, par. 1025

che le previsioni dello Statuto di Roma divergano dalle consuetudini internazionali. In tal caso, tenendo conto che un deferimento alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale introdurrebbe un processo incentrato sulle definizioni dello Statuto e che invece una corte nazionale o internazionale potrebbero applicare il diritto consuetudinario, la Commissione ha utilizzato un minimo comune denominatore che potesse portare all'applicazione dello Statuto di Roma là dove risultasse più restrittivo rispetto alla legge consuetudinaria e viceversa.

Ad esempio, l'art. 7 è meno liberale rispetto allo stato del diritto consuetudinario con riferimento alla definizione di persecuzione. Viene infatti stabilito che essa deve essere "inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; viene richiesto dunque un requisito maggiore rispetto al diritto consuetudinario che risiede nel collegamento tra le persecuzioni e gli atti del paragrafo, ovvero ai crimini contro l'umanità o dei crimini per cui la corte ha giurisdizione. La consuetudine invece non richiede che la persecuzione sia legata a tali crimini così come non richiede un intento persecutorio.²⁵³

Si suppone dunque che in un caso del genere dunque la Commissione farebbe riferimento allo strumento che interpreta restrittivamente gli elementi della fattispecie e dunque allo Statuto di Roma.

Proseguendo nell'analisi e ponendo attenzione innanzitutto ai detenuti dei campi politici, la Commissione, la quale afferma la presenza di crimini contro l'umanità, procede ad analizzare l'intento e richiama in primo luogo il fatto che molti detenuti vengono condotti in tali campi senza un equo processo e senza subire un processo regolare spesso in

²⁵³ A. CASSESE – P.GAETA, *International Criminal Law*, op. cit., pp. 107 ss.

conseguenza dell'esercizio dei propri diritti fondamentali e garantiti dal diritto internazionale, come la libertà di espressione, di circolazione, di associazione politica e religiosa, o ancora in conseguenza della colpa per associazione. Alcuni bambini nascono prigionieri, e questo la Commissione lo sottolinea molto chiaramente.²⁵⁴

A rafforzare l'elemento intenzionale, si aggiunga la presenza di edifici utilizzati principalmente per praticare una tortura fisica largamente utilizzata con lo scopo di intimidire e punire i detenuti su basi discriminatorie da un punto di vista principalmente sociale, politico e religioso. I detenuti vengono lasciati morire di fame, picchiati, confinati in celle solitarie, costretti a strisciare, a spogliarsi, a subire trattamenti invasivi.

Accanto all'intenzione è, ricordiamolo, necessario valutare la presenza di un attacco sistematico e diffuso contro questa categoria di soggetti, e in questo frangente la Commissione richiama l'evidente, e cioè che i campi fanno parte di un ben più largo ed organizzato attacco nei confronti di coloro che siano ritenuti un pericolo per il sistema politico del Paese. Ad oggi viene segnalata la presenza di un numero di prigionieri in tali campi che oscilla tra 80.000 e 120.000, ovvero un cittadino ogni duecento. Gli ufficiali in servizio ricevono istruzioni concernenti il trattamento senza pietà dei prigionieri, messaggio rinforzato dallo stesso Dipartimento del Partito dei Lavoratori per la Propaganda e altre istituzioni dello stato. La Commissione inoltre nota come la RPDC abbia investito numerose risorse per la costruzione e l'ampliamento di tali campi che ricordiamo hanno subito un estensione non indifferente in alcuni punti. E' il Dipartimento di Sicurezza ad avere il compito di gestire tali campi, al quale è dovuta la presenza di migliaia di guardie in congiunzione con la creazione apposita di strade che fanno presumere l'integrazione della produzione nei campi con l'economia. Come evidenziato dalla stessa Commissione, data l'ampiezza e lo

²⁵⁴ Human Rights Council, *A/HRC/25/CRP.*, *op. cit.*, *par. 1037*

sviluppo costante di tali campi in base alle immagini satellitari, è impossibile pensare che lo Stato non vi sia coinvolto a tutti i livelli, in cima ai quali vi sono le istruzioni del Supremo Leader, di cui si cita un ordine preciso: sterminare tutti i detenuti in caso di rivoluzione o di guerra, così da eliminare ogni prova dell'esistenza di tali campi.²⁵⁵

La situazione non è molto diversa nel sistema di detenzione ordinario, dove spesso i detenuti sono condannati al lavoro forzato, pratica che permette allo Stato di ottenere profitti al minimo costo. Tale lavoro spesso conduce a perdita di arti o a menomazioni permanenti, se non alla morte e tali condizioni sono avvallate dalla stessa legge del Paese, la quale in particolare all'art. 30 del codice penale stabilisce che i diritti dei detenuti nei campi di detenzione ordinari (i già citati kyo-wha-so) sono parzialmente sospesi. Tutto ciò porta alla morte, ogni anno, di migliaia di persone. Nonostante ciò il Paese ha tentato di nascondere tali violazioni più volte, violazioni tra l'altro strettamente legate anche in questo caso ad un sistema giudiziario costruito su base politica il cui compito è stanare i dissidenti e portare avanti dunque quell'attacco diffuso e sistematico contro la popolazione già considerato in riferimento ai campi politici. Si ricordino le testimonianze riferite agli aborti forzati o alla violenza sessuale subita dalle donne, specchio di un attacco costante e destinato a produrre conseguenze non indifferenti.

La RPDC considera sovversiva non soltanto la religione e le pratiche connesse, ma altresì la visione di film e di trasmissioni provenienti da emittenti straniere, situazioni che entrano a far parte di quella rosa di manifestazioni della personalità umana considerate pericolose e guardate con notevole ostilità dal Governo. Sono dunque considerate dalla Commissione soggette a crimini contro l'umanità tutte quelle persone che a detta dello Stato potrebbero introdurre influenze sovversive da un punto di vista ideologico o religioso. L'intento repressivo, individuabile nello stesso Codice Penale il quale si riferisce

²⁵⁵ *Idem*, par 1066.

a tali pratiche definendole atti contro lo stato e contro le persone, è in questo caso diretto verso i credenti religiosi e in particolare i cristiani. I soggetti ritenuti colpevoli vengono imprigionati al fine di far loro subire un interrogatorio, a volte per settimane o mesi senza mai essere tradotti davanti a un giudice, sempre che non vengano direttamente condotti nei campi politici di prigionia, laddove subiscono le già citate violazioni di cui al primo gruppo.

Nel presente caso l'attacco sistematico sarebbe inserito all'interno di un più ampio progetto di eliminazione di ideologie differenti e di informazioni non controllate e non in linea con la politica del governo, eliminazione a sua volta invece coerente con la politica del Partito. Nel caso dei cristiani, già sradicati in passato come minaccia, l'attacco mirerebbe altresì ad impedire un reinsediamento di tali comunità nel Paese. Anche in questo caso, le autorità hanno tentato di nascondere la persecuzione e la tortura verso questi soggetti, sebbene alla Commissione risulti evidente come siano gli ordini del Supremo Leader a far sì che MPS, SSD e KPA si coordinino tra loro per effettuare controlli sistematici anche nelle dimore dei cittadini per cogliere sul fatto non soltanto coloro che potrebbero riunirsi per fini religiosi, ma altresì coloro che abbiano in riproduzione in casa programmi o dvd stranieri.

Anche coloro che tentano di lasciare il paese, come si è potuto osservare nel secondo capitolo, subiscono severi maltrattamenti perpetrati da parte del Dipartimento di Sicurezza. Essi entrano a far parte di quel quarto gruppo di vittime attaccate dal sistema politico nordcoreano tramite il mantenimento di un perenne livello minimo di nutrizione che può condurre alla morte, o nel caso delle donne all'aborto forzato, l'infanticidio, l'omicidio, tutte situazioni registrate regolarmente nelle prigioni come risultato di violenza e fame. Si ricorda che le guardie di confine sono autorizzate a sparare a chiunque tenti di superarlo illegalmente nel chiaro consolidamento di un divieto totale di

circolazione previsto già dai precedenti governi e consolidato in quello attuale.

Posto che alle stesse basi della stabilità del Paese vi è l'isolamento dei cittadini e l'indottrinamento unito ad uno stretto controllo dell'informazione, non stupisce che tali categorie di soggetti siano nella costante mira delle autorità per il solo fatto di esercitare diritti considerati crimini contro lo stato e contro le persone in funzione dello stesso codice penale. Il diritto internazionale invece, si ricorda, autorizza la forza letale soltanto laddove sia strettamente necessario per proteggere una vita da un pericolo immediato.²⁵⁶

I cittadini che muoiono di fame a causa della politica militare del Paese condotta nonostante la consapevolezza dei danni che una cattiva gestione delle risorse può comportare in violazione del diritto al cibo, e i cittadini stranieri costantemente rapiti e portati a scomparire forzatamente, in particolare giapponesi o sudcoreani, possono essere collocati negli ultimi due gruppi di vittime. In particolare l'attacco nei confronti della popolazione più povera è considerato diffuso in quanto affligge gran parte della popolazione, ma altresì sistematico poiché le scelte dello Stato che conducono ad un aggravamento della situazione, come quella di scegliere l'investimento di risorse nella diffusione di hardware per scopi militari piuttosto che per la produzione e compravendita di cibo, possono essere prese unicamente a livello centrale. Nonostante non possa essere affermato che lo scopo principale del Governo sia quello di impoverire la popolazione, non sarebbe comunque richiesta la presenza di tale scopo per poter affermare la presenza di crimini contro l'umanità, poiché, secondo il punto di vista del rapporto, è sufficiente la consapevolezza, da parte delle istituzioni e dei più alti funzionari, del nesso di causalità che vi è tra le scelte di essi e tale impoverimento, consapevolezza di cui la stessa Commissione

²⁵⁶ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston A/HRC/14/24/add.6*, 28 Maggio 2010, para. 32.

avrebbe avuto conoscenza.

In base alle indagini della Commissione, si è rilevato inoltre che centinaia di migliaia di detenuti sono stati sterminati nei campi politici e in altri luoghi per più di un cinquantennio: interi gruppi di persone, in conformità con l'intento di eliminare le classi antagoniste inclusi i bambini, sono morti nei campi per ciò che erano e non per ciò che avevano fatto. La Commissione si domanda se questo non sia un caso di genocidio, e procede ad analizzarne i fondamenti giuridici in base al diritto internazionale, richiamando l'uccisione dei membri di un gruppo, il creare seri danni fisici o mentali ai membri del gruppo, l'imporre ai membri del gruppo condizioni di vita che conducono a distruggerli in tutto o in parte psichicamente, l'imposizione di misure atte a prevenire nascite, il trasferimento di bambini del gruppo ad un altro gruppo.

Sfortunatamente nella definizione di genocidio non è incluso lo sterminio basato su opinioni politiche o l'appartenenza a classi, sebbene a livello internazionale si sia sollevata la questione: ad esempio, in un'occasione lo Stato cubano propose l'estensione della definizione proprio ai gruppi sociali e politici.²⁵⁷

Invece “sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;” così come previsto dall'art. 6 dello Statuto di Roma, è una previsione che trova una corrispondenza nella realtà nordcoreana a tal punto che la Commissione utilizza il termine “politicidio”.

²⁵⁷ W. SCHABAS, *Unspeakable Atrocities. Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunal*, op. cit., p. 106.

4.4 Prospettive di cambiamento nell'ottica di una responsabilità istituzionale ed individuale.

La Commissione, preso atto dell'intera gamma di eventi e violazioni analizzate e snodate lungo tutto il rapporto, conclude affermando il compimento costante di crimini contro l'umanità nel Paese.

E' sicuramente da richiamare innanzitutto una responsabilità istituzionale. Le violazioni peggiori quali esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie, rapimenti, torture e sparizioni forzate sembrano essere messe in pratica dal Ministero di Pubblica Sicurezza, dall'esercito e dal Dipartimento di Sicurezza Statale, che sono gli apparati istituzionali più importanti, oltre ai dipartimenti locali di governo a loro volta coinvolti.

Anche la procura e il sistema giudiziario di fatto legittimano tali violazioni e sembra che la Corte Militare Speciale non sia da meno. Ma ciò che più risalta è un coinvolgimento a tutti i livelli degli apparati di sicurezza e di giustizia nonché delle istituzioni di partito talmente diffuso e coordinato da far pensare che tali istituzioni non agiscano autonomamente bensì in virtù di precisi ordini generati ai livelli più alti dell'apparato governativo.

E' necessario, dunque, che siano tali stesse istituzioni ad assicurare ai propri cittadini il godimento, oltre che dei diritti civili e politici, di quei diritti economici, sociali e culturali che possono essere ampliati ed attuati soltanto eliminando l'evidente disparità economica presente nel paese a causa di una stratificazione sociale ostativa ad un pieno sviluppo. Vengono dunque chiesti dei cambiamenti che non si limitino a riforme legislative in astratto ma che conducano ad una concreta attuazione ed applicazione di quei diritti previsti dallo stesso diritto internazionale a tutti i livelli.

Con riferimento al Supremo Leader Kim Jong-un, si ritiene che il Supremo Leader debba essere considerato un soggetto autonomo nell'ambito del processo decisionale, in base anche alle numerose testimonianze che si sono riferite ai suoi ordini come la fonte primaria e indiscussa del diritto nordcoreano. Questa riflessione conduce a valutare la possibilità di un accertamento della responsabilità individuale nella considerazione altresì che tale tipo di responsabilità per crimini contro l'umanità va valutata oltre l'eventuale previsione domestica di tali crimini e oltre l'adesione allo Statuto di Roma, comunque non ratificato dalla RPDC.

Richiamando preliminarmente il principio secondo il quale coloro che hanno commesso crimini contro l'umanità non sono esonerati dall'accertamento di una responsabilità unicamente per il fatto di aver ricevuto ordini superiori quando tali ordini vanno contro lo stesso diritto internazionale,²⁵⁸ la Commissione ritiene che deve essere data giurisdizione senza ritardo ad una corte o ad un tribunale in modo da evidenziare le violazioni perpetrate nel Paese, ed è innanzitutto al Consiglio di Sicurezza a cui essa si rivolge, richiamando l'art. 13 dello Statuto di Roma nonché il settimo capitolo della Carta dell'Onu. In alternativa, la Commissione suggerisce l'istituzione di un tribunale ad hoc per i crimini commessi dalla Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Analizzando le due soluzioni, va considerato che la prima limiterebbe la giurisdizione della Corte agli eventi e alle violazioni posti in essere dal 2002 in poi, mentre la seconda sarebbe attributiva di competenza anche per i crimini precedenti il 2002. Inoltre, la prima soluzione permetterebbe un dispendio di risorse minimo perché la CPI è già insediata e funzionante, mentre la seconda comporterebbe un notevole dispendio di tempo e di risorse.

²⁵⁸ Art. 33 Statuto di Roma. Vedere anche l'art. 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga.

La Commissione inoltre richiama altresì la possibilità che l'Assemblea Generale costituisca una camera speciale come nel caso della Cambogia, in attuazione di quei poteri residuali conferitegli dalle risoluzioni del CDS n. 827 del 1993 e n. 955 del 1994.

Così come riferito dal rapporto del Relatore Speciale del giugno 2014,²⁵⁹ si segnala che la Commissione ha incontrato il Consiglio di Sicurezza il 17 aprile del 2014 in seguito alla dichiarazione indirizzata allo stesso il 17 marzo 2014 in cui veniva rafforzata la natura del rapporto della stessa, e di cui citiamo un particolare enunciato che forse può permettere di capire l'importanza di azioni senza ritardo e l'importanza di un deferimento immediato alla Corte: "If the International Criminal Court is not the place where crimes against humanity are to be addressed, then where do we seek accountability for these wrongdoings?". Una domanda che esprime preoccupazione ed impellenza, e che deve essere letta congiuntamente all'interesse che su queste tematiche è nato anche a livello regionale. Di non poca importanza è stata infatti la proposta di risoluzione comune datata 16 aprile 2014 del Parlamento europeo, il quale al punto 4 asserisce che tale organo "è convinto che sia giunto il momento per la comunità internazionale di adottare azioni concrete per porre fine all'impunità dei responsabili; esige che coloro i quali sono maggiormente responsabili dei reati contro l'umanità commessi nella RPDC siano chiamati a rispondere, trascinati dinanzi al tribunale penale internazionale e oggetto di sanzioni mirate".²⁶⁰

E' evidentemente possibile dunque una cooperazione congiunta, possibilità confermata dalla risoluzione A/HRC/25/25 tramite la quale il Consiglio dei Diritti Umani aveva chiesto ufficialmente all'ufficio dell'Alto commissariato per i Diritti Umani dell'Onu di seguire

²⁵⁹ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea Marzuki Darusman A/HRC/26/43*, 13 Giugno 2014.

²⁶⁰ Res. 2014/2696 (RSP) approvata il 17 aprile 2014.

immediatamente le raccomandazioni effettuate dalla Commissione nel suo rapporto, tra cui, nell'ambito di un supporto al Relatore Speciale, quella della creazione di una struttura "sul campo" che potesse monitorare da vicino la situazione e che fosse al contempo vicina alle principali fonti di informazione. Non è naturalmente possibile pensare di inserire una simile base all'interno del Paese nordcoreano, considerato il costante diniego d'accesso, tuttavia la Repubblica di Corea sembra un punto piuttosto interessante per il perseguimento tali scopi. Il Paese ha già comunicato la sua disponibilità ad ospitare una simile struttura.²⁶¹

L'analisi delle dinamiche e degli eventi succedutisi dal 2004 ad oggi, con particolare attenzione al presente paragrafo, possono dunque permettere di effettuare un'unica osservazione, semplice ma diretta: se il diritto e la comunità internazionali sono frutto di una cooperazione costante e sistematica, cooperazione che ha condotto ad un'evoluzione normativa degli ordinamenti non indifferente, allo stesso tempo non è però possibile pensare che ciò sia sufficiente. E' invece necessaria una cooperazione sistematica, soprattutto e definitivamente, nell'arresto di quelle pratiche che rallentano il processo di evoluzione del rispetto dei diritti umani i quali, si ricorda, sono a loro volta dimora di quel sentimento richiamato nelle maggiori Dichiarazioni, sentimento che prende il nome di Dignità.

²⁶¹Human Rights Council, *A/HRC/26/43*, *op. cit.*, p. 20.

CONCLUSIONI

Ad un'attenta analisi delle dinamiche emerse lungo la stesura del presente elaborato si può affermare senz'altro la presenza di una serie di incongruenze legate all'ordinamento nordcoreano e al suo sistema politico. Queste incongruenze risaltano laddove le normative esistenti siano lette in congiunzione con l'assiduità e l'impunità di determinate pratiche lesive dei più importanti diritti umani, letta congiuntamente a divieti che di fatto autorizzano la repressione delle libertà fondamentali previste nei maggiori cataloghi di tali diritti.

Con riferimento proprio a quest'ultimo punto, l'esempio più eclatante di tali divieti è la presenza del Regulation Travel, un regolamento che di fatto limita la libertà di circolazione e movimento e richiede che ogni spostamento sia rigorosamente registrato e monitorato tramite il possesso di un certificato di viaggio. Contravvenire a tale divieto in particolare superando i confini del Paese, significa correre il rischio di subire duri interrogatori, connotati da pratiche inumane e degradanti e che spesso conducono il soggetto ad ammettere anche solo l'eventuale contatto con uno straniero della Repubblica di Corea o con una comunità cristiana. Si ricordano le testimonianze delle donne che, per esercitare il proprio diritto a lasciare il Paese, hanno subito un aborto forzato o un infanticidio, oppure sono state costrette a subire trattamenti invasivi ed antigienici in ogni parte del corpo.

Per quanto riguarda il secondo punto invece, ovvero l'alleggerimento delle sanzioni, può essere citata la revisione del Codice Penale risalente al 2012 e che, tra i vari cambiamenti, ha apportato la riduzione delle sanzioni a carico delle autorità per violazioni del diritto alla sicurezza e alla libertà della persona. Si ricorda infatti che ad oggi, laddove un pubblico ufficiale falsificasse un interrogatorio, il che nei casi più gravi potrebbe condurre l'imputato ad un'esecuzione pubblica e nei casi

meno gravi ad una detenzione che potrebbe in ogni caso essere definita arbitraria, è prevista la pena fino a un anno di lavoro formativo.

Non è difficile giungere ad una valutazione delle incongruenze in entrambi i casi citati: il Regulation Travel rischia di porsi in contrasto con le previsioni della Carta fondamentale e in particolare con l'art. 75 Cost, che stabilisce che "I cittadini hanno libertà di residenza e circolazione". Dover richiedere un permesso di viaggio o un visto per poter entrare liberamente nella capitale o in qualsiasi altra città, dover esporre un invito ufficiale per poter giungere in un Paese confinante quale la Repubblica Popolare Cinese o dover segnalare la propria presenza in un luogo non appena vi si giunge, sono tutte azioni che rischiano di porsi vivamente in contrasto con la previsione costituzionale sopra citata. E la mancanza di fatto di un organo indipendente ed imparziale il quale possa effettuare un controllo sulla legittimità costituzionale delle fonti primarie e secondarie amplifica tale divario. In base all'articolo 156 della Costituzione infatti, dovrebbe essere l'Ufficio della Pubblica Procura ad avere il compito di verificare che le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini rispettino la legge e che le direttive dei corpi statali siano conformi alla Costituzione, alle leggi, alle ordinanze, e alle decisioni dell'Assemblea Pubblica Suprema e dei restanti maggiori organi. Il punto è che la stessa Assemblea Pubblica Suprema, con funzioni legislative, ha il compito di nominare proprio il Procuratore Generale, oltre che il presidente della Corte Suprema. L'organo legislativo supremo ha dunque il potere di nominare il presidente dell'organo giudiziario supremo. L'organo legislativo supremo viene eletto dai cittadini in un procedimento descritto dalle risorse consultate che non lascia una reale scelta, poiché di fatto i deputati sembrano essere scelti dal governo e imposti ai cittadini. Inoltre, in base all'art. 164 della Costituzione, la Corte Suprema ha, tra i compiti assegnatele dalla Carta, "il compito di proteggere il potere dello Stato e il sistema socialista." Un organo che

dovrebbe essere altamente imparziale è dunque assoggettato al potere dello stato non solo di fatto, ma in base alla stessa previsione costituzionale. La fittizia divisione montesquiana dei poteri presenti nel Paese sembra dunque scontrarsi con una realtà piuttosto diversa, in cui le decisioni più importanti vengono prese dall'esecutivo. Ad avvallare il primato di una Politica onnipotente vi è poi la stessa Costituzione, la quale non inserisce nel primo capitolo i diritti fondamentali dei cittadini, ma vi pone un titolo ben diverso: la Politica, relegando tali diritti al quinto capitolo.

Con riferimento alle soluzioni proposte dalla Commissione d'Inchiesta e che richiamano l'esigenza del deferimento della situazione alla Corte Penale Internazionale o ad un istituendo Tribunale ad hoc, considerando che la prima dovrebbe tralasciare gli avvenimenti accaduti prima della sua istituzione, sebbene permetterebbe un risparmio di risorse e di tempi non indifferente, si tratta comunque di effettuare un bilanciamento tra due tipi di tutela.

Se il Consiglio di Sicurezza optasse per il deferimento alla Corte Penale Internazionale, si escluderebbero dal raggio d'azione della tutela tutti quei soggetti che hanno subito tali violazioni prima del 2002, ma si potrebbe giungere ad una tutela forse più immediata di coloro che proprio in questo momento devono essere tutelati da tali lesioni, fermo restando che le due categorie di soggetti potrebbero sovrapporsi.

Laddove il Consiglio di Sicurezza scegliesse la seconda strada, invece, si avrebbe senz'altro l'estensione della tutela anche ai crimini precedenti, tuttavia i diritti fondamentali di migliaia di persone continuerebbero ad essere sottoposti alle ripetute e diffuse violazioni analizzate lungo l'elaborato per tutto il periodo necessario ad istituire un Tribunale ad hoc per la Repubblica Popolare Democratica di Corea. Una scelta non semplice e che comprende ulteriori considerazioni ma che richiederà innanzitutto una profonda ponderazione e previsione di tutti gli elementi in gioco.

Ciò che conta però, è non solo che tale scelta venga effettuata nel più breve tempo possibile, ma che non sia soggetta a compromessi che potrebbero aggravare le condizioni dei cittadini di un intero Paese. Tali compromessi sono stati richiesti proprio nel Novembre 2014 da alcuni ufficiali della RPDC che per la prima volta in dieci anni hanno incontrato il Relatore Speciale, i quali hanno garantito un pieno accesso nel territorio del Paese a condizione che nelle clausole operative di una “draft resolution” guidata dall’Unione Europea,²⁶² fosse eliminato ogni riferimento alla valutazione della responsabilità e alla Corte Penale Internazionale.

L’offerta di accesso al Paese, dopo dieci anni di ricerche, un utilizzo di risorse non indifferente e un coordinamento costante con una moltitudine di attori internazionali coinvolti nel campo dei diritti umani, sarebbe certamente potuto essere uno scambio ideale nel 2003, quando l’allora Commissione dei Diritti Umani preparava le idee per l’istituzione della figura del Relatore Speciale, o ancora qualche anno dopo, quando lo stesso Vitit Muntarbhorn chiedeva ripetutamente l’accesso alle aree della Penisola.

Concludiamo segnalando quanto risulta da una dichiarazione di Amnesty International datata 19 Novembre 2014,²⁶³ in cui si afferma che il 18 Novembre 2014 è stata adottata con 111 voti a favore, 19

²⁶² La draft resolution è una bozza di risoluzione in attesa della votazione finale – la quale non è necessario che avvenga posto che le risoluzioni dell’HRC possono essere adottate per consenso – la quale ha le forme di una risoluzione standard, ovvero una parte iniziale che costituisce il cosiddetto “Preambolo”, in cui vengono richiamate tutte le risoluzioni più importanti sul tema, i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e i trattati su cui si vuole richiamare l’attenzione, e le cosiddette “clausole operative”, costituenti il reale nucleo della risoluzione e che, una volta sottoposte al voto, entrano a far parte a pieno titolo di quelle raccomandazioni della risoluzione che verranno poi fatte proprie con un’ulteriore votazione in seduta plenaria dall’Assemblea Generale. E’ chiaro quindi che sono proprio le clausole operative il fulcro e il problema che la RPDC voleva eliminare.

²⁶³ Reperibile nella sezione News della web page, con riferimento al Novembre 2014.

contrari e 55 astensioni, una risoluzione in cui si condanna²⁶⁴ la Repubblica Popolare di Corea non solo per sistematiche violazioni ma proprio per crimini contro l'umanità. A Dicembre tale risoluzione verrà esaminata dall'Assemblea Generale.

²⁶⁴ Si ricorda che il termine "condanna" è puramente rafforzativo, poiché il Consiglio dei Diritti Umani non ha funzioni giudicanti.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Amnesty International, *The Crumbling State of Health Care in North Korea*, London: Amnesty International Publications, 15 Luglio 2010
- ✓ Amnesty International, *Democratic People's Republic of Korea. New Leadership but human rights crisis continues. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, April – May 2014*, 2014
- ✓ Amnesty International Public Statement, *Urgent need for accountability and cooperation with the international community by North Korea. Human Rights Council adopts Universal Review outcome on the Democratic People's Republic of Korea, document ASA 24/006/2014*, 22 Settembre 2014
- ✓ ARMSTRONG, C.K., *The Name, Origins and Development of the North Korean State in The North Korean system in the Post-Cold War Era*, Samuel S. Kim, New York: Palgrave, 2001
- ✓ BERMUDEZ, J.J., *North Korea's Camp n. 25*, The Committee for Human Rights in North Korea, Washington DC, 2014
- ✓ BRECHER, J., COSTELLO, T., *Contro il capitale globale. Strategie di resistenza*, Feltrinelli, Milano, 2002
- ✓ BRODY, R., *The United Nations Creates a Working Group on Arbitrary Detention* in American Journal of International Law, Vol. 85, no. 4, Ottobre 1991, p. 709
- ✓ BUFALINI, A., *La natura del divieto di detenzione arbitraria secondo il Working Group on Arbitrary Detention del Consiglio dei Diritti Umani* in Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol 7 n. 2, 2013, p. 525
- ✓ CASSESE, A., GAETA, P., JONES, J.R.W.D., *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2002
- ✓ CASSESE, A., *Diritto Internazionale*, Edizioni Il Mulino, Bologna, 2008
- ✓ CASSESE, A., *Il sogno dei diritti umani*, Feltrinelli Editore, Milano, 2008
- ✓ CASSESE, A., *I diritti umani oggi*, Ed. Economica Laterza, Bari, 2012

- ✓ CASSESE, A., GAETA, P., *Cassese's International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013
- ✓ CHEN, A.H.Y., GINSBURG, T., SAKAGUCI, S., KIM, J., YOON, D., ZHENMIN, W., KAI, T., YEH, J., CHANG, W. CHAN, J., NGOC SON, B., TAN, K. Y. L., LEE, H.P., LI-ANN, T., PANGALANGAN, R.C., HOSEN, N., DEVA, S., GHAI, Y., SAUNDERS, C. *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-first Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014
- ✓ CHO, J.A., *North Korea Human Resource Development System*, Korean Institute for National Unification, Seoul, 2006
- ✓ CHUB, L.D., *Contentious Activism Inter-Korean Relations*, Columbia University Press, New York, 2014
- ✓ CHULL, S., *North Korea under Kim Jong Il: From Consolidation to Systemic Dissonance*, State University of New York Press, New York, 2012
- ✓ COFELICE, A. *Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite: tendenze e prospettive del <<cantiere di riforme>> sulle procedure e sui meccanismi di promozione e protezione dei diritti umani* in *Peace Human Rights*, anno IV, no. 2, 2007, p. 19
- ✓ COLLINS, R. *Marked for life: Songbun, North Korea's Social Classification System*, Committee for Human Rights in North Korea, Washington DC, 2012
- ✓ DE WET, E. *The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for National and Customary Law* in *European Journal of International Law*, 15 (1), 2004, p. 97
- ✓ DISINT, F., *Dal colonialismo giapponese alla guerra di corea, un quadro generale*, in "InStoria, rivista online di storia e informazione" XXXVIII n.7 Luglio 2008
- ✓ EDWARDS, P.M., *United Nations participants in the Korean War: the contributions of 45 Member countries*, McFarland & Company, Inc., Jefferson, 2013
- ✓ EIDE, A., KRAUSE, C., ROSAS, A. *Economic, Social and Cultural Rights: a Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, Londra, 2001
- ✓ EVATT, E., *Democratic People's Republic of Korea and the ICCPR: denunciation as an exercise of the right of self-defence* in *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 5, 1999, p. 215
- ✓ FANCHIOTTI, V., *La Corte Penale Internazionale, profili sostanziali e processuali*, G. Giappicchelli Editore, Torino, 2014

- ✓ FAO - WFP, *FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to DPRK, Special Report*, 28 Novembre 2013
- ✓ FASTENRATH, U., GEIGER, R., KHAN, D-E., PAULUS, A., VON SCHORLEMER, S., VEDDER, C., *From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford Scholarship Online, 2011
- ✓ GALLIGANI, C. *Kim Il-Sung nostro sole e la corea contemporanea*, Armando Editore, Roma, 2014
- ✓ GARIBO, P.A., *La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: diritto cosmopolitico?* in *Ragion Pratica*, n°1/09, il Mulino, Bologna, 2009
- ✓ HAN, M., *Application Reality of North Korean Criminal Act*, 2010 in *White Paper on Human Rights in North Korea*, Korean Bar Association, Seoul, 2010
- ✓ HARUKI, W., *The Korean War: An international history*, Rowman & Littlefield Publishers, Incorporated, Lanham, 2013
- ✓ HAWK, D., *The Hidden Gulag: The lives and voices of Those who are sent to the mountains. Exposing North Korea's Vast System of Lawless Imprisonment*, Committee for Human Rights in North Korea, Washington DC, 2012
- ✓ ILLUMINATI, G., STORTONI, L. Virgilio, M. (a cura di), *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai tribunali internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione*, Giappichelli, Torino, 2000
- ✓ Institute for Unification and Education, *Understanding North Korea*, Ministry of Unification, 2012
- ✓ *Korean Center National Agency, Report on Adopting Draft Amendment and Supplement to Socialist Constitution and Law on Kumsusan Palace of Sun*, 1 Aprile 2013
- ✓ *Korean Center National Agency, Traitor Jang Son Thack Executed*, 13 Dicembre 2013
- ✓ *Korean Center National Agency, NDC of DPRK Advances Crucial Proposals to S. Korean Authorities*, 17 Gennaio 2014
- ✓ Korean Institute for National Unification, *White Paper on Human Rights in North Korea*, Center for North Korean Human Rights Studies, Seoul, 2014
- ✓ KIM, E., *Japan apologizes to South Korea for decades of colonial rule*, "Los Angeles Times" 10 Agosto 2010
- ✓ KIM, JONG-IL, *Accomplishing Juche Revolutionary Cause*, Pyongyang, DPRK: Foreign Languages Publishing House, 1990, p. 48.

- ✓ LATTANZI, G., MONETTI, V. (a cura di), *La corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo*. Giuffrè Editore, Milano, 2006
- ✓ LEE, G., *The Political Philosophy of Juche*, in *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Volume 3, N.1, 2003, p. 105
- ✓ LEE, K.C., CHUNG G.J., *A Study of North Korea's Criminal Trial System: Characteristics and Reality*, Korea Institute for National Unification, Seoul, 2011
- ✓ LEOTTA, A.C.D., *Il genocidio nel diritto internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Giappicchelli Editore, Torino, 2013
- ✓ MESKELE, K., *Interpretation of Article One of the Convention against Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies*, in *Beijing Law Review*, vol. 5, afl. 1, 2014 p. 49
- ✓ NOWAK, M., *What Practice Constitute Torture: Un and Un Standards*, 28 in *Human Rights Quarterly* 209, 2006, p. 809
- ✓ NOWAK, M., MCARTHUR, E., *The Un Convention against Torture – A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2008
- ✓ NOWAK. M., *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/13/39/Add. 5*, 5 Febbraio 2010
- ✓ OBERDORFER, D. *The Two Koreas: a contemporary history*, Basic Books, Indianapolis, 1997
- ✓ PINTON, S., ZAGATO, L. (a cura di), *La tortura nel nuovo millennio. La reazione del diritto*, CEDAM, Padova, 2010
- ✓ POCAR, F., *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fonte di un nuovo diritto Internazionale in Pace*, *diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno II, no. 2, 1988, p. 11
- ✓ Research Institute for North Korean Society, *Students Caught Watching South Korean Dramas Sent to a Labor Discipline Center in North Korea today* no. 183, 12 Agosto 2008.
- ✓ Research Institute for North Korean Society, *Public Execution of University Students for Human Trafficking in North Korea today*, no. 206, 12 Settembre 2008
- ✓ W. SCHABAS, *Unspeakable Atrocities. Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunal*, Oxford University Press, 2012

- ✓ SEN, A., HAGGARD, S., NOLAND, M., *Famine in North Korea: Markets, Aid, and Reform*, Columbia University Press, New York, 2007
- ✓ Settore Orientamento e informazioni bibliografiche, *Osservatorio Internazionale. La Repubblica di Corea e la Repubblica Democratica di Corea*, in Bimestrale online della biblioteca Giovanni Spadolini, n. 25, Ottobre 2009
- ✓ SMITH, R., "To see Themselves as Others see Them!" *the Five Permanent Members of the Security Council and the Human Rights Council's Universal Periodic Review* In Human Rights Quarterly; vol. 35 No. 1, Febbraio 2013, p. 1
- ✓ SOJUNG, Y., *Family reunions resumed after more than three years*, Korean Culture and information Service (KOCIS), Ministry of Culture, Sport and Tourism, 21 Febbraio 2014
- ✓ SOO-AM, K., *The North Korean Penal Code, Criminal Procedures, and their Actual Applications*, Korean Institute for National Unification, Seoul, 2006
- ✓ STAMATEL, G.P., SUNG, H-E., *Crime and punishment around the world*, Graeme R. Newman, General Editor, Santa Barbara, 2010
- ✓ UK All Party Parliamentary Group for North Korea "*Building Bridges not Walls: The Case for constructive, Critical Engagement with North Korea*", Ottobre 2010
- ✓ VIOLA, F., *Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ai Patti Internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, Università di Palermo, 1998
- ✓ WORDEN, R.L. *North Korea: a country study*, Library of Congress, Washington DC, 2008
- ✓ Yonhap News Agency, *North Korea Handbook*, trad. en. di Monterey Interpretation and Translation Service, M.E. Sharp. Inc., New York, 2003
- ✓ ZAPPALA', S., *La giustizia penale internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2005
- ✓ ZAPPALA', S., *La tutela internazionale dei diritti umani*, Società editrice Il Mulino, Bologna, 2011
- ✓ ZIEGLER, K.S., *Strengthening the Rule of Law, but Fragmenting International Law: The Kadi Decision of the ECJ from the Perspective of Human Rights* in Human Rights Law Review Vol 9, No. 2, 2009, p. 288

Atti, rapporti e risoluzioni

- ✓ Commission on Human Rights, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, doc. E/CN.4/RES/2004/13, 15 Aprile 2004
- ✓ Commission on Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, Vitit Muntarbhorn E/CN.4/2006/35, 23 Gennaio 2006
- ✓ Committee on the Rights of the Child, *Consideration of report submitted by States parties under article 44 of the Convention, second periodic reports of States parties due in 1997, Addendum Democratic People's Republic of Korea CRC/C/65/Add.24*, 5 Novembre 2003
- ✓ Economic and Social Council, *Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, Second periodic reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Addendum, Democratic People's Republic of Korea E/1990/6.Add.35*, 15 Maggio 2002
- ✓ Economic and Social Council, *Situation on Human Rights in Democratic People's Republic of Korea*, risoluzione 2004/221, 15 Giugno 2004.
- ✓ General Assembly, *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance A/RES/47/133*, 18 Dicembre 1992
- ✓ General Assembly, *Resolution adopted by General Assembly A/RES/60/251*, 3 Aprile 2006
- ✓ General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/62/264*, 15 Agosto 2007
- ✓ General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea*, Vitit Muntarbhorn A/64/224, 4 Agosto 2009
- ✓ General Assembly, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/66/322*, 24 Agosto 2011
- ✓ General Assembly, *Situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/68/319*, 14 Agosto 2013
- ✓ Human Rights Committee, *Second periodic report of the*

Democratic People's Republic of Korea on its implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights CCPR/C/PRK/2000/2, 4 Maggio 2000

- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea, Vitit Muntarbhorn A/HRC/4/15, 23 Marzo 2007*
- ✓ Human Rights Council, *Letter from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/5/G/11, 18 Giugno 2007*
- ✓ Human Rights Council, *Letter dated 30 January 2008 from the Permanent Representative of the Democratic People's Republic of Korea to the United Nations Office at Geneva, addressed to the President of the Human Rights Council A/HRC/7/G/3, 5 Febbraio 2008*
- ✓ Human Rights Council, *Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to human rights council resolution 5/1 - Democratic People's Republic of Korea A/HRC/WG.6/6/PRK/1, 27 Agosto 2009*
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review A/HRC/13/13, 4 Gennaio 2010*
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston A/HRC/14/24/add.6, 28 Maggio 2010*
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/16/58, 21 Febbraio 2011*
- ✓ Human Rights Council, *Review of the work and functioning of the Human Rights Council A/HRC/RES/16/21, 12 Aprile 2011*
- ✓ Human Rights Council, *Follow-up to the Human Rights Council resolution 16/21 with regard to the universal periodic review A/HRC/DEC/17/119, 19 Luglio 2011*
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/19/65, 13 Febbraio 2012*
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/22/57, 1 Febbraio 2013*
- ✓ Human Rights Council, *Situation on human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/RES/22/13, 9 Aprile 2013*

- ✓ *Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/25/63*, 7 Febbraio 2014
- ✓ Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People's Republic of Korea A/HRC/25/CRP.1*, 7 Febbraio 2014
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea Marzuki Darusman A/HRC/26/43*, 13 Giugno 2014
- ✓ Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review - Democratic People's Republic of Korea A/HRC/27/10*, 2 Luglio 2014
- ✓ Human Rights Watch, *Welcome to Hell: arbitrary detention, torture, and extortion in Chechnya*, New York · Washington · London · Brussels, 2000
- ✓ Office of the high commissioner on human rights, *Interpretation of torture in the light of the practice and jurisprudence of International Bodies*, 2011
- ✓ Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nella Repubblica Popolare Democratica di Corea 2014/2696, 17 Aprile 2014
- ✓ UNHCR, *General Comment No. 6 CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1*, 8 Dicembre 1997
- ✓ UNICEF, *CBS: Democratic People's Republic of Korea Preliminary Report of the National Nutrition Survey, Ottobre 2012*.
- ✓ Working Group on Arbitrary Detention, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention A/HRC/22/44*, 24 Dicembre 2012
- ✓ Working Group on Arbitrary Detention, *Deliberation n. 9 concerning the definition and scope of arbitrary deprivation of liberty under customary international law in Report of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/22/44*, 24 Dicembre 2012

Convenzioni e Carte dei Diritti

- ✓ Carta Africana dei diritti dell'Uomo e dei Popoli, Nairobi, 28 giugno 1981
- ✓ Carta Araba dei Diritti dell'Uomo, Il Cairo, 15 settembre 1994
- ✓ Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 Novembre 1950
- ✓ Convenzione americana dei Diritti dell'Uomo, San José de Costa Rica, 22 novembre 1969
- ✓ Convenzione contro tutte le forme di discriminazione contro le Donne, New York, 18 Dicembre 1979
- ✓ Convenzione contro la Tortura, New York, 10 Dicembre 1984
- ✓ Convenzione Interamericana per Prevenire e Punire la Tortura, Cartagena de Indias, Colombia, 9 Dicembre 1985
- ✓ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 Novembre 1989
- ✓ Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, New York, 13 Dicembre 2006
- ✓ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Parigi, 10 Dicembre 1948
- ✓ Patto di Londra e Statuto del Tribunale di Norimberga, 8 Agosto 1945
- ✓ Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, New York, 16 Dicembre 1966
- ✓ Patto Internazionale sui diritti Civili, Sociali e Culturali, New York, 16 Dicembre 1966
- ✓ Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea, 1948
- ✓ Statuto di Roma, Roma, 17 Luglio 1998

Ringraziamenti

Si ringrazia il Prof. Simone Marinai, relatore della presente tesi, per la cooperazione ed il sostegno fornitomi durante la stesura dell'elaborato. Ringrazio i miei genitori, che con il loro immancabile sostegno e la costante dedizione, hanno saputo rendere non solo questo percorso, ma tutta la mia vita solida e serena. Ringrazio mio fratello Andrea, una delle persone che stimo maggiormente e che ha sempre avuto un pensiero per la sua sorella più piccola, a prescindere dall'importanza dell'occasione. Un ringraziamento speciale va anche a Silvia, che ha saputo e sa essere una sorella, un supporto, una protezione e un'amica di cui non potrei mai fare a meno, ad Alberto, persona di rara forza e di cui ho sempre ammirato l'ironia, e al mio meraviglioso nipote Francesco, semplicemente emozionante.

Voglio dire un GRAZIE maiuscolo ad Angelo, perché nell'ultimo anno non soltanto mi è stato vicino ogni giorno ma si è preso cura di me con una pazienza e un sentimento che non possono e non devono passare inosservati.

A Cristiano, perché ovunque sia e in qualsiasi difficoltà si trovi, semplicemente c'è; a Diego, amico sincero anche e soprattutto in questo ultimo anno di follia; a Daniela, che fin dal primo giorno di università è stata lì a vivere tutto con me. Rifarei tutto da capo, se non fosse per tutti quegli esami.

Un grazie particolarmente sentito va a Riccardo, sempre vicino a prescindere dalla distanza; a Giulia, cara amica di rara intelligenza e presenza, e a Francesco, che in questi anni ha vissuto con me ogni genere di situazione con uno spirito e un'ironia degni di nota.

Grazie inoltre a tutti gli amici che hanno condiviso un tratto più o meno lungo di strada con me. E' impossibile elencare tutti, mi limiterò a dire: grazie.